

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 7

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(Anno 2008)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2009

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2008 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Brusson, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Étroubles, Fénis, Gaby, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, Perloz, Pollein, Pontey, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrès e Villeneuve) ed ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Valdigne-Mont Blanc, Grand Paradis, Grand Combin, Mont Emilius, Monte Cervino e Walser-Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Flavio Curto*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-238868 / 262214
Fax 0165-32690
E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it
Sito internet www.consiglio.regione.vda.it
nella sezione Difensore civico.*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA EUROPEO.....	9
1. Il panorama nazionale della difesa civica.....	9
2. La difesa civica in Valle d'Aosta.	10
3. Uno sguardo all'Europa.....	11
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	15
1. La metodologia adottata.	15
2. Il bilancio generale dell'attività.....	17
3. I casi più significativi.	23
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	82
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	82
2. Lo staff.	82
3. Le risorse strumentali.	83
4. Le attività complementari.....	83
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	83
4.2. Le altre attività.....	86
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	87
APPENDICE.....	89
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	91
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	101
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	109
ALLEGATO 4 – Elenco dei Comuni convenzionati.	121
ALLEGATO 5 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	123
ALLEGATO 6 – Elenco attività complementari.	124
ALLEGATO 7 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	127
ALLEGATO 8 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	138

Indice

ALLEGATO 9 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	140
ALLEGATO 10 – Comuni convenzionati	143
1 – Comune di Allein	143
2 – Comune di Aosta	143
3 – Comune di Arvier	147
4 – Comune di Avise	147
5 – Comune di Aymavilles	148
6 – Comune di Brusson	148
7 – Comune di Charvensod	148
8 – Comune di Châtillon	148
9 – Comune di Cogne	149
10 – Comune di Doues	149
11 – Comune di Étroubles	149
12 – Comune di Fénis	149
13 – Comune di Gaby	150
14 – Comune di Gressan	150
15 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	150
16 – Comune di Introd	151
17 – Comune di Issime	151
18 – Comune di Issogne	151
19 – Comune di Jovençon	151
20 – Comune di Perloz	151
21 – Comune di Pollein	152
22 – Comune di Pontey	152
23 – Comune di Quart	152
24 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	153
25 – Comune di Roisan	153
26 – Comune di Saint-Christophe	153
27 – Comune di Saint-Nicolas	154
28 – Comune di Saint-Oyen	154
29 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses	154
30 – Comune di Sarre	155
31 – Comune di Valgrisenche	155
32 – Comune di Valpelline	155
33 – Comune di Valsavarenche	155
34 – Comune di Valtournenche	156
35 – Comune di Verrès	156
36 – Comune di Villeneuve	157
ALLEGATO 11 – Comunità montane convenzionate	158
1 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc	158
2 – Comunità montana Grand Paradis	158
3 – Comunità montana Grand Combin	158
4 – Comunità montana Mont Emilius	159
5 – Comunità montana Monte Cervino	159
6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys	159
ALLEGATO 12 – Amministrazioni periferiche dello Stato	160

Indice

ALLEGATO 13 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.....	164
ALLEGATO 14 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	165
ALLEGATO 15 – Questioni tra privati.	171

PAGINA BIANCA

*Presentazione***PRESENTAZIONE**

La presente relazione, la seconda del mio mandato di Difensore civico regionale, iniziato il 22 gennaio 2007, ricalca, in linea generale, l'impostazione della precedente, con l'obiettivo di migliorarla, mettendo a frutto l'esperienza maturata e i suggerimenti ricevuti, per fornire un rendiconto più compiuto del lavoro svolto e consentire valutazioni più esaustive su quanto realizzato.

L'esposizione dei casi trattati viene nuovamente preceduta da un inquadramento di sistema dell'Istituto. Eviterò peraltro di dilungarmi sul panorama della difesa civica a livello nazionale, regionale e locale, ampiamente descritto nella relazione relativa al 2007 – che ho avuto l'opportunità di illustrare anche ai competenti organi del rinnovato Consiglio regionale – alla quale rinvio, per concentrarmi sulle più rilevanti novità intervenute nel corso dell'anno e allargare l'orizzonte alla dimensione europea dell'Istituto.

All'analisi delle situazioni portate all'attenzione dell'Ufficio del Difensore civico da parte dei cittadini, che costituisce la parte centrale della relazione, si accompagnano un più completo esame del bilancio complessivo dell'attività svolta, arricchito da tabelle e grafici che ne facilitano la comprensione, e una più attenta considerazione delle proposte e delle raccomandazioni formulate per contribuire al miglioramento delle Amministrazioni.

Il capitolo successivo dà conto, oltre che dell'organizzazione e della logistica dell'Ufficio, delle attività complementari esercitate, tra cui quelle volte alla rappresentanza e alla promozione della difesa civica, indispensabile ai fini della diffusione della conoscenza delle potenzialità dell'Istituzione e dell'efficacia della sua azione.

Il rapporto termina con alcune considerazioni di sintesi sull'attività effettuata e sui programmi ipotizzati per rendere sempre più incisivo il ruolo del Difensore civico, sia nella prospettiva della tutela del cittadino, che in quella della garanzia del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

In questo spirito sono a presentare la relazione sull'attività svolta nel 2008, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno prestato la propria collaborazione per mettermi in condizione di svolgere al meglio l'incarico che mi è stato affidato. Un grazie speciale indirizzo al Presidente del rinnovato Consiglio regionale, per l'interesse manifestato nei confronti dell'attività dell'Ufficio del Difensore civico e per il sentimento di stima riconosciuto alla mia persona; alla I^a Commissione Consiliare permanente e al suo Presidente, per avere mostrato attenzione all'Istituto chiedendo l'illustrazione della relazione dell'attività svolta dal Difensore civico nell'anno precedente aldilà degli adempimenti formali loro imposti, nell'intendimento di meglio orientare la propria missione, ai Consigli

Presentazione

comunali e ai Consigli dei Sindaci delle Comunità montane per avere creato, aggiungendosi ai numerosi altri, il servizio di difesa civica per le comunità amministrate, affidandolo in convenzione all'Ufficio regionale, e a tutti i collaboratori dell'Ufficio, senza i quali non sarebbe stato possibile svolgere l'intensa mole di lavoro che grava sull'Ufficio e tanto meno la presente relazione, per aver dato prova di impegno e capacità professionale.

Flavio Curto

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA EUROPEO

1. Il panorama nazionale della difesa civica.

Malgrado la difesa civica porti in sé le caratteristiche per fornire un'adeguata protezione al cittadino e concorrere al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, come dimostra l'esperienza di altri Paesi a democrazia avanzata, permangono nel nostro ordinamento elementi di debolezza che ne impediscono il definitivo consolidamento.

Mi riferisco, in particolare, all'assenza di un Difensore civico nazionale, al pari degli altri Paesi dell'Unione Europea, tutti dotati della figura o di un organo simile, e alla facoltatività dell'istituzione del Difensore civico locale, che si è tradotta, nei fatti, in una scarsa diffusione dell'Istituto.

Di ovviare a tali limiti si era fatta carico la Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, predisponendo un elaborato che si caratterizzava, oltre che per la previsione del Difensore civico nazionale – volta a superare il paradosso per cui, mentre l'Unione Europea pretende come requisito di ammissione dei nuovi Stati l'istituzione di tale figura, l'Italia, che ne fa parte sin dalle origini, ne è priva – per l'affermazione della obbligatorietà della funzione di difesa civica per tutte le Pubbliche Amministrazioni, in modo tale da garantire ad ogni cittadino il diritto alla tutela del Difensore civico, indipendentemente dal territorio nel quale vive e dall'Amministrazione con cui interloquisce.

Tale elaborato venne tradotto nella proposta di legge AC n. 1879 del 2 novembre 2006, che non fu discussa a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Identica proposta è stata comunque presentata nella legislatura in corso (proposta di legge AC n. 1832 del 24 giugno 2008 *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale* – Allegato 3), già assegnata alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, che si auspica venga prontamente approvata al fine di dotare la Nazione di una disciplina organica della difesa civica¹.

In presenza di una legge generale sulla difesa civica che disponesse l'obbligatorietà della funzione difficilmente avrebbe potuto verificarsi ciò che è avvenuto, e cioè che in una Regione che vanta una tradizione di difesa civica più che venticinquennale, il Friuli Venezia Giulia, la legge istitutiva dell'Ufficio del Difensore civico è stata abrogata dalla legge regionale n. 9/2008 *Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*, con

¹ Nell'attuale legislatura è stato inoltre presentato il disegno di legge S. 764 *Istituzione del Difensore civico nazionale*.

Capitolo I

conseguente abolizione della figura del Difensore civico, inopinatamente collocata fra i costi della politica che andavano ridotti.

Dal livello regionale comunque provengono segnali anche di verso opposto.

In questa prospettiva si colloca l'elezione da parte della Regione Molise, allineatasi alla gran parte delle altre Regioni, del primo Difensore civico, nominato l'anno precedente, ma divenuto pienamente operativo nel 2008.

Nella stessa linea si registra inoltre la creazione, da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche, dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti degli adulti e dei bambini, significativamente denominata anche Ombudsman regionale – istituzione creata con legge regionale n. 23, approvata il 28 luglio 2008 – che accorpa le funzioni di Difensore civico, Garante per l'infanzia (istituti preesistenti e affidati alla responsabilità di titolari distinti) e Garante dei detenuti (figura di nuova istituzione già operante, a livello regionale, in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia – dove le funzioni del Garante sono attualmente assolute, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8, dal Difensore civico regionale – e Sicilia, mentre altre Regioni, e segnatamente Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, pur avendolo istituito, non lo hanno ancora nominato).

La legge presenta tratti di rilevante novità per il nostro ordinamento, in quanto rafforza la tutela extragiudiziale dei cittadini ottimizzando, tramite l'accorpamento delle funzioni, l'utilizzo delle risorse disponibili.

Quanto alle Amministrazioni locali, è intervenuta una novità di rilievo, rappresentata dalla costituzione, nel mese di gennaio, del Coordinamento dei Difensori civici metropolitani, che comprende i Difensori civici delle città di Torino, Milano, Firenze, Genova, Catania, Roma, Trieste, Napoli, Bologna, Sassari, Palermo e Venezia, con l'obiettivo di rafforzare la difesa civica comunale.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Nella precedente relazione avevo evidenziato che il legislatore regionale, intendendo promuovere la diffusione della difesa civica ad ogni livello amministrativo e rendendosi conto che né il Comune né la Comunità montana rappresentano in Valle d'Aosta il bacino territoriale ideale per l'istituzione di un autonomo servizio di difesa civica, ha previsto la possibilità per gli Enti locali di convenzionarsi con il Consiglio Valle per l'utilizzo dell'Ufficio del Difensore civico della Regione.

Di tale facoltà si sono avvalsi durante l'anno, nell'ordine che segue, i Comuni di Valgrisenche, Doues, Verrès, Rhêmes-Notre-Dame e Arvier e la Comunità montana Grand Paradis.

Capitolo I

Gli Enti locali convenzionati ammontano pertanto, al 31 dicembre 2008, a quarantadue, di cui trentasei Comuni² e sei Comunità montane.

La metà delle Amministrazioni locali ha quindi dimostrato, anche grazie all'opera di sensibilizzazione svolta, di credere nella difesa civica quale strumento di avvicinamento al cittadino e a un modello organizzativo che assicura il servizio alla collettività senza dispersione di risorse, affidandolo all'organismo che, per collocazione e natura, meglio può garantirne l'adeguatezza.

Insistere nel percorso di diffusione intrapreso potrà consentire non solo ad un numero sempre crescente di cittadini di fruire, in una logica di uguaglianza sostanziale, della tutela della difesa civica anche al livello istituzionale comunale e della Comunità montana, ma anche agli amministratori locali di disporre di un osservatorio privilegiato nel rilevare le difficoltà che sorgono nei rapporti con gli amministrati e qualificato nel suggerire gli interventi idonei ad incidere sulle cause delle difficoltà riscontrate.

3. Uno sguardo all'Europa.

Con il Trattato di Maastricht del 1992 è stato introdotto l'Istituto del Mediatore europeo, con il compito di tutelare i cittadini europei o residenti negli Stati membri in caso di cattiva o carente amministrazione nell'attività di Istituzioni ed Organi dell'Unione Europea (U.E.).

La sua competenza non si estende, dunque, alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri, quand'anche la questione sottoposta a esame riguardi una materia di rilevanza comunitaria, rispetto alla quale spetta alle Istituzioni dei singoli Stati assicurarne la gestione in conformità al diritto comunitario.

Di qui l'importanza di meccanismi che assicurino una costante e proficua comunicazione tra gli *Ombudsmen* dei Paesi membri e tra costoro e il Mediatore europeo affinché, attraverso lo scambio e la cooperazione, la difesa civica sia strumento di aiuto e di orientamento efficace ed accessibile a tutti.

Per favorire la collaborazione e la condivisione delle esperienze professionali tra gli *Ombudsmen* operanti in Europa e valorizzare la dimensione comunitaria dell'attività dei Difensori civici, chiamati a contribuire alla piena e corretta applicazione del diritto comunitario negli Stati membri, ove la vita di cittadini e residenti è sempre più influenzata dalle norme e dalla politica dell'U.E., nel 1996 è stata creata, ad iniziativa del Mediatore europeo, la *Rete europea dei Difensori civici*, che riunisce i Difensori civici nazionali e regionali e gli organismi simili degli Stati membri dell'U.E., i Difensori civici nazionali

² A cui se ne aggiunge un altro, che risulta avere approvato la convenzione, ma non l'ha ancora sottoscritta.

Capitolo I

dei Paesi candidati a farne parte, di Islanda e Norvegia, il Mediatore europeo e la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Nel quadro delle attività della *Rete* si iscrivono i seminari dei Difensori civici nazionali e regionali che, ad anni alterni, il Mediatore europeo organizza con la collaborazione di un omologo nazionale o regionale.

I seminari dei Difensori civici regionali hanno preso avvio nel 1997 a Barcellona e sono seguiti nel 1999 a Firenze, nel 2001 a Bruxelles, nel 2003 a Valencia, nel 2006 a Londra e nel 2008 a Berlino.

A quest'ultimo incontro, tenutosi nella capitale tedesca dal 2 al 4 novembre, ho partecipato con l'intendimento di arricchire le competenze dell'Ufficio valdostano.

L'evento, organizzato a cura della Commissione per le petizioni presso la Camera dei Deputati dello Stato federato di Berlino (*Berliner Abgeordnetenhaus*) congiuntamente con il Mediatore europeo, ha costituito altresì l'occasione per approfondire la conoscenza delle diverse realtà europee che vi hanno partecipato, che mi accingo a descrivere a grandi linee, senza pretesa di esaustività.

Nel Paese ospitante, la difesa civica è presente attraverso il diritto di petizione, costituzionalmente garantito, ed il servizio viene svolto da un Organismo collegiale istituito nell'ambito delle Assemblee parlamentari, nazionale (Commissione per le petizioni presso il Parlamento federale o *Bundestag*) e dei vari *Länder* (Commissioni regionali per le petizioni). In particolare la Commissione per le petizioni di Berlino, composta da 13 membri, riceve segnalazioni, istanze e reclami da parte dei cittadini, ma può intervenire ed esercitare il proprio potere di informazione, di raccomandazione e richiesta d'esame nei confronti di qualunque organo amministrativo di Berlino, anche di propria iniziativa. In alcuni *Länder* svolge una funzione complementare a quella della Commissione per le petizioni un Difensore civico (*Bürgerbeauftragte* del *Land Mecklenburg-Vorpommern*, del *Land Rheinland-Pfalz*, del *Land Schleswig-Holstein* e del *Land Thüringen*), ma la figura è scarsamente diffusa. La suddivisione delle funzioni è rigidamente correlata a quella, costituzionalmente stabilita, tra materie di competenza o sottoposte alla supervisione degli Organi federali e materie di competenza dei singoli *Länder*, con conseguente settorialità dell'ambito di azione dell'Ufficio dell'*Ombudsman*.

Il modello a struttura collegiale è prevalso anche in Austria, dove il Difensore civico federale (*Volksanwaltschaft*) è composto da tre persone elette dal Consiglio nazionale per sei anni, ciascuna delle quali assume a turno, annualmente, la presidenza dell'Organo. Di fronte all'alternativa tra l'istituzione di un proprio Difensore civico regionale e la possibilità di delegare al Difensore civico federale il controllo sull'Amministrazione dei singoli *Länder*, solo il *Tirol* e il *Vorarlberg* hanno deciso di istituire un autonomo *Ombudsman*.

Capitolo I

Anche in Belgio, a fronte di un *Ombudsman* federale composto da due membri (*Collège des Médiateurs fédéraux*), competente per i reclami presentati dai cittadini nei confronti delle Amministrazioni federali, sono stati istituiti il *Médiateur de la Région Wallonne*, il *Médiateur de la Communauté française* e, per le Fiandre, ove le competenze della Regione e della Comunità sono unificate, il *Flemish Ombudsman*.

Nel Regno Unito, accanto al *Parliamentary Ombudsman* e al *Northern Ireland Ombudsman*, che operano a livello nazionale con la duplice funzione di investigare e risolvere le controversie sorte tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione e di favorire il miglioramento degli standard qualitativi di quest'ultima, vi sono: in Inghilterra, tre *Local Government Ombudsmen* componenti la *Commission for Local Administration for England*, di nomina regia e con durata in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte della Regina, prevista in casi eccezionali di sopravvenuta incapacità o a seguito di comportamenti giudicati non consoni al ruolo ricoperto; in Scozia, lo *Scottish Public Services Ombudsman*, nato nel 2002 dall'unificazione dei tre preesistenti *Ombudsmen*, anch'esso di nomina regia, ma sulla base della scelta fatta dal Parlamento scozzese, dotato di un ambito operativo che si estende a tutte le autorità pubbliche, regionali e locali; nel Galles, il *Public Services Ombudsman for Wales*, nato nel 2005 dall'accorpamento di quattro preesistenti figure di *Ombudsmen* regionali.

In Spagna la difesa civica è molto sviluppata, sia a livello centrale che a livello locale: infatti, pur essendo stato istituito in ritardo rispetto ad altri Paesi, il *Defensor del Pueblo* spagnolo (previsto nella Carta costituzionale del 1978, ma disciplinato compiutamente solo con legge del 1981) rappresenta una realtà forte, ben organizzata, conosciuta ed apprezzata dalla popolazione, così come i *Comisionados Parlamentarios Autonomicos* delle Comunità autonome spagnole, ovvero l'Andalusia, ove il Parlamento regionale elegge un *Defensor del Pueblo Andaluz*, l'Aragona, ove opera il *Justicia de Argón*, il Principato delle Asturie, con la *Procuradora General*, i Paesi Baschi, ove il Difensore regionale è denominato *Ararteko*, la Catalogna e la Comunità di Valencia con il *Síndic de Greuges*, la Galizia con il *Valedor do Pobo*, la Comunità di La Rioja con la *Difensora del Pueblo Riojano*, le Comunità di Navarra e di Castilla-La Mancha con il *Defensor del Pueblo*, le Isole Canarie con il *Diputado del Común de Canarias*, e la Castilla y León con il *Procurador del Común* (tutti presenti al VI seminario dei Difensori civici regionali d'Europa).

Resta da dire, per completezza espositiva, che al seminario non erano rappresentati Francia, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, i Paesi nordici e i Paesi ex comunisti dell'Europa centrale e orientale, non esistendo in tali Stati Difensori civici regionali. Il che, peraltro, non significa necessariamente vuoto di tutela: per limitarsi alla Francia, realtà contigua a quella italiana, dove il servizio di difesa civica è esercitato, infatti, in via esclusiva da un unico

Capitolo 1

organo, il *Médiateur de la République*, dotato di Uffici periferici, ai quali vengono assegnati Delegati locali, il quale ha competenze estese anche agli Enti territoriali.

Capitolo 2

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

Nella precedente relazione ho provveduto a illustrare nel dettaglio, trattandosi del primo anno di gestione, i criteri metodologici adottati nell'esercizio dell'opera svolta, finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi ed il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni.

Nonostante i limiti strutturali dell'Ufficio, la metodologia utilizzata ha avuto nel 2008 un'applicazione pressoché generalizzata.

Per quanti intendono approfondire gli aspetti di metodo viene riportato di seguito il paragrafo dedicato all'argomento nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

2. La metodologia seguita.

2.1. Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

2.2. La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò

Capitolo 2

avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio — non riguardando le Amministrazioni pubbliche — non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio di azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'accesso del soggetto che le ha presentate, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli o associati e dall'esistenza di eventuali cointeressati.

2.2. La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria — che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) — diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

*Capitolo 2***2.4. La fase conclusiva.**

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2008 l'Ufficio ha trattato 385 casi, di cui 21 non conclusi nel 2007.

I casi non ancora conclusi ammontano a 41, di cui 1 aperto nel 2006, 4 nel 2007 e 36 nel 2008.

Il confronto con i dati del 2007, meglio descritto nella tabella 1, evidenzia un notevole aumento delle istanze, pari a 110, con un incremento percentuale del 40%.

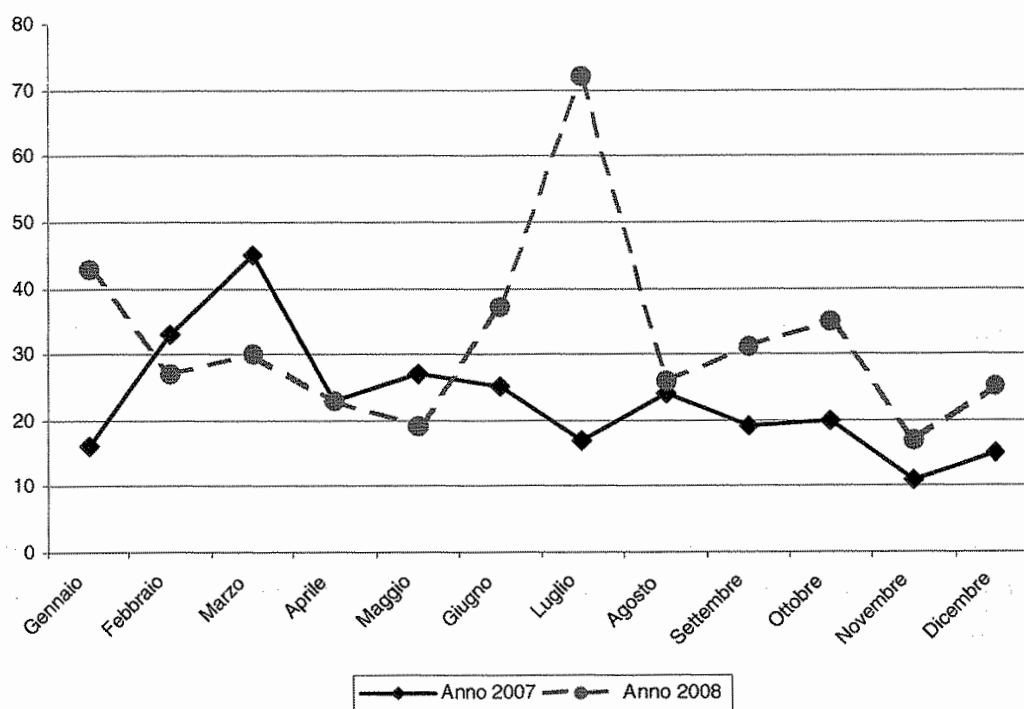
TABELLA 1 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	246	41

L'aumento più sensibile di richieste si è registrato nel mese di agosto, a seguito della distribuzione della locandina illustrativa delle funzioni del Difensore civico – di cui si dirà specificamente nel capitolo successivo – i cui effetti si sono manifestati in modo decrescente anche nei restanti mesi. L'andamento dettagliato delle istanze per ciascun mese è riportato nella tabella 2 e nel grafico 1.

Capitolo 2**TABELLA 2 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008 – Distribuzione per mese.**

Mesi	Anno 2007	%	Anno 2008	%
GENNAIO	16	6%	43	11%
FEBBRAIO	33	12%	27	7%
MARZO	45	17%	30	8%
APRILE	23	8%	23	6%
MAGGIO	27	10%	19	5%
GIUGNO	25	9%	37	10%
LUGLIO	17	6%	72	19%
AGOSTO	24	9%	26	7%
SETTEMBRE	19	7%	31	8%
OTTOBRE	20	7%	35	9%
NOVEMBRE	11	4%	17	4%
DICEMBRE	15	5%	25	6%

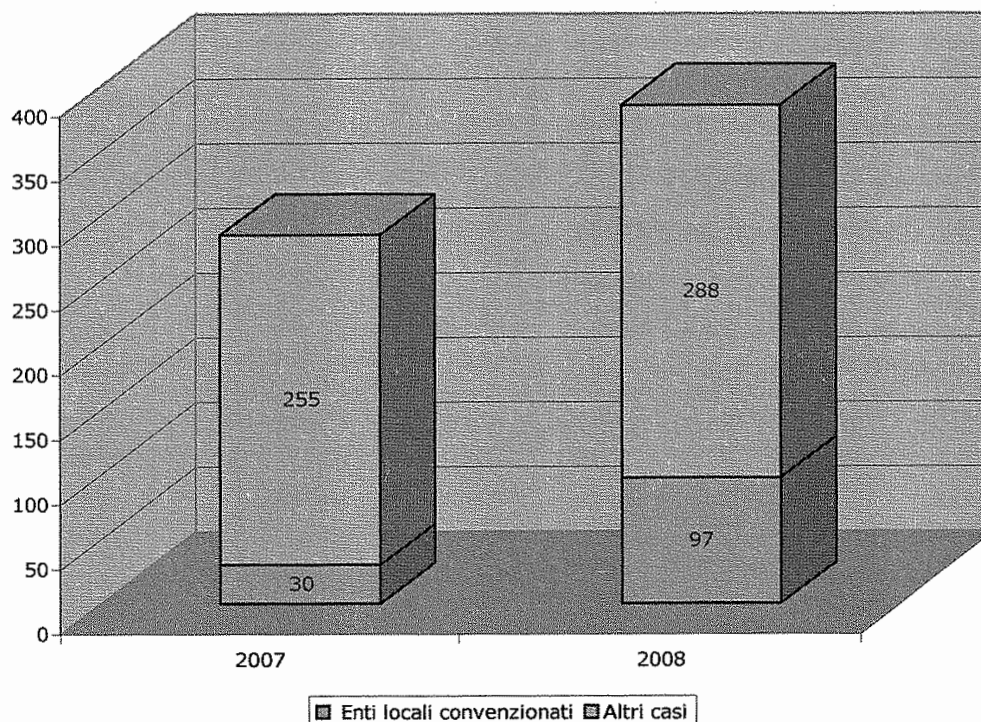
GRAFICO 1 – Casi trattati nel 2007 e nel 2008 – Distribuzione per mese.

Capitolo 2

Un altro rilevante fattore incrementale è costituito dall'estensione del raggio di azione dell'Ufficio a numerosi Enti locali, che ha determinato un aumento delle istanze nei confronti di Comuni e Comunità montane pari a 67.

Il grafico 2 indica il numero di casi relativi agli Enti locali convenzionati negli anni 2007 e 2008 e la loro incidenza rispetto al valore totale.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati nel 2007 e nel 2008.



Quanto alle pratiche non concluse, giova rilevare che per lo più non riguardano situazioni in sofferenza, anche se l'aumento dei carichi di lavoro ha certamente richiesto un sacrificio maggiore, con sporadici rallentamenti: una parte consistente di queste sono state infatti aperte in una fase avanzata dell'anno, per altre resta soltanto da formalizzare la comunicazione degli esiti dell'attività svolta per risolvere il problema rappresentato, residuandone poche che sono in fase istruttoria, complice talora il ritardo nella risposta delle Amministrazioni interpellate.

Capitolo 2

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 3, con una prevalenza della Regione, cui si accompagna una significativa presenza dei Comuni.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti – Anno 2008.

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	117	29 %
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	13	3 %
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	25	6 %
4 – Comuni convenzionati	92	23 %
5 – Comunità montane convenzionate	5	1 %
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	34	8 %
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	77	18 %
8 – Questioni tra privati	50	12 %
Totale	413*	100 %
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Diminuiscono percentualmente, anche se aumentano in numero assoluto, le richieste improprie, ovvero quelle che hanno oggetto rapporti e controversie tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi: anche qui sembra avere inciso l'azione promozionale svolta mediante la diffusione del pieghevole anzidetto, che ha favorito, oltre che la conoscenza del servizio, la comprensione delle funzioni che riveste.

Vale la pena di ribadire, a questo proposito, che, nel caso di contenzioso tra privati, il Difensore civico, non avendo possibilità alcuna di intervento diretto o indiretto, formale o ufficioso, a tutela del cittadino, può al più svolgere a suo favore un'azione di indirizzo verso altri istituti di giustizia, tutela e garanzia, presenti nella società civile.

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 4) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza – se si eccettuano le questioni

Capitolo 2

ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, ed hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: ben 63 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, invalidità civile, ecc.) concorrono a rappresentare il settore, a cui se ne aggiungono 23 afferenti a problemi di immigrazione. Ora, se è naturale che la difesa civica, attesa la gratuità del servizio, sia molto prossima alle esigenze dei cittadini che, per difficoltà di ordine economico e sociale o per altre condizioni di particolare debolezza non riescono ad esercitare i propri diritti o a far valere i propri interessi, il dato è comunque preoccupante, perché indica l'affiorare di nuove emergenze sociali, e suggerisce una riflessione sulle misure tese ad alleviare il malessere di fasce della popolazione sempre più ampie.

TABELLA 4 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Enti	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	10	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	4	1%
3 – Ambiente	6	2%
4 – Assetto del territorio	56	16%
5 – Attività economiche	7	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	21	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	26	7%
8 – Ordinamento	126	35%
9 – Organizzazione	37	10%
10 – Politiche sociali	24	7%
11 – Previdenza ed assistenza	18	5%
12 – Sanità	18	5%
13 – Trasporti e viabilità	4	1%
14 – Turismo e sport	1	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali ed altre una pluralità di materie.

Capitolo 2

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela e, infine, ha formulato proposte atte a migliorare l'attività degli apparati pubblici, che possono comunque essere ricavate anche indirettamente dai commenti delle fattispecie sintomatiche di un uso non corretto del potere amministrativo.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche in tal caso, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capitolo 2**3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE****Casi nn. 11, 15 e 111 – Efficacia della collaborazione interistituzionale in procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza italiana – Presidenza della Regione / Ministero dell'interno.**

Dopo aver esaminato ed illustrato a tre istanti la normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, lettera f), legge 91/1992, con particolare riferimento ai termini del procedimento (determinato in 730 giorni dall'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 362/1994) e alle competenze della Direzione regionale Enti locali e del Ministero dell'Interno, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto dapprima presso l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della suddetta Direzione per chiedere informazioni sullo stato dei procedimenti di concessione della cittadinanza avviati rispettivamente con domande del 5 agosto 2005, 11 giugno 2004 e 3 maggio 2004, e successivamente, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso l'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'Interno.

Grazie alla collaborazione degli Uffici interpellati, il Difensore civico ha potuto aggiornare ciascun interessato in ordine allo svolgimento dei procedimenti di interesse, conclusi tutti con l'emissione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto di concessione della cittadinanza italiana, tempestivamente trasmesso dall'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza al Comune competente per il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall'articolo 10 della citata legge 91/1992.

Caso n. 20 – Efficacia della rete internazionale della difesa civica per l'assistenza nel pagamento di una sanzione amministrativa – Presidenza della Regione.

Su istanza di un cittadino francese, per il quale era già stata aperta una prima pratica collegata, indirizzata a questo Ufficio dal *Médiateur de la République française* nel corso del 2007, il Difensore civico si è rivolto per le vie brevi alla Direzione Sanzioni amministrative per verificare se – come da accordi fra le parti – il datore di lavoro dell'istante avesse provveduto a nome di quest'ultimo al pagamento di una sanzione amministrativa ingiunta all'interessato per mancata esibizione dell'originale della carta di circolazione nei termini normativamente previsti. In effetti – fatti salvi gli accordi privatistici di cui sopra – l'articolo

Capitolo 2

180 del Codice della strada intesta al solo conducente l'obbligo di esibire la carta di circolazione o documenti equipollenti, fra i quali non è compresa la semplice copia di detta carta.

Non essendo ancora intervenuto il pagamento, l'Ufficio ha altresì dato assistenza nelle procedure di estinzione del credito, trasmettendo le modalità, già descritte nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione in lingua italiana, tradotte in lingua francese.

Avuta successivamente conferma dalla Direzione Sanzioni amministrative dell'avvenuto pagamento della sanzione, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad archiviare la pratica dandone conoscenza, oltre che all'istante ed alla Direzione interessata, anche al *Médiateur de la République française*.

Caso n. 104 – Mancanza delle condizioni reddituali richieste ai fini dell'attribuzione della cittadinanza – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta, dopo aver ricevuto dall'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, il preavviso di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso dal competente Dipartimento del Ministero dell'Interno in ragione del mancato possesso dei requisiti reddituali normativamente indicato, aveva trasmesso nel termine ivi previsto le proprie osservazioni per il tramite del citato Ufficio regionale, senza più avere avuto notizie al riguardo.

Essendo decorsi alcuni mesi ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Appurato che l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza aveva tempestivamente assolto l'obbligo di trasmettere le succitate osservazioni al Ministero dell'Interno, nei confronti del quale il Difensore civico non è titolato ad intervenire, questo Ufficio ne ha reso edotto l'istante, che a distanza di ulteriori due mesi si è presentato nuovamente al Difensore civico chiedendo di esaminare il decreto di reiezione dell'istanza di concessione nel frattempo adottato dal Ministro dell'Interno.

Ribadita l'incompetenza nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, l'Ufficio del Difensore civico ha comunque illustrato all'interessato le ragioni poste a fondamento del diniego, rappresentate dalla mancanza delle condizioni reddituali minime richieste per l'attribuzione della cittadinanza italiana, quali ricavate, *a contrario*, dalla normativa che disciplina l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Caso n. 107 – La domanda di cittadinanza mantiene la sua efficacia se il richiedente è sposato e residente in Italia da almeno sei mesi – Presidenza della Regione.

Capitolo 2

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino extracomunitario, riferendo di essersi sposato con una cittadina italiana nell'anno 2006 e di aver conseguentemente presentato richiesta di cittadinanza italiana. Verso la fine dell'anno 2007 questi è rimasto vedovo, essendo la moglie deceduta a causa di una malattia improvvisa.

L'interessato chiede se la richiesta di cittadinanza presentata a suo tempo, sia ancora oggi valida o se in conseguenza dell'evento luttuoso sia da ritenersi decaduta.

Nella medesima giornata, grazie anche alla fattiva collaborazione di un Funzionario dell'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, contattato per le vie brevi, si appura che la domanda di cittadinanza mantiene i propri effetti, a condizione che il richiedente sia sposato e residente in Italia da almeno sei mesi.

Caso n. 112 – Criticità nello svolgimento delle prove orali di un concorso pubblico – Presidenza della Regione.

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un candidato ad un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di tre operatori specializzati da assegnare alle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, lamentando disfunzioni verificatesi nell'effettuazione delle relative prove orali, specie al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano a verificarsi in futuro.

L'istante ha riferito, in particolare, che i candidati, convocati in gruppo alle ore 9.00, erano stati esaminati a partire dalle ore 9.30 ad oltranza, sino alle ore 15.30, sicché alcuni di essi, segnatamente quelli interrogati per ultimi, erano stati costretti ad una lunga e defatigante attesa nel locale antistante l'aula d'esame, senza alcuna preventiva comunicazione circa i prevedibili tempi di svolgimento del colloquio, accumulando ansia e stanchezza, incidenti negativamente sul loro rendimento.

La Direzione Sviluppo organizzativo, cui sono stati chiesti chiarimenti al riguardo, ha fatto pervenire le giustificazioni presentate dal Presidente della Commissione esaminatrice, il quale ha riconosciuto che tanto le prove quanto la valutazione delle stesse avevano avuto una durata maggiore di quella programmata, rilevando peraltro che tali protrazioni si erano rese opportune per garantire valutazioni maggiormente approfondite ed uniformi e che non era possibile, d'altra parte, allontanare i candidati in attesa – peraltro costantemente aggiornati sui prevedibili tempi della prova – dal locale antistante l'aula d'esame per impedire comunicazioni con i colleghi già esaminati, essendo stato deciso, sempre per omogeneità di trattamento, di rivolgere a tutti i candidati del turno le medesime domande.

La stessa Struttura ha comunque assicurato che per il futuro l'Amministrazione avrebbe tenuto in considerazione, in un'ottica di miglioramento della qualità dell'azione

Capitolo 2

amministrativa, le osservazioni pervenute, non solo ai fini della programmazione delle prove, ma anche ai fini di eventuali modifiche delle loro modalità di svolgimento.

Caso n. 126 – Mancanza del periodo di residenza legalmente previsto per ottenere la cittadinanza italiana – Presidenza della Regione.

Uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta, ricevuto dal Presidente della Regione, in qualità di Prefetto, preavviso di rigetto della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto, alla data di presentazione della stessa, non risultava essere legalmente residente nel territorio italiano da almeno 10 anni, così come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992, si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico sostenendo di possedere il requisito, che aveva difficoltà a dimostrare a causa del comportamento di un suo precedente datore di lavoro, che aveva smarrito alcuni documenti idonei a provarlo.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione fornita dall'istante, ha sentito per le vie brevi il Responsabile dell'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza, al fine di meglio comprendere la situazione.

Il suddetto Funzionario ha riferito che i documenti prodotti non erano sufficienti a dimostrare la residenza legale ininterrotta sul territorio italiano da almeno 10 anni, non risultando in particolare il richiedente iscritto all'anagrafe di alcun Comune italiano per alcuni mesi a cavallo tra il 2006 e il 2007.

Verificato quanto sopra e preso atto dell'indisponibilità da parte dell'istante di ulteriori elementi idonei a comprovare la propria presenza nel territorio, questo Ufficio, non essendovi rilievi da muovere riguardo al procedimento che ha infine condotto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza, ha archiviato la pratica.

Caso n. 265 – Esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese perché già superato presso l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente – Presidenza della Regione.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che – presentata domanda di ammissione ad una selezione per l'assunzione di assistenti alle manifestazioni presso la Regione autonoma Valle d'Aosta, corredata dalla dichiarazione di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per averla già superata in un precedente concorso bandito dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) – aveva ricevuto l'invito a presentarsi a sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sul

Capitolo 2

rilievo che la prova precedentemente superata era “stata conseguita presso l’A.R.P.A., Ente non facente parte del Comparto unico della Valle d’Aosta”.

Dall’esame della normativa non sono risultate fondate ragioni per escludere l’A.R.P.A. dal Comparto unico.

Infatti, la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede, al comma 2 dell’articolo 37, che “L’Amministrazione regionale e gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, costituiscono un unico Comparto di contrattazione”.

L’articolo ivi richiamato contempla una serie di Enti, tra cui gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Il riferimento a questi ultimi è ripreso dall’articolo 1, comma 1 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, che nel successivo comma ne elenca anche alcuni, tra cui l’A.R.P.A.

La stessa legge 4 settembre 1995, n. 41, istitutiva dell’A.R.P.A., d’altra parte, qualifica tale Agenzia come Ente strumentale della Regione.

Siffatta conclusione è stata del resto confermata anche dall’esame dei contratti collettivi regionali di lavoro, che, nello specificare che la disciplina contrattuale non si applica al personale dell’A.R.P.A., dimostrano che l’Ente in questione appartiene al Comparto, differenziandosi dagli altri Enti che lo compongono per il fatto che il personale che ne fa parte è pattiziamente assoggettato ad una differente regolamentazione.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso il Direttore della Direzione Sviluppo organizzativo ed il Presidente della Commissione della selezione in questione evidenziando l’opportunità di rivedere, sulla base delle osservazioni sopra riportate, la decisione assunta.

A seguito dell’intervento, l’Amministrazione regionale ha tempestivamente riesaminato la determinazione precedentemente adottata ammettendo l’istante a sostenere direttamente le prove d’esame con esonero dall’accertamento della conoscenza della lingua francese.

L’ulteriore conseguenza è che non dovrebbe più ripetersi, in futuro, l’errore di considerare l’A.R.P.A. estranea al Comparto unico ai fini dell’esonero dell’accertamento linguistico nei concorsi pubblici, con beneficio per i cittadini, ma anche per l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa.

Caso n. 304 – Lentezze nelle procedure per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare – Presidenza della Regione.

Un cittadino extracomunitario domiciliato in Valle d’Aosta aveva richiesto allo Sportello unico per l’Immigrazione il nulla osta al ricongiungimento familiare per la moglie e i due figli. Presentata la domanda e consegnata al competente Servizio regionale la

Capitolo 2

documentazione integrativa richiestagli a distanza di circa 20 giorni, non aveva ricevuto indicazioni circa i tempi necessari per il rilascio del provvedimento.

Rappresentata l'urgenza di ottenere il nulla osta e considerato che l'istruttoria aveva già subito dei rallentamenti a causa del cattivo funzionamento della procedura informatica per la presentazione delle domande, ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di acquisire certezze in ordine alla sollecita definizione del procedimento.

Il Dirigente del Servizio Affari di Prefettura, contattato per le vie brevi per ottenere urgenti chiarimenti – dopo avere descritto il procedimento per il ricongiungimento familiare e chiarito che alla recente attivazione della procedura per l'inoltro *on line* delle domande elaborata dal Ministero dell'Interno erano conseguiti problemi applicativi, che avevano rallentato la definizione delle pratiche – ha poi precisato che l'istruttoria relativa alla domanda dell'istante era stata ultimata, essendo già pervenuto il prescritto parere della Questura, potendosi conseguentemente emanare il nulla osta al momento della rilevazione, da parte del sistema informatico, della possibilità di rilascio. Ha quindi assicurato che nell'arco temporale di una settimana sarebbe stato consegnato all'interessato il nulla osta per il ricongiungimento familiare, ciò che è effettivamente avvenuto.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Caso n. 47 – Concessione in autotutela del contributo precedentemente negato per l'acquisto di beni immobili destinati all'esercizio dell'azienda agricola – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Si è rivolto al Difensore civico il rappresentante legale di una società esponendo che, in relazione ad una domanda di contributo per l'acquisto di alcuni terreni destinati all'esercizio dell'azienda agricola, il Servizio Miglioramenti fondiari e Infrastrutture aveva comunicato il proprio “parere negativo” per non essere stato fornito l'atto notarile (peraltro redatto in termini) entro la data precedentemente indicata.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall'istante e verificato che il termine imposto dal predetto Servizio per la produzione dell'atto non era coincidente con quello, più ampio (un anno), previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale 1480/2005 e 3356/2005 (recanti modalità di attuazione e criteri di applicazione del piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2000/2006), ha chiesto alla Struttura interessata di relazionare in merito.

Il Servizio interpellato, dopo avere illustrato le ragioni, essenzialmente di natura contabile, che lo avevano determinato a introdurre una deroga al succitato termine di un anno, ha precisato che, in sede di Commissione tecnica, l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali,

Capitolo 2

tenendo anche conto del fatto che i relativi fondi erano già stati in precedenza impegnati, aveva provveduto a liquidare il contributo in questione, ritenendo valida la dichiarazione di rogito stipulata entro il termine assegnato.

Preso atto dell'intervenuta corretta decisione di concedere in sede di autotutela il contributo precedentemente negato e ricevuta conferma dell'avvenuta erogazione del contributo, l'Ufficio del Difensore civico ha archiviato la pratica.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 21 – Il termine per il conseguimento dei crediti formativi necessari per l'ammissibilità all'assegno di studio e al contributo alloggio per studenti universitari viene posticipato – Assessorato Istruzione e Cultura.

Su istanza di uno studente, rivoltosi al Difensore civico, inizialmente per il tramite di un'Associazione sindacale, poi personalmente, questo Ufficio ha esaminato i bandi per l'assegnazione di assegni di studio e di contributi alloggio in favore di studenti universitari valdostani iscritti a corsi fuori dalla Regione emessi dalla Giunta regionale relativamente all'anno accademico 2007/2008, al fine di verificare correttezza e ragionevolezza dei requisiti di merito ivi richiesti.

In particolare, si è accertato che i requisiti di merito previsti con riferimento al secondo anno di laurea specialistica rimanevano immutati rispetto a quelli già richiesti, l'anno precedente, per il primo anno di laurea: i 28 crediti formativi da conseguirsi alla data del 10 agosto 2007 per accedere ai benefici messi a concorso nell'anno accademico 2006/2007, costituivano condizione necessaria anche per l'ammissione all'assegno di studio e contributo alloggio banditi per l'anno accademico 2007/2008. Conseguentemente lo studente che al 10 agosto 2007 non aveva raggiunto i crediti richiesti veniva escluso non solo dai contributi previsti per l'anno accademico 2006/2007, ma anche da quelli previsti per l'anno accademico successivo, indipendentemente dal fatto che nel frattempo avesse accumulato ulteriori crediti; viceversa, lo studente che al 10 agosto 2007 aveva raggiunto i 28 crediti formativi era ammesso sia ai contributi relativi all'anno accademico 2006/2007, sia a quelli previsti per l'anno accademico 2007/2008, anche qualora nel corso di tale ultimo anno accademico non avesse ottenuto alcun credito, rimanendo a quota 28.

Ritenuto tale effetto non ragionevole, il Difensore civico, analizzata la normativa vigente in materia (legge 390/1991, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e legge regionale 30/1989), è intervenuto presso la Direzione Politiche educative proponendo l'adozione di un criterio valutativo dei meriti scolastici che, pur operando necessariamente *ex post* con riferimento al primo anno di laurea specialistica, consentisse di tener conto, con riferimento al secondo anno, anche dei crediti eventualmente maturati nel corso di tale anno,

Capitolo 2

attraverso una valutazione da compiersi o al termine del secondo anno di laurea specialistica, in modo da considerare l'impegno profuso dallo studente nell'anno di riferimento, ovvero, per accelerare l'erogazione dei contributi economici, ad una data intermedia tra la fine del precedente anno accademico e la fine del secondo anno di laurea specialistica.

Nel caso di specie, la soluzione proposta, compatibile con la fissazione del termine ultimo per presentare domanda di accesso ai benefici in questione nel mese di gennaio 2008, ad anno accademico già in corso, si concretizzava nella valutazione dei crediti conseguiti dal discente al secondo anno di corso di laurea specialistica alla data del 15 novembre 2007, anziché a quella del 10 agosto 2007, come peraltro previsto dai bandi in esame con riferimento al secondo anno di altre tipologie di laurea, segnatamente la laurea triennale e la laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.

A seguito di un incontro chiarificatore con il Sovrintendente agli Studi ed il Funzionario responsabile dell'Ufficio Borse di studio e Finanziamenti Scuole paritarie, l'Amministrazione ha comunicato il proprio intendimento di proporre alla Giunta regionale la rettificazione delle delibere di approvazione dei bandi, secondo quanto proposto dal Difensore civico.

Sono seguite le deliberazioni giuntali 174 e 175 del 28 gennaio 2008, che hanno posticipato al 15 novembre 2007 la data entro cui gli studenti iscritti al secondo anno di corso di laurea specialistica dovevano aver conseguito i crediti richiesti per l'ammissione agli assegni di studio e ai contributi alloggio stanziati in favore degli studenti iscritti rispettivamente all'Università della Valle d'Aosta e a corsi universitari fuori dalla Regione, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione della relativa domanda.

L'intervento del Difensore civico ha prodotto un effetto utile non solo per l'istante, ma anche per quanti hanno beneficiato della riapertura dei termini e per coloro che si troveranno in analoghe situazioni.

Casi nn. 64 e 86 – Le prove dei corsi abilitanti all'insegnamento devono essere anonime? – Assessorato Istruzione e Cultura / Università della Valle d'Aosta.

Su istanza di due insegnanti che lamentavano il mancato rispetto dell'anonimato nella correzione delle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetti, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c bis), legge 143/2004, per i candidati con almeno 360 giorni di servizio e istituiti presso l'Università della Valle d'Aosta, il Difensore civico, esaminata la documentazione del caso, è intervenuto presso il Direttore amministrativo dell'Ateneo valdostano al fine di ottenere chiarimenti. Quest'ultimo ha rimandato il Difensore civico alla Sovrintendenza agli Studi, quale organo competente alla nomina della Commissione esaminatrice e all'approvazione

Capitolo 2

delle graduatorie finali dei candidati abilitati, non senza fornire le informazioni richieste e prendere posizione in merito all'assimilazione dei corsi in questione ai corsi tradizionali universitari, per i quali non opererebbe la garanzia dell'anonimato.

Il Difensore civico, dopo approfondimento della problematica a livello sia normativo che giurisprudenziale, è intervenuto presso la Sovrintendenza agli Studi rappresentando l'opportunità di osservare l'anonimato, quale garanzia di imparzialità della valutazione, anche nell'ambito di selezioni non propriamente concorsuali quale quelle in esame, assimilabili, per i requisiti di iscrizione, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la natura del titolo conferito, non tanto ai tradizionali corsi universitari, quanto alle già previste sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento precedute da un corso e riservate agli insegnanti in possesso di almeno 360 giorni, di cui all'ordinanza ministeriale 153/99, o ai corsi delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento secondario (S.S.I.S.), o, in generale, alle selezioni finalizzate al conseguimento di un'abilitazione professionale. Di qui la necessità, peraltro confermata dalla giurisprudenza con riferimento alle indicate tipologie selettive, di assicurare l'imparzialità del giudizio anche nell'ambito di procedure volte all'ottenimento di titoli abilitativi, implicanti valutazioni non comparative ma di merito individuale, ciò che peraltro avrebbe consentito all'Amministrazione interpellata di rinnovare le prove scritte esclusivamente per i candidati che si ritenevano lesi dalla identificazione del loro elaborato in sede di correzione, senza invalidare l'intera procedura d'esame. Infatti, nonostante gli istanti avessero seguito corsi ad indirizzo differente, la nomina di una commissione esaminatrice diversa da quella originaria avrebbe consentito di assicurare l'immunità della nuova correzione dal rischio di condizionamenti esterni.

Il Sovrintendente agli Studi, tuttavia, comunicava di condividere, in assenza di specifica disposizione settoriale che imponesse l'anonimato, l'assimilazione dei corsi speciali in questione ai corsi tradizionali universitari, con conseguente non necessità dell'anonimato delle prove scritte, precisando che, comunque, indipendentemente dalla qualificazione prescelta, non avrebbe potuto ripetere l'esame per i soli candidati che si erano rivolti al Difensore civico e che, in ogni caso, anche ripetendo l'esame esclusivamente per questi ultimi, stante il differente indirizzo di ciascuno di essi, l'anonimato delle rispettive prove non avrebbe potuto essere realizzato. Preso atto della posizione assunta dalla Sovrintendenza agli Studi, prontamente resa nota agli interessati, il Difensore civico ha concluso l'intervento sottolineando come:

— nel silenzio della normativa specifica e in presenza di obiettivi elementi di comunanza tra i corsi speciali in questione e le indicate tipologie selettive, risulta preferibile l'applicazione della regola dell'anonimato delle prove scritte, espressione del principio generale di imparzialità dell'attività amministrativa;

Capitolo 2

— trattandosi di procedure caratterizzate, diversamente dai concorsi in senso stretto, per essere direttamente finalizzate non alla copertura di posti e all'assunzione in servizio, ma all'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento, non pare necessario, in sede di riesame, l'annullamento di tutte le prove scritte, ritenendosi viceversa sufficiente l'annullamento e la rinnovazione delle prove dei soli candidati esclusi;

— neppure di ostacolo risulta il fatto che nel caso di specie i candidati fossero unici nel rispettivo ambito disciplinare, con conseguente impossibilità di garantirne l'anonimato, in quanto, nella fase di rinnovo del giudizio, la nomina di una nuova e diversa commissione d'esame avrebbe realizzato sufficiente imparzialità e terzietà del giudizio.

Gli esiti dell'attività svolta sono stati comunicati ai Dirigenti interessati, all'Assessore all'Istruzione e Cultura ed al Magnifico Rettore dell'Università della Valle d'Aosta, anche al fine di promuovere, per eventuali esami a venire, il rispetto di un principio che, intervenuta la lesione, non è stato possibile assicurare.

Caso n. 108 – Rimozione di cavi posti da gestore di servizi pubblici sulla facciata di un edificio e mancata risposta dell'Amministrazione – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è presentato a questo Ufficio un cittadino, esponendo che — inviata prima della metà dell'anno precedente al Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza per i Beni e le Attività culturali una lettera inerente allo spostamento di cavi posati da gestori di servizi pubblici sulla facciata di un edificio sito in Saint-Vincent di cui è comproprietario e ricevuta successivamente dalla Direzione Tutela Beni paesaggistici del citato Dipartimento una comunicazione interlocutoria, indirizzata anche ad uno dei gestori in questione, con la quale venivano richieste informazioni al Sindaco del Comune interessato — non aveva più ottenuto alcuna notizia in merito.

Tanto premesso, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di intervenire presso l'Amministrazione regionale per ottenere risposta.

L'Ufficio del Difensore civico ha quindi chiesto alla predetta Direzione un'informativa sullo stato della vicenda.

A seguito di alcuni solleciti è pervenuta, a distanza di 7 mesi, la nota contenente l'informativa richiesta, nella quale viene comunicato che, in seguito a numerosi incontri e sopralluoghi, la problematica esposta dall'interessato è stata infine risolta, seppure con difficoltà.

Preso atto che tra la corrispondenza allegata alla risposta compariva una lettera della ridetta Direzione indirizzata anche al richiedente, il fascicolo è stato archiviato rilevando che la Struttura in questione aveva provveduto, successivamente all'intervento del Difensore

Capitolo 2

civico, peraltro non tempestivamente informato, a riscontrare la richiesta dell'istante, fornendo i chiarimenti del caso.

Caso n. 161 – Necessità di ufficializzare gli ausili da attuare nell'ambito di programmi rivolti ad alunni in caso di disturbi specifici dell'apprendimento – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un alunno affetto da dislessia al termine dell'anno scolastico 2007/2008 non era stato ammesso alla classe successiva.

Uno dei genitori, ipotizzando che la mancata ammissione fosse da attribuire, piuttosto che al rendimento del figlio, soprattutto alla mancata adozione, da parte dell'Istituzione scolastica – che peraltro prima della comunicazione di non ammissione non le aveva asseritamente fornito indicazioni precise sulla futura bocciatura – di strumenti di sostegno idonei ad alleviare le difficoltà di apprendimento, come previsti da apposite circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indicanti la necessità di utilizzare, in tutte le fasi del percorso scolastico, idonei strumenti compensativi e dispensativi, si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico, chiedendo indicazioni.

Esaminata la normativa di riferimento e la documentazione prodotta dal cittadino, che nel mentre aveva acquisito dall'Istituzione scolastica gli atti rilevanti, tra cui le prove effettuate dal figlio, i verbali delle riunioni dei Consigli di classe ed il Piano dell'Offerta formativa, e sentiti il Dirigente scolastico ed un Dirigente del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi, è risultato che l'allievo ha potuto usufruire di molti degli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti. A fronte della sostanziale considerazione della specificità della situazione dell'alunno è stata tuttavia riscontrata una carenza di documentazione atta a comprovare la differenziazione del metodo scolastico di apprendimento e di valutazione dell'interessato, non essendo in particolare risultati sempre chiari tempi, modalità e criteri seguiti nell'adozione degli strumenti tecnici attuati per alleviare gli effetti negativi del disturbo.

Le valutazioni operate sono state comunicate, oltre che all'istante, al Dirigente scolastico interessato, al quale è stato consigliato per il futuro di inquadrare gli ausili da attuare nell'ambito di programmi individualizzati determinati in documenti ufficiali dell'Istituzione scolastica, di cui dare conto in sede di giudizio finale.

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI REGIONALI

Caso n. 65 – Un emendamento adesivo alla proposta del Difensore civico per mantenere la possibilità del pagamento in contanti degli stipendi per i dipendenti regionali che ne facciano richiesta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Capitolo 2

Si è rivolto a questo Ufficio un dipendente regionale, riferendo di avere appreso che la Regione autonoma Valle d'Aosta sarebbe stata in procinto di adottare un provvedimento tale da prevedere che il pagamento degli stipendi al personale regionale fosse effettuato esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, con conseguente soppressione della possibilità di riscuotere le spettanze mediante pagamento in contanti, costringendo in tal modo tutti i dipendenti regionali a dotarsi di un conto corrente.

A seguito degli accertamenti effettuati è risultato che il disegno di legge n. 206 (Nuove disposizioni in materia di incassi e pagamenti della Regione) stabiliva, all'articolo 7, che gli stipendi a carico del bilancio della Regione fossero pagati esclusivamente tramite accreditamento in conto corrente bancario o postale o comunque con mezzi bancari o postali.

Questo Ufficio, formulate alcune osservazioni, ha quindi proposto ai competenti Organi di voler prendere in considerazione la possibilità che l'approvanda legge regionale non escludesse il pagamento in contanti degli stipendi a carico del bilancio della Regione per i dipendenti che ne facessero richiesta.

L'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali ha comunicato al riguardo che avrebbe proposto all'Adunanza consiliare la modifica del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge, presentando un emendamento adesivo alla proposta del Difensore civico.

L'11 giugno 2008 è entrata in vigore la legge regionale 18 aprile 2008, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione), il cui comma 1 dell'articolo 7, nel testo approvato con l'emendamento dell'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali, recita: "Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo", così recependo la proposta del Difensore civico di non escludere il pagamento in contanti degli stipendi a carico del bilancio della Regione per i dipendenti che ne facciano richiesta.

Caso n. 174 – Disservizi del Webmaster della Regione nel riscontrare richieste di informazioni – Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali.

Ha richiesto l'intervento dell'Ufficio del Difensore civico un cittadino lamentando che il Webmaster della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui si era rivolto reiteratamente per ottenere, a seguito dell'elezione del Consiglio regionale, gli indirizzi di posta elettronica dei

Capitolo 2

nuovi membri dell'Organo assembleare o quantomeno la formula per ricavare tali indirizzi, non aveva fornito alcun riscontro.

Effettuate alcune verifiche preliminari sui soggetti competenti, in seno alla Regione, a fornire informazioni ai cittadini – a seguito delle quali è risultato che, per ciò che attiene alle Strutture che fanno capo alla Giunta regionale, deputato a fornire informazioni all'utenza è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, provvedendo invece il Responsabile del sito Internet a gestire i contatti relativi al funzionamento dei servizi *on line*, mentre, per ciò che riguarda le Strutture che dipendono dal Consiglio, le richieste degli utenti sono effettivamente gestite direttamente dall'Amministratore del sito consigliere – l'Ufficio del Difensore civico è comunque intervenuto presso il Direttore della Direzione Informazione e Comunicazione multimediale dell'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali, responsabile del sito regionale, chiedendo chiarimenti in merito alle ragioni del mancato riscontro.

Forniti i primi chiarimenti, il Webmaster ha successivamente scritto all'interessato e per conoscenza al Difensore civico, presentando le proprie scuse per il disservizio occorso e spiegando nel dettaglio le ragioni tecniche che hanno impedito di riscontrare la richiesta – in termini di indicazione della struttura cui rivolgersi – con evidenziazione dell'intendimento di rimuovere per il futuro le cause che hanno determinato l'inconveniente.

Preso atto di quanto comunicato dal Responsabile del sito Internet della Regione, l'Ufficio del Difensore civico ha rendicontato l'attività svolta e fornito alcune indicazioni supplementari al cittadino, che si è ritenuto integralmente soddisfatto delle risposte fornite.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**Caso n. 92 – Diminuzione a seguito di ricorso della percentuale di invalidità accertata in primo grado – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Un cittadino – esposto che, dopo aver ottenuto il riconoscimento di un'invalidità civile superiore al 67%, a seguito di ricorso presentato avverso il relativo verbale, la Commissione Medica collegiale di seconda istanza aveva riscontrato un'invalidità addirittura inferiore a tale soglia – ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Commissione Medica collegiale di seconda istanza, istituita presso la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati, chiedendo chiarimenti in merito alle ragioni del mancato accoglimento del ricorso presentato dall'istante e della riduzione del grado di invalidità operata in sede di riesame, cui era conseguito, tra l'altro, il venir meno dell'esenzione dal ticket sanitario di cui questo godeva.

Capitolo 2

A seguito di un sollecito è pervenuta la relazione predisposta dal Presidente della Commissione Medica collegiale, contenente l'esauriente illustrazione dei motivi in forza dei quali le patologie che il ricorrente lamentava non essere state prese in considerazione erano tali da non incidere sulla determinazione dell'invalidità e di quelli che hanno condotto ad una diminuzione della percentuale di invalidità accertata in primo grado.

La predetta relazione è stata sottoposta all'interessato, che ha così potuto comprendere la valutazione resa dalla Commissione Medica collegiale di seconda istanza, esitata in un punteggio inferiore a quello assegnato originariamente nonostante la valorizzazione di un maggior numero di patologie rispetto a quelle poste a base del primo giudizio, ritenendo di non dover formulare ulteriori osservazioni.

Caso n. 131 – Definire le pratiche con maggiore tempestività – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto al Difensore civico il figlio di un ospite di una Microcomunità per anziani, che, dopo avere riferito di aver inviato l'anno passato alla Direzione Politiche sociali, per il tramite del proprio legale di fiducia, una richiesta di chiarimenti e documenti inerenti alla natura del ricovero del genitore presso la suddetta struttura, già sollecitata, ha lamentato di non avere ricevuto alcuna risposta.

Questo Ufficio, effettuato un controllo preliminare della documentazione prodotta dall'istante, è intervenuto presso la suddetta Struttura chiedendo di relazionare in merito allo stato della pratica.

A distanza di circa tre mesi e mezzo è pervenuta la risposta, indirizzata anche al legale di fiducia del cittadino, che, oltre a fornire i chiarimenti richiesti dal medesimo, precisa che la documentazione dallo stesso domandata era già stata consegnata all'interessato prima della formulazione della richiesta.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte dell'istante, l'Ufficio del Difensore civico, preso atto che l'Amministrazione regionale aveva provveduto ad evadere le richieste rimaste precedentemente insoddisfatte, fornendo i chiarimenti richiesti, ha archiviato il fascicolo. Essendo peraltro decorso un tempo rilevante non solo dalla originaria richiesta, ma anche dall'intervento del Difensore civico, si è formulato l'auspicio che la Direzione Politiche sociali possa in futuro definire le pratiche con maggiore tempestività.

Caso n. 193 – Qual'è l'incidenza dell'I.R.S.E.E. ai fini della spettanza e della determinazione dei contributi? – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Capitolo 2

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio esponendo che in passato aveva presentato domanda di contributo di cui alla legge regionale 22/1993, articolo 1, lettera b) in materia di interventi assistenziali domiciliari alternativi all'istituzionalizzazione di anziani non autosufficienti con esito negativo, causa la mancanza dei requisiti di reddito e patrimoniali. Poiché nel frattempo le condizioni economiche dell'interessato erano peggiorate, la domanda era stata nuovamente presentata e ciononostante ugualmente respinta. L'istante ha quindi richiesto chiarimenti in merito.

Il Difensore civico è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali onde ottenere spiegazioni in ordine alle modalità di calcolo dell'I.R.S.E.E. e all'incidenza di tale indicatore sulla determinazione di ammissibilità o meno al contributo regionale.

Il Servizio interpellato ha fornito le informazioni richieste, illustrando il procedimento di calcolo dell'I.R.S.E.E. a partire dall'I.S.E.E., con indicazione delle deliberazioni di Giunta regionale inerenti l'indicatore regionale della situazione economica equivalente, e precisando che tale indice vale a determinare la capacità contributiva dell'utente, la quale, se superiore alla spesa massima mensile che può essere coperta con il contributo in questione, comporta il diniego del medesimo. Di qui la reiezione della domanda reiterata dal richiedente, le cui condizioni economiche, benché peggiorate rispetto al passato, restavano comunque tali da condurre ad una capacità contributiva mensile superiore all'importo di € 1.200,00, individuato dalle disposizioni della Giunta regionale quale spesa massima ammissibile a contributo.

A seguito delle informazioni fornite il richiedente ha potuto finalmente comprendere le ragioni del diniego del contributo.

Caso n. 230 – Corretta decorrenza dell'attribuzione dell'indennità di frequenza sia pure a fronte di una tempistica procedimentale ritardata – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino extracomunitario riferendo che – presentata domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile in favore del figlio ed ottenuta la certificazione della Commissione medica di seconda istanza circa l'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – aveva ricevuto dalla Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati una lettera con cui lo si invitava a produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dell'indennità di frequenza, tra cui la carta di soggiorno del minore interessato; prodotto tale documento, o meglio il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, portante il rilascio ad una data anteriore a quella di

Capitolo 2

presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità, non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, se non un'informativa orale dalla quale aveva recepito che l'assegno sarebbe stato attribuito con decorrenza dal mese successivo alla data della materiale consegna del menzionato permesso.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto presso la sopraccitata struttura per verificare lo stato del procedimento e la corretta decorrenza dell'attribuzione della provvidenza.

Il Segretario della Commissione sanitaria, interpellato per le vie brevi, ha comunicato al riguardo che:

- il procedimento era concluso ed il relativo provvedimento era già stato predisposto ma era in attesa di essere registrato;
- la decorrenza dell'attribuzione dell'indennità di frequenza prevista era a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, portando la carta di soggiorno una data anteriore.

Verificato che il provvedimento dirigenziale successivamente adottato attribuiva l'indennità di frequenza a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, come prescritto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, si è proceduto all'archiviazione della pratica rilevando la correttezza delle informazioni rese da parte della Struttura competente e la conformità alla normativa vigente della decorrenza della provvidenza attribuita, pur a fronte di una tempistica procedimentale ritardata.

Caso n. 239 – Correttezza del diniego dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, meno favorevole del trattamento pensionistico di invalidità già percepito – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino esponendo che – presentata istanza di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile e riscontrata dalla Commissione medica una considerevole riduzione della capacità lavorativa – ha ricevuto dalla Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati una lettera con cui lo si invitava a produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito economico indispensabile ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità. Prodotta la documentazione richiesta, non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, se non un'informativa telefonica con cui gli veniva preannunciato il diniego dell'attribuzione a causa della titolarità di un trattamento pensionistico di invalidità erogato dall'Istituto nazionale Previdenza sociale e, comunque, dell'insussistenza dei necessari requisiti reddituali. Ciò posto, ha chiesto di verificare lo stato

Capitolo 2

del procedimento e la conformità alla legge di un eventuale diniego, asseritamente non corretto per essere le due prestazioni tra loro compatibili in ragione della loro diversa natura.

Questo Ufficio ha quindi interpellato per le vie brevi il Segretario della Commissione sanitaria, che ha poi comunicato con le stesse modalità che:

- il procedimento era concluso e che il relativo provvedimento era già stato adottato, dovendosene ancora comunicare gli esiti all'istante;
- la decisione ivi assunta era sfavorevole al richiedente in quanto il medesimo era risultato percepire trattamento di invalidità erogato dall'I.N.P.S., incompatibile con l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 791/1981, convertito in legge 54/1982.

A seguito dell'esibizione della successiva comunicazione di diniego, dalla quale risultava che l'assegno mensile non era stato concesso in ragione della titolarità in capo all'interessato di trattamento pensionistico I.N.P.S., unitamente alla comunicazione dell'I.N.P.S. di liquidazione della pensione (o meglio dell'assegno) in questione, l'Ufficio ha effettuato l'approfondimento normativo che si ripercorre.

Le provvidenze economiche erogate a favore degli invalidi possono essere ricondotte in due categorie: le prestazioni che hanno natura previdenziale, che presuppongono l'esistenza di un rapporto assicurativo, e le prestazioni di natura assistenziale, delle quali sono destinatari tutti i soggetti invalidi che si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto assicurativo. Nella prima categoria rientra l'assegno ordinario di invalidità attribuito all'istante dall'I.N.P.S., disciplinato dalla legge 222/1984, per beneficiare del quale è necessario possedere, ai sensi dell'articolo 4, determinati requisiti assicurativi e contributivi, mentre l'assegno di invalidità erogato dall'Amministrazione regionale in forza della legge regionale 11/1999, ovvero l'assegno di cui all'articolo 13 della legge 118/1971, avendo natura assistenziale, è svincolato dall'esistenza di un rapporto assicurativo.

L'articolo 1, comma 11 della legge 222/1984 espressamente prevede che “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità”. Accanto a tale disposizione si colloca la norma citata dalla referente della pratica, in forza della quale l'assegno in questione è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, ma, soprattutto, l'articolo 3 della legge 40/1990, il quale ribadisce che le prestazioni erogate agli invalidi civili parziali non sono compatibili con le sopraccitate pensioni, dando comunque facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Capitolo 2

Verificato, nell'incertezza sulla norma applicabile, che in ogni caso il trattamento erogato dall'I.N.P.S. all'istante risultava più favorevole di quello previsto per i titolari dell'assegno di invalidità civile, si è confermata la correttezza del diniego opposto al richiedente.

Caso n. 281 – Legittimità della revoca della borsa di studio per la formazione medico-specialistica e della conseguente richiesta restitutoria – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino che, ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, aveva beneficiato della riserva di posti di formazione di medici specialisti in aggiunta a quelli ordinari risultanti dalla programmazione nazionale e correlativa borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale, si è rivolto al Difensore civico lamentandosi del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche erogate per avere disatteso l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale (S.S.R.) per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, previsto dalla citata legge.

Analizzata la normativa regionale in materia, tenuto conto del rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso tra l'istante e l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, interrotto con le dimissioni volontarie dello specialista, essendo quest'ultimo risultato vincitore di un concorso indetto da altra Azienda U.S.L. cui ha fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato del medico, l'Ufficio del Difensore civico ha verificato la debenza della restituzione, da parte dell'interessato, delle provvidenze economiche ricevute durante il corso di specializzazione. Infatti, la circostanza che il rapporto di lavoro offerto dal S.S.R. fosse a tempo determinato, peraltro con rinnovi tali da renderlo di fatto senza soluzione di continuità, in vista dell'espletamento di un concorso per l'assunzione in ruolo già bandito dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, non vale ad escludere l'impegno assunto dal beneficiario della borsa di studio regionale a prestare la propria attività lavorativa nell'ambito del S.S.R. per un periodo pari ad almeno 5 anni. La risoluzione del contratto di lavoro prima della scadenza del termine finale e la scelta del medico di lavorare presso altro Ente pur in presenza di posti disponibili nell'ambito del S.S.R., integra l'inadempimento del detto impegno con conseguente obbligo di restituzione dell'importo erogato dall'Amministrazione regionale per il finanziamento del posto di formazione specialistica aggiunto a quelli ordinari risultanti dalla programmazione nazionale.

Anche sotto il profilo degli interessi legali, richiesti all'istante dalla data della violazione al saldo, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1155/2002, portante tra l'altro la regolamentazione delle modalità e dei criteri di restituzione delle somme erogate, si è accertata la correttezza della richiesta, dovendosi ritenere che, verificatosi l'evento costitutivo dell'obbligo restitutorio, la maturazione di interessi legali è

Capitolo 2

impedita dalla messa a disposizione della somma dovuta, in mancanza della quale il decorso dei tempi di definizione del procedimento amministrativo, che nel caso di specie si è protratto oltre i termini di legge, con pregiudizio dell'efficienza dell'Amministrazione e delle aspettative del cittadino, non incide sull'entità del relativo ammontare.

Casi nn. 308 e 309 – Accoglienza temporanea presso struttura regionale in attesa dell'assegnazione di un alloggio di emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Ha chiesto il supporto del Difensore civico un invalido civile in procinto di essere allontanato coattivamente dall'abitazione in cui viveva a causa di sfratto per morosità.

Accertato che il cittadino era in carico presso i Servizi sociali e che aveva già presentato domanda di emergenza abitativa al Comune di residenza, l'Ufficio del Difensore civico ha contattato telefonicamente i menzionati Servizi per verificare sia lo stato della procedura sia la possibile individuazione di soluzioni tese a favorire una sistemazione transitoria.

I Servizi sociali hanno riferito al riguardo che la relazione necessaria per il prosieguo dell'istruttoria della pratica inerente all'emergenza abitativa predisposta dalla competente Assistente sociale era già stata inoltrata, sia pure con un certo ritardo, al Comune, e che erano in corso di predisposizione misure volte a favorire l'accoglienza urgente e temporanea coerenti con le condizioni socio-sanitarie del nucleo familiare, composto da una sola persona in possesso di una bassa percentuale di invalidità civile e fornita di parenti residenti in territorio valdostano.

Successivamente è stato verificato che la soluzione di primo intervento adottata è consistita nell'ospitare l'istante per un periodo di 30 giorni presso una Struttura regionale.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA³**

Caso n. 43 – Disfunzioni nella rimozione della neve dalla carreggiata stradale – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino lamentando per iscritto che, a seguito di un'abbondante nevicata e del successivo intervento dell'impresa incaricata dall'Amministrazione regionale del servizio di manutenzione invernale sulla Strada regionale n. 45 della Val d'Ayas, adiacente alla propria abitazione, la neve rimossa dalla

³ A far data dal 1° luglio 2008 l'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche assume questa nuova denominazione a seguito dello scorporo delle competenze attribuite al nuovo Assessorato Territorio e Ambiente.

Capitolo 2

carreggiata era stata indirizzata verso la sua proprietà, fino a lambire la parte bassa dei muri e delle serrande delle autorimesse, auspicando, inoltre, che gli inconvenienti lamentati non avessero più a ripetersi.

Questo Ufficio ha quindi richiesto alla Direzione Viabilità di fornire i chiarimenti del caso direttamente all'interessato, con contestuale invio di copia della risposta al Difensore civico.

In esito alle verifiche effettuate, la citata Direzione ha comunicato l'avvenuta segnalazione all'impresa incaricata del servizio dell'errore compiuto con invito ad usare per il futuro maggiore perizia e diligenza; l'istante è stato inoltre notiziato della possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni all'impresa stessa, contrattualmente obbligata a stipulare apposita assicurazione per la copertura dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio.

Caso n. 78 – Istituzione di un limite di velocità lungo un tratto di strada regionale e adozione di altre misure per prevenire situazioni di pericolo – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Un cittadino residente in regione Champsaur di Aosta aveva inviato all'Assessorato regionale competente in materia di viabilità una nota volta ad evidenziare una situazione di pericolo interessante la strada regionale n. 38, richiedendo l'adozione delle conseguenti misure di sicurezza.

Non avendo ottenuto risposta si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico, osservando che il tratto di strada rettilineo, situato nei pressi della propria abitazione, in alcuni momenti della giornata subisce un notevole incremento di traffico di veicoli che transitano ad alta velocità, ed aggiungendo che anche il Comune di Aosta aveva invitato l'Amministrazione regionale a valutare l'opportunità di istituire apposito limite di velocità.

A seguito dell'intervento del Difensore civico presso la Direzione Viabilità dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche, quest'ultima, effettuate le verifiche del caso, ha provveduto in prima battuta all'installazione di un nuovo tratto di *guard rail* in prossimità dell'abitazione del medesimo a protezione dei pedoni. Successivamente l'Amministrazione – che in un primo tempo aveva manifestato perplessità circa l'efficacia di un provvedimento di riduzione del limite di velocità in ragione sia delle caratteristiche della strada e dell'assenza di continuità tra i fabbricati che dell'impossibilità di garantirne il costante rispetto attraverso l'apposizione di rallentatori di velocità (vietati dall'articolo 179, comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada sugli itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento) o mediante controlli continuativi da parte delle forze dell'ordine – ha rivalutato la situazione su ulteriore

Capitolo 2

sollecitazione del Difensore civico, fondata sull'efficacia deterrente anche della sola apposizione del limite.

Tenuto conto, pertanto, delle modifiche subite dal tratto di strada nel corso degli ultimi anni, cui è conseguito un aumento della velocità di transizione, e dell'incremento urbanistico, il Presidente della Regione ha adottato un'ordinanza che istituisce il limite di velocità di 50 chilometri orari lungo la strada regionale n. 38 di Arpuilles, dalla progressiva Km. 1+190 (località Champaillet) alla progressiva Km. 2+100 (bivio per località Vignole), migliorando le condizioni di sicurezza preesistenti per tutti coloro che abitano nelle adiacenze del tratto in questione o si trovano a percorrerlo.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI**Caso n. 81 – Legittimità del provvedimento di recupero parziale del contributo liquidato – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.**

Un'Associazione ha richiesto all'Amministrazione regionale il riesame del provvedimento del Capo Servizio Commercio dell'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti con cui è stato disposto il recupero parziale del contributo approvato a favore dell'organismo in questione e liquidato a titolo di acconto ai sensi della legge regionale 6/2004, chiedendo nel contempo l'intervento del Difensore civico.

Le ragioni poste a supporto di quanto richiesto consistono, essenzialmente, nella mancata considerazione di alcune spese sostenute dall'Associazione.

Effettuata una prima disamina della documentazione fornita, è stato richiesto alla citata Struttura di trasmettere una relazione in merito alle doglianze rappresentate dall'istante, corredata dalla relativa documentazione.

A seguito della relazione fornita e di successivi ulteriori chiarimenti è risultato che i documenti in contestazione non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni applicative della legge regionale 6/2004, contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 3 febbraio 2007, con conseguente correttezza del provvedimento assunto e relativa insussistenza dei presupposti per effettuare il richiesto riesame per motivi di legittimità.

Caso n. 268 – Ripristino di servizi di trasporto disabili “fuori orario” precedentemente sospesi – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Ad un utente del servizio di trasporto per disabili specificamente autorizzato, per esigenze lavorative, ad usufruirne anche in orario eccedente quanto previsto dal capitolato di appalto

Capitolo 2

contenente la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il gestore — che prevede l'erogazione dei servizi sino alle ore 19.00, mentre l'utente termina la propria attività lavorativa più tardi — era stata comunicata l'avvenuta sospensione, a tempo indeterminato, dei servizi cosiddetti “fuori orario”.

Il cittadino ha quindi richiesto l'intervento del Difensore civico, rappresentando il grave disagio causatogli dalla sospensione, che rendeva estremamente difficoltoso il rientro all'abitazione al termine della prestazione lavorativa, anche per l'inesistenza di altri servizi di trasporto pubblico appropriati.

Interpellato al riguardo, il Servizio Trasporti ha innanzitutto esaurientemente chiarito le ragioni che hanno reso indispensabile la sospensione, nei termini che seguono:

- dopo l'aggiudicazione del servizio, si è manifestata la necessità degli utenti di usufruirne anche in fasce orarie non previste contrattualmente;
- l'Amministrazione ha conseguentemente sottoscritto, previa adozione di apposita norma legittimante, un nuovo contratto con l'appaltatore avente ad oggetto l'erogazione di servizi aggiuntivi;
- essendo sorte, in prossimità della scadenza dei contratti, difficoltà nella predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, si è potuto procedere alla proroga del contratto principale — espressamente prevista nel contratto originario — ma non a quella del contratto aggiuntivo, le cui condizioni hanno dovuto essere rinegoziate, purtroppo senza risultato, a causa delle pretese economiche dell'appaltatore.

Circa le assumende iniziative volte a fronteggiare il disagio, la citata Struttura ha comunicato che era stata verificata positivamente la possibilità di affidare i servizi aggiuntivi a terzi sino all'esito della nuova gara, comprensiva di tutti i servizi.

L'efficacia dell'autorizzazione è stata in effetti ripristinata, a seguito dell'affidamento in economia del servizio, a distanza di due mesi e mezzo circa dalla sospensione.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Casi nn. 64 e 86 – Università della Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

Capitolo 2**CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI****Caso n. 190 – Nelle società di persone delle violazioni amministrative omissive rispondono tutti i soci amministratori – Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni.**

La Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni aveva sanzionato entrambi i legali rappresentanti di una società in nome collettivo per mancata presentazione nei termini di legge del modello unico di dichiarazione ambientale relativa all'anno precedente.

Essendo la violazione unica, uno dei titolari della società ha chiesto al Difensore civico di verificare la legittimità della duplicazione della sanzione.

L'esame della richiesta verifica ha prodotto le seguenti risultanze.

Responsabile delle sanzioni amministrative è sempre la singola persona fisica cui è riferibile la condotta che integra la violazione, mentre la persona giuridica risponde unicamente in via solidale.

L'applicazione della regola alle società comporta che risponde in via principale soltanto la persona fisica cui è imputabile l'azione o l'omissione.

La giurisprudenza afferma in proposito che la responsabilità del singolo non può dipendere dalla mera qualità di socio, occorrendo invece accertare di volta in volta se sia o meno riferibile al socio la materiale azione o omissione prevista nella sanzione amministrativa.

Tale principio conosce peraltro un temperamento in relazione alla società di persone, *genus* a cui appartiene anche la società in nome collettivo. In tal caso la giurisprudenza costante ritiene che, ove la violazione si sostanzia in un comportamento positivo, risponde il soggetto che l'ha posto in essere, mentre se si sostanzia in una omissione, della violazione rispondono tutti i soci: ciò in quanto tutti i soci ai quali è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere – dovere di attivarsi al fine di evitare la realizzazione dell'illecito amministrativo.

Per le ragioni dinanzi indicate l'Ufficio del Difensore civico, accertato che nel caso di specie entrambi i soci avevano poteri disgiunti di rappresentanza, ha comunicato all'istante che entrambi i verbali di accertamento emessi dalla Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni erano conformi a legge.

Caso n. 204 – Cancellazione dal Registro delle Imprese di società inattiva e riscossione dei diritti camerali – Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, già legale rappresentante di una società di persone, ormai inattiva dal 1999, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese e alle modalità di determinazione e riscossione dei

Capitolo 2

diritti camerali. Poiché, infatti, la Camera valdostana, che aveva inizialmente richiesto il pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese per gli anni dal 1999 al 2007, aveva poi concesso il discarico amministrativo degli importi relativi ai soli anni 1999 e 2000, sul presupposto che in quel periodo la società era inattiva, confermando invece l'addebito per gli anni successivi, l'istante non comprendeva le ragioni del diverso trattamento operato, atteso che la società non aveva più ripreso l'attività.

Il Conservatore della Camera valdostana, interpellato al riguardo, ha comunicato che, per effetto dell'emanazione della legge 580/1993, compiutamente attuata con il Decreto interministeriale 359 del 2001, il diritto annuale è dovuto da tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, indipendentemente dallo stato di attività, che assumeva viceversa rilievo nella vigenza della disciplina preesistente. Poiché la cancellazione della società è avvenuta con provvedimento del Giudice del Registro in data 27 febbraio 2008, a seguito di procedimento d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 247/2004, l'Amministrazione – ha aggiunto il Conservatore – ha preteso la corresponsione del diritto di iscrizione per gli anni successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina sino all'effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese.

Verificata la debenza del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese a partire dall'anno 2001 sino alla cancellazione della società, l'Ufficio del Difensore civico ha informato l'istante dei chiarimenti forniti dalla Camera valdostana, ritenuti esaustivi.

AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA**Caso n. 31 – Assegnazione diretta in locazione esclusiva temporanea di una porzione di locale comune di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica non utilizzata – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).**

Un cittadino assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.) sito in Aosta ha lamentato che l'Azienda aveva concesso in locazione ad altro conduttore un locale comune, senza nulla preventivamente comunicare agli altri assegnatari, anch'essi potenzialmente interessati ad un eventuale utilizzo esclusivo del bene, con conseguente mutamento della destinazione d'uso dello stesso, asseritamente non consentita.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio il Direttore dell'A.R.E.R. ha tempestivamente fornito i chiarimenti richiesti, dai quali è risultato che il locale in questione, costituente porzione, insieme ad altri due – che possono venire utilmente impiegati per esigenze e attività condominiali – di un'unità catastalmente unica, è rimasto negli anni inutilizzato, se si eccettuano alcune sporadiche riunioni tenutesi nei primi anni di assegnazione degli alloggi, e che nessuno degli assegnatari degli alloggi aveva mai manifestato interesse ad un uso

Capitolo 2

comune od esclusivo del locale sino alla data in cui è pervenuta la richiesta di locazione da parte di uno di essi; il locale, precedentemente improduttivo di reddito per l'Azienda, è stato quindi locato, mantenendo la propria destinazione d'uso sia a fini edilizi che catastali, dietro pagamento di un corrispettivo e con facoltà di revoca unilaterale per il caso di sopravvenute esigenze condominiali. L'A.R.E.R. ha inoltre assicurato che, in caso di inserimento del fabbricato in questione nei "Piani di vendita" normativamente previsti, tutte le parti comuni, compreso il locale di cui trattasi, verranno cedute in quota parte agli acquirenti.

L'Ufficio ha ritenuto che i chiarimenti forniti fossero esaustivi, trovando giustificazione anche il mancato ricorso, in via eccezionale, a procedure di evidenza pubblica — peraltro sempre raccomandabili per esigenze di trasparenza e di *par condicio* fra gli assegnatari degli alloggi situati nel fabbricato — per assegnare temporaneamente e con facoltà di revoca unilaterale ad un canone prestabilito in base a criteri normativamente previsti un locale costituente parte di un'unità catastale più ampia precedentemente inutilizzato, ed ha proceduto pertanto ad archiviare la pratica.

Caso n. 199 — La richiesta di cambio alloggio viene infine soddisfatta — Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).

Un cittadino residente, unitamente alla moglie ed ai quattro figli minorenni, in un alloggio di proprietà dell'A.R.E.R. di circa 55 metri quadri, con due camere da letto, aveva presentato richiesta di cambio alloggio, non risultando la residenza occupata idonea ad ospitare sei persone.

Non avendo ricevuto notizie in merito all'esito dell'istanza, decorsi due mesi dalla presentazione della medesima ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Considerato che l'esigenza rappresentata dall'istante man mano che i figli crescono diventa più pressante e che questi già in precedenza aveva presentato una domanda di variazione di alloggio rimasta insoddisfatta, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso l'Azienda, chiedendo una relazione in merito ai fatti sopra descritti, con indicazione delle soluzioni individuabili.

A distanza di due mesi e mezzo è pervenuta la risposta del Direttore, che nel frattempo aveva notiziato per le vie brevi l'Ufficio del Difensore civico in merito agli sviluppi del procedimento, nella quale viene comunicato che la richiesta del cittadino è stata accolta, avendo l'Azienda autorizzato la mobilità con un alloggio sito in altro Comune di oltre 90 metri quadri, che risulta adeguato alle esigenze del nucleo familiare dell'interessato.

Capitolo 2**AZIENDA USL VALLE D'AOSTA****Caso n. 7 – Indennità compensativa di mansioni non strettamente tecniche riconosciuta a operatori del Servizio 118 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Su istanza di alcuni rappresentanti di un'Associazione di categoria che lamentavano l'inevasione di una richiesta avanzata al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. in merito alla corresponsione in favore degli operatori tecnici del Servizio 118 di un'indennità compensativa di mansioni non strettamente tecniche di fatto svolte dai lavoratori in sede di soccorso, il Difensore civico è intervenuto presso il Direttore generale dell'Azienda U.S.L. onde sollecitare un riscontro alla richiesta degli istanti, basata su un verbale relativo ad un incontro intervenuto sul punto tra Organizzazioni sindacali di categoria e Direzione generale dell'Azienda U.S.L.

L'Azienda interpellata, forniti i chiarimenti del caso, ha infine riconosciuto la spettanza della suddetta indennità, da erogarsi sulla base di apposita deliberazione assunta dal Direttore generale, anche in relazione all'emananda normativa regionale di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza. Esaminato il contenuto della deliberazione direttoriale e rilevato il mancato esplicito riferimento alle mansioni svolte dagli operatori tecnici che operano all'esterno della Centrale operativa 118, direttamente sul luogo di prestazione del soccorso, il Difensore civico ha successivamente verificato l'integrazione della deliberazione nel senso indicato.

Casi nn. 12, 229 e 266 – Rimborso del ticket per prestazioni di pronto soccorso ritenute non urgenti – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Su istanza di tre cittadini, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso il Direttore generale dell'Azienda U.S.L. chiedendo chiarimenti in merito alle modalità di codificazione degli interventi di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero e di comunicazione della stessa agli utenti ai fini del pagamento del ticket di € 25,00 previsto dalla legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 per le prestazioni codificate come codice bianco (ovvero ritenute non urgenti). Gli interessati, infatti, hanno segnalato l'assenza di informativa in merito all'obbligo del pagamento del ticket, pagamento che è stato richiesto dall'Azienda con raccomandata a.r. a distanza di molto tempo dall'espletamento della prestazione. Inoltre, uno dei richiedenti ha aggiunto che detto pagamento è stato richiesto dall'Azienda per l'esecuzione di una visita generica, pur a fronte dell'inesistenza del servizio di pronto soccorso odontoiatrico, specificamente richiesto dall'utente.

Capitolo 2

A seguito di corrispondenza esplicativa e colloqui telefonici intercorsi con il Direttore generale e con il Direttore della Struttura complessa Comunicazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Azienda ha infine recepito le osservazioni formulate dal Difensore civico in merito alle procedure di codificazione delle prestazioni di pronto soccorso e di informativa all'utente del connesso obbligo di pagamento del ticket previsto dalla legge, adottando misure idonee a garantire una tempestiva ed adeguata comunicazione delle condizioni di accesso al servizio e provvedendo altresì all'annullamento delle richieste di pagamento ovvero al rimborso degli importi già pagati dagli istanti.

Caso n. 56 – L'interessato è in possesso dei requisiti per concorrere alla stabilizzazione lavorativa anche in assenza di una costituzione formale del rapporto lavorativo – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un dipendente a tempo determinato dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta esponendo che, superata una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei di coadiutore amministrativo, era stato assunto, diversamente da altri soggetti idonei, soltanto successivamente, essendo stato dapprima in gestazione e avendo successivamente rinunciato ad un incarico per puerperio. Appreso che erano in corso le procedure per la stabilizzazione del precariato, i cui termini non gli apparivano chiari, l'istante ha richiesto al Difensore civico di intervenire presso l'Azienda U.S.L. per ottenere i chiarimenti ed effettuare le verifiche del caso, rappresentando che non intendeva contestare il momento dell'assunzione, se non in relazione all'eventuale pregiudizio della possibilità di essere stabilizzato.

Essendo in itinere il processo di stabilizzazione, questo Ufficio è intervenuto a più riprese nei confronti dell'Azienda, chiedendo e sollecitando chiarimenti al Direttore amministrativo e al Dirigente dell'Area gestione del Personale e Affari amministrativi.

In esito all'attività svolta è risultato quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, mutando i requisiti per la stabilizzazione del precariato stabiliti dalla legge finanziaria per il 2007, prevede che possa essere stabilizzato il personale in servizio alla data del primo gennaio 2008, anziché al primo gennaio 2007, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, anziché al 29 settembre 2006, l'interessato possiede i requisiti per concorrere alla stabilizzazione.

Con deliberazione del Direttore generale del 19 giugno 2008 è stato approvato, previa sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la parte pubblica e le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità in materia di stabilizzazione del personale precario non dirigenziale

Capitolo 2

utilizzato per esigenze stabili nell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, il relativo piano per il triennio 2008-2010, contenente l'elenco dei soggetti alla medesima ammessi, tra cui l'istante. Tale deliberazione prevede espressamente che lo stesso, il cui contratto era nel frattempo stato fatto oggetto di proroga tecnica trimestrale, sia stabilizzabile nel 2010 senza selezione, avendo già superato una precedente prova concorsuale, mentre nelle more della stabilizzazione i contratti di lavoro del personale interessato sono prorogati fino al compimento dei tre anni di servizio.

L'Azienda U.S.L. ha conseguentemente comunicato al richiedente che il rapporto di lavoro a tempo determinato che lo riguarda è prorogato fino al compimento dei tre anni di servizio, al cui scadere potrà essere assunto, a semplice richiesta, a tempo indeterminato.

Rilevata la completezza delle informazioni rese dall'Azienda U.S.L. in corso d'opera e preso atto della conclusione favorevole della vicenda, questo Ufficio ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 59 – L'Azienda chiarisce le ragioni dell'assenza di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, che, sottopostosi a visita da parte del Servizio di Medicina legale per l'accertamento della capacità di deambulazione al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione temporanea in deroga alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio di persone invalide, ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada, lamentava di non comprendere la valutazione di assenza di capacità deambulatoria sensibilmente ridotta resa dal medico competente nonostante la documentazione sanitaria allo stesso presentata. Il cittadino ha quindi richiesto l'aiuto al Difensore civico, che è intervenuto presso il Direttore della Struttura complessa Medicina legale onde chiedere chiarimenti in merito, con particolare riferimento ai criteri di valutazione adottati.

Ricevuta risposta con esauriente indicazione dei metodi valutativi impiegati, anche in relazione alla documentazione sanitaria allegata alla domanda del cittadino, si è provveduto ad illustrare a quest'ultimo le precisazioni rese, con successiva archiviazione della pratica.

Caso n. 109 – Abolizione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per prestazioni specialistiche in regime di ricovero – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino esponendo di aver effettuato nel corso della seconda parte del 2002 operazioni chirurgiche urgenti presso una clinica ubicata al di fuori

Capitolo 2

del territorio della Valle d'Aosta in quanto, all'epoca dei fatti, l'Ospedale di Aosta non eseguiva tali operazioni, e di avere presentato all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta richiesta di rimborso delle spese sostenute, ricevendone il rigetto.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'U.S.L. Valle d'Aosta e dell'esame del quadro normativo di riferimento (al riguardo si vedano, in particolare l'articolo 8-septies del decreto legislativo 229/1999, l'articolo 6 della legge regionale 5/2000, l'articolo 92, comma 16, della legge 388/2000, l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18/2001 e l'articolo 40 della legge 448/2001) è risultato che, a far data dal primo gennaio 2002, è stata abolita l'assistenza sanitaria in forma indiretta per prestazioni specialistiche in regime di ricovero.

La pratica è stata quindi archiviata rilevando che la reiezione della richiesta di rimborso è conforme alle norme, essendo state effettuate le relative prestazioni in un periodo successivo all'abolizione dell'assistenza sanitaria indiretta.

Caso n. 286 – Correttezza sostanziale del giudizio di non idoneità a qualsiasi patente di guida – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino esponendo che, sottoposto dalla Commissione medica locale di Aosta ad accertamento per la conferma della validità della patente di guida categoria B normale, a seguito del quale è risultato non idoneo “per riduzione del campo visivo”, ha successivamente presentato richiesta di conversione in patente di categoria B speciale, ricevendone conferma del giudizio di non idoneità per insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 325 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

L'interessato – preso atto di quanto riferitogli in via preliminare da questo Ufficio, ossia che il succitato articolo non necessariamente prevede, ai fini del conseguimento della patente speciale, il possesso di un campo visivo normale riferito ad entrambi gli occhi, e ribadito che la riduzione del campo visivo che lo riguarda investe il solo occhio destro – ha dichiarato di non comprendere le ragioni del diniego, anche in virtù di quanto espresso nelle premesse del certificato medico, dalle quali risulta, nonostante il giudizio finale nei termini sopradescritti, che il campo visivo posseduto è normale, chiedendo conseguentemente l'intervento del Difensore civico.

Richiesti chiarimenti al Presidente della Commissione, questi, chiarito che la dicitura riportata sul certificato in questione “campo visivo normale” deve considerarsi erronea a causa di un deplorabile refuso di stampa, ha comunicato che in realtà l'istante è risultato affetto da una drastica e grave riduzione del campo visivo ad entrambi gli occhi e non solo all'occhio destro, come potrebbe erroneamente lasciare intendere la locuzione “emianopsia

Capitolo 2

omonima destra”, presente nelle certificazioni esibite dall’interessato in occasione della visita (e riportata nel succitato certificato); ciò in quanto l’aggettivo “destra” non indica l’occhio interessato dalla riduzione del campo visivo, bensì esclusivamente il lato anatomico interessato dall’evento invalidante che aveva colpito l’istante.

L’Ufficio del Difensore civico ha pertanto archiviato la pratica rilevando che – seppure il giudizio sia stato espresso originariamente in un certificato presentante un errore formale, che potrebbe avere marginalmente contribuito a ingenerare nell’interessato l’erronea supposizione di avere titolo per la conferma o il conseguimento di patenti di guida – il giudizio di non idoneità a qualsiasi patente per insussistenza dei requisiti di cui all’articolo 325 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada emesso dalla Commissione medica locale di Aosta risulta adeguatamente suffragato dagli accertamenti clinici eseguiti e dalla loro analisi.

Caso n. 332 – Qual è il momento rilevante per l’individuazione del requisito del possesso della cittadinanza ai fini della stabilizzazione lavorativa? – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Un libero professionista extracomunitario esplicante la propria attività di infermiere a favore dell’Azienda U.S.L. ha richiesto l’aiuto del Difensore civico per verificare la legittimità dell’esclusione del suo nominativo dall’elenco dei soggetti ammessi alla proroga del rapporto contrattuale in essere nelle more dell’espletamento dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato in forza dell’articolo 25 della legge regionale 9/2008, che contiene una particolare disciplina della cosiddetta “stabilizzazione” del personale precario, fondata, secondo quanto dal medesimo informalmente appreso, sulla mancanza del possesso della cittadinanza italiana al momento dell’entrata in vigore della citata legge.

L’Ufficio del Difensore civico, preso atto che l’istante aveva da tempo richiesto la cittadinanza italiana, che era in procinto di essere concessa, ed effettuata una disamina della sopraccitata normativa, a seguito della quale risultavano confermati i dubbi sollevati dall’interessato, giacché il possesso di tale requisito sembra poter essere ragionevolmente ricondotto al momento della futura indizione dei bandi concorsuali, ha acquisito dalla Direzione del Personale, per le vie brevi, la deliberazione del Direttore generale approvativa della rilevazione del personale precario da ammettere alla stabilizzazione.

Nonostante tale deliberazione non contenesse elementi idonei a fugare ogni perplessità, l’istante ha preferito non richiedere nei confronti dell’Azienda l’intervento del Difensore civico, rinunciando, per ragioni di opportunità, alla pretesa di ripristino della legalità violata.

*Capitolo 2***COMUNI CONVENZIONATI****COMUNE DI AOSTA****Caso n. 18 – Nuove disposizioni per scongiurare comportamenti discriminatori nelle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico – Comune di Aosta.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, esponendo di avere acquisito la nota con cui il Comune di Aosta aveva negato alla società che gestisce il servizio di fornitura del gas metano l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico finalizzata ad effettuare l'allacciamento dell'alloggio di proprietà del medesimo alla rete di distribuzione del gas, essendo stato il tratto di strada interessato oggetto di recente completa asfaltatura.

Preso atto che dal diniego di cui sopra, che pur non aveva come destinatario l'istante, conseguiva per il medesimo l'impossibilità di abitare l'immobile in questione, il Difensore civico è intervenuto presso il Dirigente dell'Area n. 1, chiedendogli di relazionare in merito, con indicazione, ove possibile, di eventuali soluzioni volte a permettere all'istante l'allacciamento alla rete del gas.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale è stata presentata una nuova richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, oggetto anch'essa di reiezione, fondata questa volta sul divieto, previsto dalla deliberazione della Giunta comunale 431/2001, di effettuare lavori di scavo nel periodo oggetto della richiesta.

Nel frattempo l'Amministrazione ha emanato una nota interna nella quale si dispone che non venga rilasciata alcuna autorizzazione di occupazione del suolo pubblico nei luoghi e nei periodi in cui le deliberazioni comunali vigenti lo vietano e di riportare negli atti, nei casi in cui il rilascio è consentito, le motivazioni a supporto della deroga.

In esito all'indagine condotta, questo Ufficio ha rilevato che mentre il diniego da ultimo opposto era da ritenersi corretto, in quanto operato applicando e richiamando correttamente la deliberazione della Giunta comunale 431/2001, ostativa al rilascio della medesima nel periodo considerato, non altrettanto poteva dirsi riguardo al provvedimento di diniego originario, caratterizzato da un difetto di motivazione, prendendo inoltre favorevolmente atto delle disposizioni interne nel frattempo adottate dal Comune al fine di evitare possibili comportamenti discriminatori.

Caso n. 32 – Infrazione al Codice della strada per sosta in spazi riservati alla sosta degli autobus – Comune di Aosta.

Un cittadino, nei cui confronti è stato elevato verbale di accertamento di violazione del Codice della strada per aver sostato l'auto in spazio riservato alla fermata degli autobus, ha

Capitolo 2

chiesto al Difensore civico di esaminare la sussistenza delle condizioni di legittimità del provvedimento alla luce dei seguenti rilievi:

– nell’area su cui il veicolo era stato posizionato, pur essendo delineata da striscia gialla con la dicitura bus al centro, non vi era alcuna segnaletica verticale indicante la fermata dell’autobus, neppure i cosiddetti “palini” portanti il numero delle linee di autotrasporto interessate dalla fermata;

– la fermata in questione era del tutto inutilizzata, come da dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria dei servizi di trasporto pubblico nel sub bacino di Aosta e cintura, ove si precisava che nel tratto di strada interessato non è previsto il transito di alcuna linea di trasporto pubblico, né è stata mai autorizzata alcuna fermata di autobus.

A seguito dell’esame della normativa di riferimento è emerso che, a norma del combinato disposto degli articoli 40 C.d.S. e 137 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada (reg. att. C.d.S.), i segnali orizzontali servono per fornire prescrizioni o utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire; essi sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo, quando non siano previsti altri specifici segnali.

Con particolare riferimento alla fermata dell’autobus, l’articolo 352 reg att. C.d.S. dispone che la parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l’apposita segnaletica verticale, la cui apposizione avviene a cura del gestore del servizio, previa intesa con l’Ente proprietario della strada.

Così verificata la rilevanza dell’assenza, nel caso in esame, di ogni segnaletica verticale indicante la fermata dell’autobus, si è posto il problema di individuare la tipologia di segnale verticale da installare per l’ipotesi di autobus urbano, rappresentato nella pratica dal “palino” portante il numero della linea interessata dalla fermata.

Al riguardo, l’articolo 125 reg att. C.d.S. dispone che i simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli riportati nelle figure da II. 100 a II. 231 dell’allegato al Regolamento, tra cui è previsto il simbolo dell’autobus urbano (figure II. 141).

Altro aspetto rilevante della vicenda, è risultato il provvedimento di istituzione della fermata in relazione all’accertata inutilità della stessa.

Sul punto, il Codice della strada, dopo aver disposto all’articolo 37 che l’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento per singoli segnali, fanno capo, nei centri abitati, ai Comuni, precisa al successivo articolo 38 che la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita, reintegrata o rimossa quando sia

Capitolo 2

anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. L'articolo 137 reg. att. C.d.S. aggiunge che i segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali.

Alla luce di quanto sopra e considerato altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo integrativo della norma del Codice della strada violata può essere disapplicato dal Giudice di pace ai sensi dell'articolo 5, legge 2248/1865, allegato E, ove risulti affetto da vizi di legittimità, con conseguente annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice fondata sul provvedimento disapplicato (Cassazione 30 ottobre 2007, n. 22894), questo Ufficio ha illustrato al cittadino, che peraltro aveva nel frattempo proposto ricorso al Giudice di Pace, le possibili ragioni a sostegno dell'opposizione avverso il verbale.

Caso n. 48 – Possibilità per l'Ente di rivedere la decisione di non procedere al rimborso dello skipass autonomamente acquistato dagli interessati – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio il genitore di un minore iscritto al corso di avviamento allo sport (sci alpino) per la stagione 2007/2008, organizzato dall'Amministrazione comunale di Aosta, il quale – esposto di avere acquistato per il proprio figlio lo skipass stagionale e di essere venuto a conoscenza solo successivamente che tale costo era compreso nella quota di iscrizione versata al Comune, che avrebbe provveduto direttamente ad acquistare lo skipass al medesimo prezzo da lui pagato – ha lamentato che l'Amministrazione gli aveva informalmente rappresentato l'impossibilità di ottenere l'asseritamente dovuto rimborso.

L'Amministrazione comunale, interpellata al riguardo, ha formulato le seguenti osservazioni:

- il corso in questione inizia solitamente nel mese di gennaio ed ha un costo per l'utenza pari al 30% circa del costo reale;
- l'informazione ai destinatari relativa a criteri e modalità dei corsi è affidata ad una brochure promozionale e, soprattutto, alla lettera di attivazione del corso, inviata al termine delle iscrizioni a tutti i partecipanti, cui è demandata la regolamentazione specifica delle singole iniziative;
- tale lettera, inviata con congruo anticipo, risulta essere molto chiara e conferisce in ogni caso la possibilità di confutare ogni dubbio, fornendo tutti gli elementi di possibile contatto sia con l'Ente che con il Gestore del corso;

Capitolo 2

– l'accollo, da parte dell'Ente, dell'onere per l'acquisto dello skipass è un beneficio aggiuntivo accordato ai soggetti che, in quanto principianti, non hanno la necessità di fruirne prima dell'avvio del corso, alla semplice condizione di far pervenire al Gestore del corso in tempo utile la Carta *Résident* dell'utente, e risponde nel contempo all'esigenza di ottimizzare l'attività del Gestore;

– non è sostenibile la tesi per cui l'utente possa pagare due volte lo skipass in quanto il prezzo del medesimo è sostanzialmente escluso dal costo posto a carico degli utenti.

Esaminate le rispettive posizioni questo Ufficio ha ritenuto quanto segue.

Posto che l'istante ha operato l'acquisto avendo la conoscenza dei contenuti della predetta brochure, il rinvio operato dalla medesima ad una comunicazione successiva all'iscrizione consigliava di attendere tale comunicazione prima di procedere all'eventuale acquisto dello skipass.

La successiva comunicazione è sufficientemente chiara nel consentire, a coloro che non vi avevano ancora provveduto, di avvalersi dell'acquisto dello skipass da parte della Amministrazione comunale, escludendo nel contempo la possibilità di rimborso da parte dell'Amministrazione dei costi relativi all'acquisto sostenuti dagli utenti.

Attraverso tale nota viene introdotta una diversità di trattamento tra quanti non avevano provveduto autonomamente ad acquistare lo skipass, ammessi a godere di un beneficio aggiuntivo, e quanti invece avevano già effettuato l'acquisto, esclusi dal beneficio.

Il differente trattamento riservato alle due categorie di iscritti al corso trova comunque sufficiente giustificazione, considerato, da una parte, che il beneficio è legato all'avvio del corso, sicché criteri e modalità di concessione sono stati integrati con la citata lettera, e, dall'altra, che la concessione risponde anche all'esigenza di ottimizzare l'attività del Gestore, ferma restando la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivedere la decisione di non procedere al rimborso dello skipass autonomamente acquistato dagli interessati, sulla base di ulteriori considerazioni direttamente ricavabili dal concreto dispiegarsi della vicenda ad esame.

A questo Ufficio non è nota la conclusione della vicenda. Si auspica comunque che – a prescindere dall'eventuale ricorso all'autotutela, che non era dovuto – non sia stato dato corso al manifestato intendimento di sopprimere, sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dall'istante e delle successive precisazioni del gestore del sistema di biglietteria funiviaria, il beneficio accordato, ritenendosi che un'Amministrazione prossima al cittadino debba, piuttosto che eliminare provvidenze da tempo accordate, individuare, ove possibile, modalità di attribuzione delle medesime coerenti con la normativa vigente.

Capitolo 2**Caso n. 116 – Risposta tardiva alla richiesta di ripristino di terreni privati a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici – Comune di Aosta / Comunità montana Mont Emilius.**

Un cittadino, che, su indicazione di questo Ufficio, aveva inviato alla Comunità montana una lettera raccomandata volta ad ottenere, conformemente ad accordi asseritamente intercorsi in precedenza, il ripristino di una proprietà danneggiata a seguito di lavori eseguiti dall'Ente per conto del Comune alcuni anni prima, ha lamentato di non avere ricevuto risposta in merito.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso l'Amministrazione, chiedendo di provvedere all'evasione della succitata nota e di essere tenuto informato.

A distanza di circa venti giorni dall'intervento è pervenuta la risposta da parte del Dirigente dell'Area tecnica.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte dell'istante, si è provveduto ad archiviare la pratica.

Casi nn. 139 e 141 – La Commissione esaminatrice deve osservare le prescrizioni contenute nel bando di concorso – Comune di Aosta.

Su istanza di alcuni candidati ad un concorso pubblico indetto dal Comune esclusi dalla prova orale di accertamento della lingua francese, l'Ufficio del Difensore civico ha esaminato il bando di concorso e la normativa relativa all'espletamento della prova preliminare di accertamento linguistico, nonché i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla prova scritta dell'esame, rilevando che, come rappresentato dagli istanti, in occasione di tale prova gli esaminandi erano stati invitati ad inserire la fotocopia del testo fornito dagli esaminatori per la redazione del riassunto e dell'argomentazione scritta nella busta unitamente all'elaborato da valutare, il tutto in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di Giunta regionale attuative del regolamento regionale 6/1996, espressamente richiamate nel bando di concorso. Infatti sia la deliberazione giuntale 4660/2001 e successive modificazioni, di approvazione del documento concernente le modalità di svolgimento delle prove di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese, sia le guide per il candidato e per l'esaminatore pubblicate nei supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, prevedono espressamente che, al termine della prova scritta dell'esame di accertamento linguistico, il foglio di lavoro venga consegnato separatamente rispetto all'elaborato da valutare e addirittura stracciato dalla Commissione. Ciò al fine di evitare che detto foglio, sul quale i

Capitolo 2

candidati sono ammessi a compiere sottolineature, cerchi, evidenziazioni e vari contrassegni, possa creare le condizioni per il riconoscimento dell'autore del compito da valutare.

Il Difensore civico è quindi intervenuto presso il Direttore del Servizio Personale del Comune di Aosta onde ricevere chiarimenti in merito.

L'Amministrazione interpellata in un primo tempo ha insistito sulla correttezza dell'operato della Commissione esaminatrice rilevando che la stessa, in quanto Commissione di un concorso bandito da Ente locale, non era vincolata alle richiamate disposizioni regionali.

Il Difensore civico ha quindi argomentatamente rappresentato che le citate disposizioni regionali, da ritenersi di per sé operanti anche per il Comune alla luce del testo regolamentare, erano in ogni caso state da quest'ultimo esplicitamente richiamate nel bando di concorso, con efficacia autovincolante, illustrando inoltre come le ragioni indicate dall'Amministrazione a sostegno della scelta compiuta non apparivano idonee a giustificarla neppure da un punto di vista pratico.

Il Direttore del Servizio Personale ha preso buona nota delle osservazioni formulate, comunicando che – pur nel permanere della convinzione della piena difendibilità delle scelte operate dalla Commissione esaminatrice (peraltro non ulteriormente supportata) – le medesime sarebbero state assunte a riferimento dall'Amministrazione comunale nella determinazione delle modalità procedurali dei prossimi concorsi pubblici banditi dal Comune.

L'auspicio che si formula è che, non avendo potuto beneficiare gli istanti di modalità di espletamento della prova coerenti con il quadro normativo vigente, se ne possano avvalere per lo meno i partecipanti ai concorsi futuri.

Caso n. 177 – Corretta l'esclusione da una fornitura di beni in economia per presentazione di offerte plurime – Comune di Aosta.

Una società si è rivolta, per il tramite del proprio rappresentante legale, al Difensore civico esponendo di essere stata esclusa da una procedura in economia, indetta dal Comune ai sensi della legge regionale 13/2006 per la fornitura e l'installazione di materiali e arredi d'ufficio, per aver presentato un'offerta plurima che, pur non prevista nella lettera d'invito, era stata verbalmente autorizzata dal Funzionario competente e dal responsabile del procedimento. Presentata domanda di riammissione fondata su tale circostanza, l'Amministrazione aveva confermato l'esclusione.

Il Difensore civico è quindi intervenuto a più riprese presso il Dirigente dei Servizi finanziari chiedendo chiarimenti e copia degli atti del procedimento, in particolare il verbale di

Capitolo 2

valutazione preliminare delle offerte emesso dalla Commissione di gara e la determinazione dirigenziale di esclusione.

Esaminata la documentazione pervenuta anche alla luce della giurisprudenza dominante in materia – che afferma che il divieto di offerte plurime, avente carattere di regola generale in assenza di diverse disposizioni del bando di gara (o della lettera di invito), discende dal principio di parità dei concorrenti ed è connaturale al concetto stesso di gara – questo Ufficio ha accertato la legittimità della procedura espletata e, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di indicazioni favorevoli alla presentazione di offerte plurime da parte dell'Ente appaltante, ha archiviato la pratica.

Caso n. 215 – È sanzionabile l'apposizione del ticket capovolto per la sosta nelle zone blu? – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che un operatore dell'Azienda Pubblici Servizi Aosta (A.P.S. S.p.A.) aveva accertato a suo carico infrazione al nuovo Codice della strada perché l'autovettura di proprietà del medesimo sostava in zona a pagamento, in difetto di una corretta attivazione del funzionamento del dispositivo prescritto, essendo in particolare il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta capovolto.

Al riguardo l'istante ha riferito che, accortosi dell'accaduto, si recava immediatamente dall'accertatore, che era ancora in loco, ed alla sua presenza provvedeva ad aprire la portiera del veicolo, facendo notare allo stesso che lo scontrino consentiva la sosta; l'accertatore, a dire dell'interessato, anziché annullare la sanzione o illustrare le ragioni che rendevano impossibile procedere all'annullamento, lo invitava a recarsi presso la Polizia municipale di Aosta ove gli veniva successivamente comunicato che il solo modo per contestare l'accertamento era rappresentato dalla proposizione di un ricorso al Presidente della Regione Valle d'Aosta in qualità di Prefetto o al Giudice di Pace.

L'Ufficio del Difensore civico è pertanto intervenuto presso l' A.P.S. S.p.A. chiedendo di relazionare in merito.

Dalla relazione trasmessa è risultato innanzitutto che non vi era contestazione sul fatto che ha determinato l'elevazione della sanzione, ossia sull'apposizione di un biglietto di sosta capovolto che, ove leggibile dall'esterno, avrebbe consentito la sosta oltre il momento dell'accertamento; per il resto, l'Azienda ha confermato che, non essendo il biglietto leggibile dall'esterno, l'irregolare esposizione del medesimo era passibile di sanzione ai sensi dell'articolo 157, comma 6 del nuovo Codice della strada, rilevando inoltre che l'accertatore – autonomo rispetto alla struttura di appartenenza nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa – aveva invitato l'utente a

Capitolo 2

fare ricorso nei tempi e nei modi di legge, aggiungendo che, se chiamato a controdedurre, avrebbe confermato che il biglietto, seppur non visibile dall'esterno, consentiva la sosta.

Nel corso di un successivo incontro questo Ufficio ha rappresentato all'Azienda l'opportunità di valutare la possibilità di annullare l'atto adottato in sede di autotutela, sul presupposto che, se è vero che in generale la violazione della citata norma è integrata dall'irregolare esposizione del biglietto, è anch'è vero che nel caso di specie l'accertatore ha potuto direttamente e personalmente verificare che il prezzo del parcheggio era stato pagato, restando salvaguardata la ragione ispiratrice della norma sanzionatoria, che impone l'esposizione dello scontrino per consentire la verifica del pagamento dovuto.

Pur a seguito della rappresentazione che il ricorso all'autotutela in materia è in via ordinaria escluso, si è convenuto che la specificità del caso in questione, ove non vi è soluzione di continuità tra accertamento e verifica del pagamento dovuto, potesse eccezionalmente giustificare l'esercizio del riesame.

L'atto di accertamento è stato conseguentemente annullato in via eccezionale, previo consenso della Polizia municipale di Aosta.

Caso n. 217 – Inesistenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini atti a giustificare l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia – Comune di Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, proprietario di una porzione di un immobile sito in Aosta, il quale – riferito che l'edificio, a seguito di alcuni importanti lavori eseguiti ai piani superiori, aveva subito danni tali da comprometterne l'integrità strutturale, così da creare una grave situazione di pericolo – ha lamentato di avere più volte segnalato tale situazione all'Amministrazione comunale, senza avere ricevuto risposte in merito.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto presso il Sindaco del Comune di Aosta.

Dai riscontri forniti dal Dirigente comunale competente in materia di edilizia, urbanistica ed espropri è risultato che, in realtà, l'Amministrazione si era interessata al predetto immobile, anche dietro segnalazioni dell'istante, da più di un decennio, effettuando numerosi sopralluoghi atti ad accertare le condizioni dell'edificio, a seguito dei quali era sempre stata esclusa la sussistenza di situazioni di pericolo.

Al fine di verificare le attuali condizioni dell'immobile, è stato comunque disposto un ulteriore sopralluogo.

In esito a tale sopralluogo è risultato confermato che, pur essendo alcune unità immobiliari e soffitte in stato di completo abbandono, con conseguente necessità di un'importante

Capitolo 2

manutenzione, peraltro già sollecitata ripetutamente ai proprietari, e pur rilevandosi la presenza di distacchi di intonaco e crepe, l'immobile in questione non era interessato da danni tali da comprometterne l'integrità strutturale.

Preso atto della confermata inesistenza di gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini, che avrebbero legittimato e legittimerebbero l'esercizio, da parte del Sindaco, del potere eccezionale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 235 – Migliorare la definizione di adeguatezza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Un inquilino residente, unitamente al figlio minore, in un alloggio di edilizia residenziale pubblica avente superficie superiore a 45 metri quadri, dotato di una sola camera da letto, dopo avere riferito di avere recentemente chiesto all'Azienda pubblici Servizi di Aosta, al fine di evitare la promiscuità con il figlio, il cambio dell'alloggio, ricevendone un diniego anche per avere l'appartamento assegnato una metratura adeguata ad un nucleo familiare di due persone, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio il competente Dirigente, premesso che l'Amministrazione civica, al fine di risolvere situazioni di disagio abitativo dovute a sovraffollamento e sottoutilizzo, ha previsto la realizzazione della mobilità graduale mediante approvazione di elenchi di assegnatari aspiranti al cambio alloggio, formati secondo indirizzi, criteri e requisiti approvati dal Consiglio comunale, ha riferito che la condizione di sovraffollamento è stata ivi determinata in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, che stabilisce la grandezza minima di ogni alloggio in rapporto alla composizione del nucleo familiare. Poiché nel caso di specie l'alloggio assegnato deve considerarsi adeguato ai sensi di legge, in quanto per un nucleo di due persone la superficie minima prevista dalla suddetta norma è pari a 40 metri quadri, il Dirigente, pur riconoscendo che l'alloggio non è consono alle esigenze del nucleo familiare, composto da madre e figlio (e non da marito e moglie), ha concluso che l'Amministrazione non avrebbe potuto prendere in considerazione situazioni connotate dal disagio rappresentato se non in presenza di una modificazione della legge regionale che tenesse in conto, ai fini della definizione di alloggio adeguato, oltre che la superficie utile netta, anche il numero minimo di vani.

Verificata la portata della citata disposizione e rilevata, conseguentemente, la conformità della posizione assunta dal Comune e dall'Azienda che ne dipende alla normativa vigente, questo Ufficio ha successivamente formulato alla Regione autonoma Valle d'Aosta una

Capitolo 2

proposta di innovazione normativa volta a ridefinire l'adeguatezza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche in funzione del numero minimo dei vani.

Caso n. 241 – Obbligo di contestare gli episodi di circolazione sui marciapiedi di veicoli non autorizzati e sensibilizzazione degli operatori – Comune di Aosta.

Su istanza di un cittadino che si è rivolto al Difensore civico lamentando che nella città di Aosta spesso le biciclette circolano illecitamente sui marciapiedi riservati ai pedoni ed utilizzano gli attraversamenti pedonali, urtando i pedoni o comunque disturbando il loro camminamento, questo Ufficio è intervenuto presso il Comando della Polizia municipale del Capoluogo regionale per segnalare il problema.

Il Comandante della Polizia locale – dopo aver dato atto dell'esistenza dell'obbligo di contestare, da parte del Corpo di Polizia locale, gli episodi di circolazione sui marciapiedi di veicoli non autorizzati – ha assicurato che comunque avrebbe sensibilizzato al riguardo il personale preposto alle funzioni esterne di viabilità, emanando appropriate direttive.

Il Comandante ha inoltre per completezza comunicato che il Ministero dei Trasporti ha autorizzato in via sperimentale la circolazione sui marciapiedi, alla stregua di pedoni, dei cosiddetti “segway”, mezzi di locomozione a due ruote elettrici autobilanciati per trasporto di persone.

Caso n. 267 – Legittimità della sanzione amministrativa comminata per errata comunicazione della superficie degli impianti pubblicitari – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Si è rivolto a questo Ufficio il rappresentante legale di un'impresa commerciale che – esibito un avviso di accertamento emesso dall'Azienda pubblici Servizi di Aosta portante la richiesta di pagamento dell'imposta per il 2007 relativa all'utilizzo di impianti pubblicitari (insegne) per una superficie pari a 6 metri quadri, comprensiva di sanzioni pecuniarie – ha revocato in dubbio la legittimità del provvedimento per insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, contestando in particolare la descrizione degli impianti pubblicitari contenuta nell'avviso.

Esaminata la documentazione prodotta, l'Ufficio del Difensore civico ha richiesto al Direttore generale dell'Azienda una relazione contenente l'indicazione analitica degli elementi considerati al fine del calcolo dell'imposta.

Dall'analisi e dalla valutazione della relazione trasmessa è risultato che l'accertamento è stato correttamente eseguito dall'Azienda, che, in applicazione dell'articolo 8 del decreto

Capitolo 2

legislativo 507/1993, ha richiesto in pagamento la tassa relativa all'esposizione di quattro insegne non dichiarate, oltre alle sanzioni per omessa denuncia (effettivamente non presentata) e omesso pagamento dell'imposta, come previsto dagli articoli 12 e 23 del menzionato decreto legislativo, più interessi legali, mentre è stato ulteriormente verificato che la fattispecie non poteva comunque rientrare nell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1 bis dello stesso testo normativo per le insegne di esercizio di attività commerciali che contraddistinguono esclusivamente la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, in quanto le insegne in questione, oltre ad indicare il nome della ditta, riportavano anche diciture volte a pubblicizzare i beni commercializzati all'interno dell'esercizio.

Caso n. 279 – Ritardi nella verifica della regolare collocazione di banchi del mercato – Comune di Aosta.

Su istanza di un cittadino, che si è rivolto al Difensore civico in qualità di amministratore condominiale e in rappresentanza del condominio, questo Ufficio è intervenuto presso il Comune onde sollecitare l'evasione di una nota, inviata l'anno precedente, con cui l'istante aveva segnalato alcuni aspetti pregiudizievoli per i condomini e l'incolumità pubblica in relazione alla collocazione assunta da alcune bancarelle nell'area mercatale di Aosta.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il Servizio competente ha comunicato sollecitamente l'avvenuto riscontro alla suddetta nota, dando atto dell'avvio di apposito procedimento amministrativo volto a verificare le criticità segnalate, in esito al quale è stata riscontrata la regolare collocazione dei banchi rispetto alla segnaletica orizzontale all'uopo predisposta sull'asfalto, nonché la sussistenza di uno spazio sufficiente a consentire l'accesso degli autoveicoli alle autorimesse condominiali. L'Amministrazione ha comunicato altresì che la planimetria dell'area mercatale era stata sottoposta al vaglio del Comando regionale dei Vigili del Fuoco per le verifiche inerenti alla sicurezza pubblica, con esito positivo.

Preso atto dell'eshaustività della risposta fornita dall'Amministrazione, che meglio avrebbe potuto essere resa direttamente all'interessato, senza necessità dell'intervento del Difensore civico, e in assenza di ulteriori osservazioni da parte del condominio, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Casi nn. 308 e 309 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Capitolo 2**COMUNE DI CHARVENSOD****Caso n. 17 – Il termine indicato nella D.I.A. per l'ultimazione dei lavori decorre dal rilascio del nulla osta – Comune di Charvensod.**

In relazione ad una pratica già seguita dal Difensore civico e risoltasi positivamente, con rilascio, da parte del Comune, del nulla osta alla realizzazione dell'opera oggetto di D.I.A., è pervenuta per conoscenza una nota con cui il cittadino chiedeva all'Amministrazione comunale di poter dilazionare il termine di ultimazione lavori originariamente indicato nella D.I.A.

Successivamente il richiedente ha riferito che, pur non avendo ricevuto formale risposta, il tecnico comunale gli aveva verbalmente confermato che, stante il nulla osta rilasciato nel settembre 2007, il periodo di un anno indicato nella D.I.A. per la conclusione dei lavori doveva intendersi decorrente dalla data del nulla osta, con possibilità di realizzare l'opera denunciata sino al settembre 2008. L'istante si è dichiarato soddisfatto della risposta, essendo suo intendimento svolgere i lavori nella primavera 2008.

Il Difensore civico ha quindi provveduto all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione, per conoscenza, al Comune.

COMUNE DI CHÂTILLON**Caso n. 185 – Concesso infine in sede di autotutela l'assegno di maternità – Comune di Châtillon.**

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d'Aosta ha lamentato che l'assegno di maternità richiesto a seguito della nascita del figlio non gli era stato concesso dall'Amministrazione in quanto la carta di soggiorno non era stata presentata nei termini previsti dalla legge.

Verificato che all'atto della domanda l'istante aveva allegato la ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta della carta di soggiorno, che, avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Questura entro 90 giorni, vale a dire in data anteriore al termine perentorio normativamente previsto per la presentazione della domanda di assegno e che questi aveva consegnato all'Ente concedente copia della carta di soggiorno, rilasciata con validità a far data dalla richiesta, il giorno immediatamente successivo a quello della consegna materiale del documento, l'Ufficio del Difensore civico ha chiesto all'Amministrazione chiarimenti in merito.

Il Responsabile dei Servizi sociali, rilevato che il provvedimento di diniego era stato assunto sulla base di un parere reso dagli Uffici periferici dell'I.N.P.S., competente in ordine

Capitolo 2

all'erogazione del contributo, e dopo avere appurato che altri Comuni si comportavano allo stesso modo, ha comunicato che l'Amministrazione, vista la complessità della materia, avrebbe comunque provveduto, nella consapevolezza che nessun ritardo era imputabile alla richiedente, a formulare un quesito specifico al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito di ulteriori approfondimenti è risultato che la conclusione raggiunta risultava contraddetta proprio da una circolare emanata dall'I.N.P.S., relativamente all'assegno di maternità a carico dello Stato, secondo la quale si sarebbe dovuto sospendere il pagamento dell'assegno, così come il termine di conclusione del relativo procedimento, sino alla ricezione della copia della carta di soggiorno, verificata la quale si sarebbe potuto validamente concludere il procedimento con la concessione del beneficio richiesto. Tenuto conto delle indicazioni ivi contenute – che pur non essendo vincolanti per il Comune, avendo ad oggetto l'assegno di maternità concesso dall'I.N.P.S., potevano costituire autorevole parametro di riferimento, dal momento che le norme che riguardano le due provvidenze, pur contenute in fonti diverse, sono sostanzialmente identiche – ed osservato che la soluzione ivi prospettata appariva condivisibile anche alla luce delle osservazioni formulate in precedenza, l'Ufficio del Difensore civico ha suggerito all'Amministrazione di valutare l'opportunità di riesaminare in sede di autotutela la decisione assunta mediante la concessione dell'assegno all'istante.

Il Comune, che in un primo tempo aveva ritenuto di dover controdedurre al riguardo, ha infine trasmesso il provvedimento con cui, aderendo all'invito formulato, ha correttamente provveduto, in ciò supportato anche da un ulteriore parere reso dalla Sede centrale dell'I.N.P.S. e dall'interpretazione nel frattempo fornita dal Dipartimento Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad annullare il provvedimento originario concedendo l'assegno di maternità, di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'istante, che ha quindi potuto godere, sia pure in ritardo, di quanto gli spetta.

COMUNE DI FÉNIS**Caso n. 52 – Il Comune esenta dal pagamento per il servizio di acquedotto un'utenza sfornita d'acqua potabile – Comune di Fénis.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino riferendo di aver ricevuto dall'Amministrazione comunale l'esenzione dal pagamento per gli anni 2006 e 2007 delle somme dovute per il consumo dell'acqua potabile, relative ad un immobile di sua proprietà, con apposizione a suo carico esclusivamente delle spese relative allo scarico in fognatura e della quota per la depurazione, sul presupposto che nel periodo considerato, in conseguenza di alcuni lavori effettuati alla sede stradale, l'acqua fornita risultava non potabile.

Capitolo 2

L'istante sollevava dubbi in merito alla legittimità di tale richiesta in quanto non riteneva di dover pagare, neppure in parte, un servizio del quale non aveva mai effettivamente potuto usufruire.

Il Difensore civico è intervenuto per le vie brevi presso il Segretario comunale, che, dopo aver fornito alcuni chiarimenti ha riferito che avrebbe investito della questione gli amministratori.

Successivamente la pratica si è conclusa positivamente, avendo il Sindaco trasmesso a questo Ufficio copia della deliberazione della Giunta comunale con cui l'interessato viene esentato da qualsiasi pagamento per il servizio di acqua potabile relativo agli anni 2006 e 2007.

Caso n. 95 – Intervenuta l'accettazione dell'indennità non trova applicazione la nuova disciplina più favorevole agli espropriati – Comune di Fénis.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino espropriato di alcuni terreni da parte del Comune, chiedendo chiarimenti in ordine alla procedura seguita dall'Amministrazione per la realizzazione dei lavori stradali in relazione all'intervenuta offerta – e relativa accettazione – prima dell'emanazione del decreto di esproprio, sul presupposto che la legge finanziaria per il 2008, entrata in vigore successivamente all'accettazione dell'indennità e precedentemente all'adozione del decreto, ha introdotto un regime di calcolo dell'indennità più favorevole per gli espropriati.

Esaminata la documentazione fornita dall'istante ed effettuati i necessari approfondimenti, l'Ufficio è giunto alle seguenti conclusioni, che sono state comunicate all'interessato.

La normativa statale, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevede due diverse procedure per addivenire all'espropriazione.

La prima, quella ordinaria (articolo 20), in base alla quale la determinazione dell'indennità precede il decreto di esproprio, o meglio in base alla quale il proprietario può pronunciarsi sull'indennità determinata prima dell'emanazione del decreto di esproprio; la seconda, prevista in casi di urgenza, (articolo 22) in base alla quale il decreto di esproprio è emanato e addirittura eseguito senza che il proprietario abbia avuto la possibilità di interloquire sull'indennità.

La procedura ordinaria è certamente più garantista per l'espropriando, tanto che se il decreto di esproprio non è preceduto dalla determinazione dell'indennità la dottrina ritiene che sia illegittimo.

Capitolo 2

Essendo la prima una procedura più favorevole per il privato, alla seconda si può ricorrere soltanto allorché sussistono determinati presupposti, ovvero allorché l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle procedure ordinarie.

Quanto alla normativa regionale (legge regionale 11/2003 ed in particolare gli articoli 17, 18, 19, 24 e 25), la medesima sembra avere previsto un'unica procedura, corrispondente a quella prevista in via di eccezione dalla normativa statale.

Il Comune ha adottato una procedura riconducibile a quella prevista in via ordinaria dal legislatore statale, piuttosto che a quella delineata dalla legge regionale, con ciò garantendo maggiormente gli espropriandi, che hanno potuto accettare (o meno) l'indennità di espropriazione prima della pronuncia del decreto, ed in questo senso non sembra avere proceduto in modo incompatibile a quanto previsto dalla legge regionale (si veda anche il rinvio operato dagli articoli 23 e 36 della citata legge alle disposizioni statali), tanto più che dagli atti sembra emergere che l'Amministrazione aveva gli elementi per pronunciare l'espropriazione al momento dell'offerta dell'indennità, con la conseguenza che il decreto di espropriazione non risulta essere affetto da illegittimità.

Ciò che più rileva è, comunque, che, a prescindere dalla legittimità del decreto di esproprio, la nuova disposizione che novella l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica citato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della precedente disciplina, contenuta nel comma 89 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in vigore dal 1° gennaio 2008) è applicabile, per espressa disposizione dell'articolo 90, a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. A ciò dovrebbe conseguire che nel caso di specie, in cui era già intervenuta accettazione, che per legge è irrevocabile (v. articolo 20, comma 5), non potrebbe in ogni caso trovare applicazione la nuova disciplina.

COMUNE DI SARRE**Caso n. 87 – L'Amministrazione rende edotto l'interessato dello stato di una procedura espropriativa – Comune di Sarre.**

Si è rivolto al Difensore civico un soggetto interessato da una procedura espropriativa avviata dal Comune nel 2003 per realizzare lavori di allargamento di una strada comunale, già ultimati, al fine di acquisire informazioni circa lo stato della pratica, non avendo ricevuto comunicazione alcuna a far data dal maggio 2005, allorché l'Amministrazione lo aveva reso edotto delle determinazioni assunte dalla Giunta in ordine alle osservazioni presentate nei confronti del progetto, né tanto meno il pagamento di alcuna indennità.

Capitolo 2

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto chiedendo al Sindaco una relazione in merito allo stato della pratica e ai probabili tempi di definizione della stessa.

Sollecitamente è pervenuta la relazione richiesta, nella quale vengono illustrati analiticamente gli adempimenti effettuati e lo stato istruttorio, con precisazione dei tempi indicativi di trasmissione della pratica alla Regione autonoma Valle d'Aosta, competente a svolgere alcune rilevanti fasi della procedura, soggetta ancora alla disciplina previgente, essendo stata approvata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera in epoca precedente all'entrata del nuovo Testo unico in materia di espropriazioni.

Preso atto dei contenuti della risposta, dalla cui analisi non sono emersi vizi della procedura, l'Ufficio del Difensore civico ha provveduto ad informare l'istante, che non ha avanzato obiezioni riguardo ai chiarimenti forniti.

COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE**COMUNITÀ MONTANA MONT ÉMILIUS**

Caso n. 116 – Comunità montana Mont Émilius – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Aosta.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 50 – Tempestività nell'erogazione di un acconto del rateo di pensione concesso in via eccezionale – I.N.P.S.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che – presentata all'Istituto nazionale Previdenza sociale – Sede di Aosta domanda di assegno ordinario di invalidità – al termine di un faticoso itinerario istruttorio l'Istituto aveva accertato all'inizio del corrente anno il diritto alla prestazione a far data dall'aprile 2007, come riferitogli informalmente dal competente Ufficio, il quale gli comunicava altresì che non avrebbe percepito alcun trattamento sino al mese di marzo.

L'istante ha quindi chiesto al Difensore civico, anche in considerazione delle gravi condizioni economiche nelle quali versava e del tempo intercorso dalla presentazione della suddetta domanda, di verificare la possibilità di ottenere una più celere erogazione del trattamento spettantegli o il pagamento di un acconto che gli permettesse di far fronte alle esigenze di vita immediate.

Capitolo 2

Il Difensore civico è quindi subito intervenuto presso l'Istituto, rappresentando per le vie brevi la vicenda ai referenti della pratica, che, rilevata la materiale impossibilità di un'erogazione immediata del rateo di pensione e degli arretrati (questi ultimi anche a causa della necessità di operare una compensazione con l'indennità di disoccupazione nel frattempo percepita dall'interessato), con sollecitudine comunicavano, a seguito delle dovute verifiche, la disponibilità dell'Ente ad erogare in via eccezionale un acconto, previa presentazione di richiesta motivata da parte dell'istante.

Di quanto sopra è stato informato il richiedente, che ha successivamente confermato l'intervenuta tempestiva erogazione dell'acconto richiesto.

Caso n. 63 – Collaborazione interistituzionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Questura di Aosta.

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino extracomunitario, riferendo che, presentata da circa sei mesi richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non aveva avuto notizie in merito allo sviluppo del procedimento.

L'Ufficio del Difensore civico ha chiesto, per le vie brevi, la collaborazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta per conoscere lo stato del procedimento, con particolare riferimento ai tempi indicativi di conclusione del medesimo; ciò anche in considerazione dell'urgenza rappresentata dall'interessato, che aveva dichiarato di necessitare del documento richiesto per potersi recare nel Paese di origine ad assistere il padre malato.

Successivamente l'Ufficio Immigrazione ha comunicato che il documento richiesto era stato consegnato all'interessato decorsi una quarantina di giorni dall'intervento dell'Ufficio del Difensore civico.

Caso n. 91 – Dichiarazione di perdita di possesso di motoveicolo e prova della proprietà del mezzo – Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.).

Su istanza di un cittadino, questo Ufficio ha esaminato una complessa vicenda inerente al trasferimento di un motoveicolo rispetto al quale l'istante, nonostante riferisse di averlo ceduto ad un terzo soggetto e di averne perso disponibilità e documentazione di circolazione, continuava a ricevere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, atti di contestazione per omesso versamento della tassa di proprietà. Recatosi al P.R.A. di Aosta per rendere dichiarazione di perdita di possesso al fine dell'esonero dal pagamento della tassa di proprietà ai sensi dell'articolo 5, comma 37, legge 53/1987, l'interessato veniva informato che dalla visura

Capitolo 2

cronologica relativa al veicolo lo stesso non risultava essere proprietario del bene, bensì attore, con conseguente impossibilità di ricevere la dichiarazione di perdita di possesso.

Poiché dalla visura cronologica del mezzo, prodotta dall'istante, risultava altresì trascritta una sentenza in data 31 gennaio 1994 di cui questi non sapeva riferire il contenuto, al fine di ricostruire la vicenda giuridica in questione l'Ufficio del Difensore civico ha acquisito copia informale di tale pronuncia, con cui era stato accertato l'acquisto del motoveicolo da parte del cittadino ~~P~~istante nel dicembre 1989 senza trascrizione dell'atto di trasferimento.

Poiché nel febbraio 1991 il mezzo era stato ceduto dall'istante a terzi, nuovamente senza segnalazione alcuna al P.R.A., l'interessato aveva proposto domanda giudiziale volta ad accertare la proprietà del veicolo in capo al suo avente causa. Di qui la qualifica di attore risultante dalla visura cronologica rilasciata dal P.R.A. La domanda giudiziale, tuttavia, non era stata accolta dal Giudice che, con una sentenza del 1999, non trascritta nel pubblico registro automobilistico, aveva rigettato la pretesa attorea per mancanza di prova, confermando la proprietà della moto in capo all'istante.

Così ricostruito lo stato giuridico del veicolo, l'Ufficio del Difensore civico ha contattato per le vie brevi il Direttore dell'Ufficio P.R.A. di Aosta il quale, verificata la mancata trascrizione della sentenza da ultimo citata, ha confermato la possibilità di procedere alla dichiarazione di perdita di possesso previa trascrizione della citata pronuncia.

Caso n. 94 – Assistenza nel procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Questura di Aosta.

Ha richiesto l'intervento di questo Ufficio un cittadino extracomunitario, riferendo che – presentata da lungo tempo richiesta di rilascio della carta di soggiorno per il coniuge ed i figli minori conviventi e fornita la documentazione integrativa richiesta – non aveva, a distanza di circa un mese e mezzo, avuto notizie in merito allo sviluppo del procedimento.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall'istante, ha chiesto la collaborazione della Questura di Aosta per conoscere lo stato del procedimento per il rilascio del documento in questione, con particolare riferimento ai tempi indicativi di conclusione del medesimo; ciò anche in considerazione dell'urgenza rappresentata dall'interessato, che aveva evidenziato che uno dei figli, riconosciuto invalido civile, non avrebbe potuto percepire l'indennità di frequenza scolastica sino alla consegna del suddetto documento.

Il competente Ufficio ha prontamente comunicato che il procedimento era concluso e che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – documento che ha sostituito la carta di soggiorno – era in attesa di produzione presso l'Istituto poligrafico di Roma,

Capitolo 2

condizionato dall'enorme mole di lavoro, precisando che il Ministero degli Interni avrebbe con tempestività notiziato l'istante per il ritiro del documento presso la Questura di Aosta.

L'Ufficio Immigrazione ha successivamente comunicato che, decorsi una cinquantina di giorni, il documento richiesto è stato materialmente consegnato all'interessato.

Casi nn. 181 e 228 – L'indennità di disoccupazione di cui si lamenta la mancata erogazione in parte è stata liquidata ed in parte non è dovuta – I.N.P.S.

Su istanza di un soggetto che, oltre a richiedere indicazioni in ordine ad Enti e Agenzie di collocamento lavorativo, lamentava di non aver ottenuto l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività negli anni 2006 e 2007, l'Ufficio del Difensore civico, acquisita la documentazione relativa alla domanda di disoccupazione agricola presentata per l'anno 2007, ha accertato, sulla base della normativa vigente in materia, l'assenza dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento speciale per lavoratori agricoli, nonché la mancanza dei presupposti per l'applicazione del regime di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, per il quale sono necessari almeno 68 giornate lavorative. Con riferimento all'anno 2006 l'Ufficio del Difensore civico, verificata per le vie brevi presso l'I.N.P.S. l'avvenuta erogazione dell'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori edili per un periodo di 90 giorni, ha successivamente richiesto all'Istituto chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'indennità così corrisposta in relazione all'ulteriore doglianza del cittadino per cui la durata dell'indennità avrebbe dovuto essere pari a 6 mesi. Verificato, anche alla luce dei dati forniti dall'Ente interpellato relativamente alla posizione contributiva dell'istante, che nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non aveva maturato le 52 settimane contributive necessarie per l'accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria avente una durata pari a 6 mesi, la pratica è stata archiviata.

Caso n. 205 – Applicabilità a coniugi dotati di doppia cittadinanza degli istituti normativi previsti a tutela della maternità in caso di adozione internazionale perfezionata in uno Stato estero – I.N.P.S.

Un lavoratore valdostano dipendente da privati in procinto di divenire genitore adottivo di un minore straniero si è presentato all'Ufficio del Difensore civico per ricevere indicazioni in merito all'applicabilità degli istituti normativi previsti a tutela della maternità in caso di adozione internazionale perfezionata all'estero, avendo i coniugi, dotati di doppia cittadinanza, esperito la relativa procedura in Francia. Infatti l'I.N.P.S. – Sede di Aosta, cui si era rivolto per ottenere preventivamente chiarimenti in merito all'indennità di congedo di maternità, l'aveva informalmente portato a conoscenza che l'Istituto avanzava dubbi in

Capitolo 2

merito alla spettanza del beneficio precedentemente alla trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile ed in mancanza di autorizzazione all'ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali (C.A.I.).

Posto che aveva verificato che il predetto organismo non è competente in merito al rilascio di autorizzazione a favore di minori adottati sulla base di una normativa straniera, perfezionandosi l'adozione al momento dell'ingresso dell'adottato in territorio francese, l'interessato ha chiesto al Difensore civico un esame della vicenda.

Analizzata la fattispecie alla luce della normativa vigente in materia di adozioni internazionali e di tutela della maternità, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che la citata indennità debba essere riconosciuta a far data dalla regolare entrata del minore in Italia, indipendentemente dalla trascrizione del provvedimento adottivo nei registri di stato civile e da un'autorizzazione rilasciata dalla C.A.I.

L'istante, notiziato al riguardo, ha successivamente comunicato che la Sede di Aosta dell'I.N.P.S. l'aveva informato in via ufficiosa che avrebbe provveduto ad attribuire l'indennità di congedo di maternità sulla base di documentazione validamente attestante l'ingresso del figlio adottato in territorio italiano e in famiglia, ritenendo in tal modo soddisfatte le condizioni sostanziali per l'attribuzione del beneficio.

Condividendosi la soluzione individuata dall'Ente competente all'erogazione dell'indennità, la pratica è stata archiviata senza intervenire direttamente presso l'I.N.P.S.

Caso n. 246 – Pronta rimessa in pagamento dell'assegno a favore dei nuclei con almeno tre figli minori – I.N.P.S.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino che – esibita una nota con cui il competente Comune gli aveva comunicato l'avvenuta concessione per l'anno 2007 dell'assegno previsto a favore dei nuclei con almeno tre figli minori dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – ha rappresentato di non avere ricevuto il pagamento dell'assegno da parte dell'I.N.P.S., Ente competente in ordine all'erogazione.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta dall'istante e accertato che l'articolo 20, comma 4 del decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 dispone che l'I.N.P.S. provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre, è intervenuto, essendo il termine in questione già scaduto, chiedendo al Direttore della Sede I.N.P.S. di Aosta di effettuare le necessarie verifiche.

A seguito di tali verifiche è risultato che:

Capitolo 2

- non essendo a conoscenza delle coordinate bancarie del beneficiario, l'I.N.P.S. dispose il pagamento a mezzo di assegno bancario, che venne emesso in data anteriore alla scadenza del termine di cui sopra;
- tale assegno non venne recapitato per essere il destinatario sconosciuto a Poste italiane S.p.A.

A seguito dell'intervento del Difensore civico l'I.N.P.S., che intanto aveva ricevuto in restituzione le somme di cui all'assegno non recapitato dalla banca emittente, ha tempestivamente rimesso in pagamento l'importo dovuto tramite bonifico bancario sul conto corrente nel frattempo fornito dal beneficiario.

Caso n. 301 – Ripristino tempestivo dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione sospesa – I.N.S.P.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino esponendo che l'I.N.P.S. – Sede di Aosta, che gli aveva attribuito l'indennità di disoccupazione, dopo avergli liquidato due mensilità, aveva successivamente sospeso l'erogazione del beneficio. Ciò in quanto l'Istituto, che aveva accolto la richiesta di concessione sulla base di una dichiarazione dell'istante provvisoriamente sostitutiva di apposita dichiarazione da rendersi da parte del datore di lavoro che lo aveva licenziato, necessitava di acquisire i relativi dati, nel frattempo non forniti da quest'ultimo.

Avendo riferito il cittadino che, pur essendogli stato comunicato in via informale che l'Ente avrebbe provveduto autonomamente a reperire tali dati, a distanza di due settimane circa l'erogazione dell'indennità non era ancora stata ripristinata, con aggravamento delle sue già precarie condizioni economiche, questo Ufficio, esaminata la documentazione prodotta e valutata l'urgenza della situazione, nella stessa giornata ha contattato per le vie brevi il referente della pratica, che ha assicurato che la medesima era in corso di definizione, con conseguente pagamento, nei prossimi giorni, dell'assegno.

A seguito della conferma, da parte dell'istante, dell'intervenuto pagamento, l'Ufficio del Difensore civico, preso atto della positiva conclusione della vicenda, ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 333 – Liceità del recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio? – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Ricevuto il decreto di liquidazione definitiva di pensione a distanza di circa 11 anni dalla cessazione dal servizio e appreso informalmente dall'Istituto previdenziale che il trattamento

Capitolo 2

liquidato in via definitiva era inferiore a quello provvisorio, con conseguente necessità di recupero dell'indebito pensionistico, un ex dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha chiesto consulenza all'Ufficio del Difensore civico in merito alla disciplina della ripetibilità delle somme dovute a conguaglio dal pensionato.

A seguito del richiesto esame è risultato quanto segue.

La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 162 e 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, a norma dei quali, mentre in caso di revoca della pensione definitiva il trattamento indebitamente erogato non può essere recuperato, fatto salvo il caso di dolo dell'interessato, in caso di indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio le relative somme debbono invece essere recuperate.

In realtà, a fronte della enorme dilatazione dei tempi necessari per l'erogazione della pensione definitiva e del conseguente rischio, per il pensionato, di dover restituire un debito di rilevante entità, la giurisprudenza ben presto si interrogò sulla possibilità per il decorso del tempo di incidere sulla citata disciplina fino al punto di rendere irripetibili le somme che, a causa della provvisorietà della loro erogazione, sono soggette a recupero. In esito ad un travagliato itinerario le Sezioni Riunite della Corte dei conti sono intervenute in materia con sentenza n. 7/2007/QM, laddove si afferma che, in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'articolo 162, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta nella legge 241/1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione.

Si è quindi riferito all'interessata che dall'analisi della normativa condotta alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sembrano sussistere fondati elementi per sostenere l'irripetibilità delle somme ricevute in eccesso in via provvisoria, evidenziando peraltro che il permanere del dibattito sulla ripetibilità o meno delle somme dovute a conguaglio nei più recenti orientamenti delle Sezioni regionali della Corte dei Conti fa ritenere quantomeno incerta l'adesione spontanea dell'Amministrazione a quanto sostenuto dall'indirizzo più autorevole.

Preso atto di quanto sopra, il cittadino ha riferito che avrebbe atteso la comunicazione del provvedimento di recupero per poi determinarsi in merito.

Caso n. 343 – Sugli effetti del silenzio-rigetto formatosi a seguito di ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento – I.N.P.S.

Capitolo 2

Su istanza di un cittadino, destinatario, nel 2007, di un verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive emesso dall'I.N.P.S. di Aosta avverso il quale l'istante aveva presentato ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 47, legge 88/1989, ricevendo successivamente, in data 4 ottobre 2008, cartella esattoriale di pagamento in esecuzione del provvedimento impugnato, questo Ufficio ha esaminato la vicenda esposta.

Analizzata la normativa vigente in materia, si è riferito all'interessato che, decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che la Commissione competente si sia espressa in merito, sul gravame deve intendersi formato il silenzio-rigetto, idoneo a consentire l'esercizio dell'azione giudiziaria avanti il Giudice del Lavoro ai sensi degli articoli 442 e successivi del Codice di procedura civile.

Poiché l'I.N.P.S. ha dato esecuzione al provvedimento, procedendo all'iscrizione a ruolo del relativo importo, per contestare il pagamento richiesto, l'istante deve ora proporre necessariamente, non avendo impugnato in via giurisdizionale il verbale di accertamento, opposizione alla cartella esattoriale ai sensi dell'articolo 24, decreto legislativo 46/1999 a mezzo di ricorso al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto, senza ulteriormente attendere l'esito del gravame amministrativo a suo tempo presentato.

Preso atto delle indicazioni ricevute, il richiedente ha riferito che avrebbe valutato l'opportunità di opporsi in sede giudiziale.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Caso n. 22 – Chi aspira al trasferimento in un posto ha accesso agli atti con cui è stata attuata la mobilità mediante passaggio diretto di altro dipendente? – Presidenza della Regione.

Un dipendente comunale, dopo aver presentato alla Direzione Sviluppo organizzativo domanda di mobilità intercomparto onde essere trasferito presso l'Amministrazione regionale, ricevendo nota di riscontro con la precisazione che la domanda avrebbe conservato validità per un anno, era venuto a conoscenza della deliberazione con cui la Giunta regionale richiedeva ad un Ente del comparto unico regionale la mobilità di altro dipendente ai fini dell'assegnazione del posto da questi ambito. Il secondo dipendente veniva quindi assegnato al posto in questione.

L'istante avanzava richiesta di accesso alla documentazione relativa alla procedura di assegnazione del posto di lavoro cui aspirava, ma la richiesta veniva rigettata sul presupposto della ritenuta carenza di legittimazione.

Capitolo 2

Il Difensore civico, adito, ai sensi dell'articolo 25, legge 241/1990, richiamato dall'articolo 43, legge regionale 19/2007, per il riesame del provvedimento di diniego dell'accesso adottato dalla Direzione Sviluppo organizzativo, è intervenuto presso la citata Direzione con richiesta di indicare eventuali soggetti controinteressati all'accesso al fine di provvedere alla comunicazione del ricorso. La struttura interpellata ha confermato la propria valutazione di carenza di legittimazione all'accesso sul rilievo che la procedura di mobilità applicata al caso concreto era quella del cosiddetto "passaggio diretto", da ritenersi completata in presenza della domanda dell'interessato e del consenso di entrambe le Amministrazioni coinvolte, senza necessità di valutazioni comparative, con conseguente inesistenza di soggetti controinteressati.

Esaminata la normativa di riferimento e compiuti gli opportuni approfondimenti giurisprudenziali, valutati altresì gli orientamenti espressi dalla Commissione per l'accesso, il Difensore civico si è determinato in senso favorevole all'accesso dell'istante alla documentazione richiesta in quanto l'interesse conoscitivo che giustifica il diritto di accesso è più ampio della legittimazione all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, configurandosi in capo a chi possa vantare un interesse personale e qualificato, differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, all'ostensione della documentazione amministrativa, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica e da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza dell'azione giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

In attuazione di tali principi, il Difensore civico ha ritenuto che l'istante fosse titolare di un interesse alla conoscenza dei documenti relativi alla mobilità intercompartimentale attuata per la copertura del posto cui aspirava, come comprovato dalla domanda di trasferimento da questi avanzata e dal fatto che l'Amministrazione ricevente aveva dichiarato tale domanda efficace sino ad un anno dalla sua ricezione. Poiché nell'arco dell'anno considerato il posto di lavoro in questione era stato assegnato ad altro dipendente, a giudizio del Difensore civico, l'istante doveva ritenersi titolare di un interesse qualificato e differenziato alla visione della procedura di assegnazione, non assumendo rilevanza la circostanza che la mobilità attuata nella forma del passaggio diretto non richiede una valutazione comparativa delle domande provenienti da più dipendenti.

Il Difensore civico ha quindi chiesto alla Direzione Sviluppo organizzativo di riesaminare la propria determinazione, ma tale Struttura ha ritenuto di non aderire alla soluzione prospettata, confermando il precedente diniego all'accesso. Il cittadino, tempestivamente informato, ha dichiarato di non voler presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Capitolo 2**Caso n. 219 – Rigetto della richiesta di riesame al diniego di accesso a documentazione relativa agli impianti tecnologici a servizio di un fabbricato locato per insussistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella già messa a disposizione – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Due imprese avevano richiesto l'accesso alla documentazione relativa alla gara per la sostituzione della caldaia e la realizzazione dei relativi impianti tecnologici accessori presso il fabbricato alle medesime locato dall'Amministrazione, chiedendo, in particolare, di visionare ed ottenere copia del capitolato d'appalto, dei disegni delle caldaie proposte dalle ditte partecipanti all'appalto, della documentazione riguardante le caratteristiche delle suddette caldaie, della tabella di collaudo della caldaia installata e di ogni altro documento tecnico esistente. Ciò al fine di conoscere le caratteristiche della caldaia installata, da rilevarsi dal confronto con quanto proposto da tutti gli offerenti, necessarie per una corretta conduzione dell'impianto termico.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di accesso, non avendo ricevuto riscontro da parte dell'Amministrazione interpellata, tali imprese hanno presentato al Difensore civico istanza di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90.

Successivamente alla presentazione dell'istanza di riesame la Direzione Opere edili ha dato corso alla richiesta di accesso, comunicando l'accessibilità al modello della lettera di invito e alla relazione di collaudo dell'impianto termico e precisando di non detenere altri documenti inerenti alle caratteristiche tecniche dell'impianto installato.

Portato a conoscenza dell'intervenuto provvedimento esplicito, il Difensore civico ha chiesto agli istanti di esprimere il loro interesse attuale in merito alla coltivazione dell'istanza di riesame, che è stato confermato.

Questo Ufficio – verificata in contraddittorio con la competente Struttura l'inesistenza all'interno delle offerte, riproduttive, se si eccettua l'indicazione dell'offerta economica, del modulo allegato al modello di lettera inviata alle imprese invitate, di qualsiasi dato tecnico diverso da quello contenuto nel modello stesso, e ritenuta la dichiarata disponibilità dell'Amministrazione a consentire l'accesso al predetto modello di lettera di invito ed alla relazione di collaudo dell'impianto, nonché la dichiarata insussistenza di ulteriore documentazione relativa alle caratteristiche tecniche dell'impianto – ha escluso che vi sia stato diniego e ha pertanto respinto la richiesta di accesso per non sussistere nella disponibilità della Direzione Opere edili la documentazione richiesta se non nei limiti di quella messa a disposizione.

Capitolo 2**Caso n. 257 – Cessata la materia del contendere per essere stato consentito l'accesso a documentazione clinica e medica successivamente alla richiesta di riesame del diniego tacito – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Con nota inviata alla sede dell'Assessorato, un cittadino ha presentato alla Regione richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi inerenti alla documentazione clinica e medica riferibile ad una sua parente deceduta, onde ricostruirne la situazione fisica e psichica, con particolare riferimento alle valutazioni effettuate dalle competenti strutture sanitarie territoriali in occasione dell'inserimento della medesima in Microcomunità, avendolo la stessa escluso dalla successione. Decorso 30 giorni dalla richiesta di accesso l'istante, non avendo ricevuto riscontro da parte dell'Amministrazione, ha presentato al Difensore civico richiesta di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90.

L'Ufficio del Difensore civico, ottenuta dal ricorrente la richiesta integrazione documentale, ha chiesto alla Direzione Politiche sociali di relazionare in merito.

La citata Struttura, con nota inviata per conoscenza anche al ricorrente – evidenziato che nel precedente anno aveva trasmesso all'interessato tutta la documentazione in possesso dell'Unità di Valutazione geriatrica, la cui segreteria detiene materialmente la documentazione relativa agli inserimenti nelle strutture per anziani – ha specificato di avere comunicato all'istante successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, con apposita lettera, che, per esercitare il diritto di accesso e verificare l'inesistenza di ulteriore documentazione, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla segreteria della suddetta Unità di Valutazione.

Ricevuta la nota indirizzata dall'Amministrazione al Difensore civico, il ricorrente ha insistito nella richiesta di riesame.

Questo Ufficio, accertato che successivamente alla presentazione della richiesta di riesame la Direzione Politiche sociali aveva comunicato all'istante che, per esercitare il diritto di accesso, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla segreteria dell'Unità di Valutazione geriatrica (di cui venivano forniti sede e recapiti telefonici) e considerato che – facendo capo l'Unità di Valutazione geriatrica alla Direzione Politiche sociali, quest'ultima è legittimata, in qualità di struttura competente, a pronunciarsi in ordine all'accessibilità di quanto detenuto dalla predetta Unità – ha rilevato che dai contenuti della predetta lettera non sembravano potersi ricavare dubbi in ordine all'accoglimento della richiesta (del resto confermata dalla relazione inviata dall'Amministrazione), non soltanto perché l'accesso riguardava documentazione già in altra occasione trasmessa all'istante, ma anche perché la stessa indicava la sede dell'Ufficio presso cui rivolgersi, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 in caso di accoglimento dell'istanza.

Capitolo 2

È stata conseguentemente dichiarata la cessata materia del contendere per avere la competente Struttura, successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, consentito l'accesso. Tenuto conto, peraltro, che l'accesso non era ancora stato in concreto esercitato, si è invitata la predetta Struttura a valutare l'opportunità di confermare all'interessato l'accoglimento della richiesta precisando ulteriormente, in una prospettiva di massima trasparenza, le modalità, anche temporali, di accesso.

Caso n. 310 – Diniego tacito d'accesso ai compiti in classe ed al regolamento del corso serale – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).

Un alunno del Corso Sirio per Ragionieri dell'Istituzione scolastica di Istruzione tecnica commerciale e per Geometri di Aosta aveva richiesto l'accesso, nella forma dell'estrazione di copia, di tutti i compiti in classe dal medesimo svolti nei due anni scolastici precedenti e dei documenti contenenti la regolamentazione di tale corso.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso l'istante, non avendo ricevuto riscontro, ha presentato al Difensore civico istanza di riesame del diniego tacito di accesso ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90; a comprova dell'interesse all'accesso l'istante ha evidenziato che la disponibilità degli elaborati le avrebbe reso più efficace il riepilogo di quanto studiato, mentre l'acquisizione del regolamento era necessaria per la conoscenza delle disposizioni che regolano il funzionamento del corso serale.

Instaurato il contraddittorio con l'Istituzione scolastica, quest'ultima – rappresentate le eccezionali esigenze organizzative che avevano di fatto impedito di procedere in precedenza ad incombenze ritenuti non prioritari anche in ragione della preventiva accessibilità o reperibilità dei documenti richiesti con modalità diverse – ha comunicato la propria disponibilità a fornire all'istante quanto richiesto entro un breve termine.

L'interessato ha poi comunicato di avere effettivamente ottenuto dall'Istituzione scolastica nei tempi indicati tutta la documentazione richiesta.

Questo Ufficio ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere per avere l'Istituzione scolastica, successivamente alla presentazione della richiesta di riesame, soddisfatto la domanda di accesso dell'istante.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Casi nn. 11, 15 e 111 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Capitolo 2

Caso n. 104 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 183 – Collaborazione ai fini del riscontro di una segnalazione inevasa – Comune di Pont-Saint-Martin.

Su istanza di un cittadino, che lamentava la mancata risposta alla segnalazione inoltrata all'Amministrazione di un Comune valdostano non convenzionato in merito alle difficoltà di accesso ad una colonnina antincendio, questo Ufficio è intervenuto presso il Sindaco chiedendo, a titolo di collaborazione istituzionale, di voler dare evasione alla nota.

Il Sindaco interpellato ha prontamente fornito il riscontro richiesto.

Caso n. 234 – Intervento a titolo di collaborazione istituzionale per ottenere riscontro ad una nota inevasa – Comune di Fontainemore.

Su istanza di un cittadino che ha richiesto l'intervento del Difensore civico, per conto della madre, lamentando il mancato riscontro di una nota con cui si segnalava l'esistenza di un immobile pericolante inoltrata all'Amministrazione comunale dalla madre stessa e da altri firmatari, questo Ufficio ha chiesto al Sindaco, a titolo di collaborazione istituzionale, di voler dare evasione alla nota.

Il Primo cittadino ha prontamente fornito il riscontro richiesto.

Caso n. 336 – Doglianze di un ristretto esposte alla riunione dell'Osservatorio – Amministrazione e Polizia penitenziarie.

Un cittadino ristretto presso la Casa circondariale di Brissogne, tramite lettera, ha portato a conoscenza l'Ufficio della mancanza nell'Istituto di alcuni servizi primari, tale da pregiudicare la salute fisica e mentale dei detenuti.

All'interessato è stato evidenziato, innanzitutto, che l'Amministrazione penitenziaria esula dalla competenza della difesa civica regionale e che, in assenza di un Difensore civico nazionale o di un Garante dei soggetti in stato di restrizione della libertà personale, gli istituti penitenziari costituiscono un ambito non coperto da specifici organismi di tutela stragiudiziale.

Considerato, peraltro, che il Difensore civico valdostano fa parte dell'Osservatorio istituito per la verifica della corretta applicazione del Protocollo d'intesa, sottoscritto tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero della Giustizia al fine di promuovere e

Capitolo 2

regolamentare la collaborazione tra le due amministrazioni con riferimento ad alcuni servizi di comune interesse ed intervento, tra i quali quello sanitario, in funzione del miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati, questo Ufficio ha assicurato all'istante che avrebbe sottoposto all'attenzione del predetto organismo le questioni rappresentate.

Nel corso della prima riunione utile dell'Osservatorio, tenutasi il 5 dicembre 2008, sono state pertanto esposte le doglianze manifestate dal cittadino.

Appreso, in quella sede, che il ricorrente è stato trasferito ad altro istituto di pena e che le problematiche da questi rappresentate erano comunque state considerate dalla Amministrazione penitenziaria, si è provveduto ad archiviare la pratica.

Capitolo 3

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto con costante regolarità il pubblico presso la propria sede, come in passato, il martedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, garantendo comunque la massima disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, che sono stati concordati direttamente con gli interessati.

Nel corso dell'anno è intervenuta, previa adeguata informativa all'utenza, una parziale variazione nelle modalità di ricevimento, già ipotizzata nel precedente rapporto, riferita all'ultima giornata considerata. Infatti, mentre in precedenza il giovedì l'Ufficio era aperto al pubblico, con le consuete modalità, ovvero senza necessità di appuntamento, durante la sola mattinata (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), a decorrere dal mese di luglio è stata riservata in modo graduale l'intera giornata agli appuntamenti, con il duplice scopo di avvantaggiare i cittadini, che hanno a disposizione un orario più ampio e possono elidere i tempi di attesa, e di consentire all'Ufficio una migliore programmazione della propria attività.

Come sempre è stata garantita ai disabili la possibilità di essere accolti in altro luogo, stante la presenza, nell'immobile in cui è ubicata la sede dell'Ufficio, di barriere architettoniche, che ne limitano l'accessibilità.

Alla soluzione del problema, già segnalato, stanno lavorando alacremente i competenti Organi consiliari. Ne prendo atto con favore, auspicando che si possa a breve riposizionare l'Ufficio in una sede più coerente con le finalità dell'Istituto.

2. Lo staff.

Il primo ottobre 2008 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assegnato al Difensore civico un istruttore amministrativo laureato in giurisprudenza, accogliendo l'esigenza precedentemente manifestata di una maggiore strutturazione dell'organico.

A partire da tale data lo staff è pertanto costituito, oltre che dal predetto dipendente, dalla segreteria, formata da due coadiutori, e da due avvocati collaboratori, cui sono stati rinnovati a decorrere dal 29 febbraio gli incarichi di consulenza precedentemente affidati.

Capitolo 3**3. Le risorse strumentali.**

Le risorse di cui è dotato l'Ufficio sono complessivamente adeguate alle necessità del servizio.

Non è purtroppo ancora stata completata la fornitura del programma informatico ideato per la gestione dei procedimenti, che, una volta imputati i dati necessari, consentirà non soltanto di monitorare costantemente l'andamento dei singoli reclami, ma anche di rilevare dati statistici idonei a valutare in modo critico l'opera complessivamente svolta.

4. Le attività complementari.**4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.**

Nella convinzione che il confronto e la collaborazione con i colleghi siano indispensabili per un proficuo esercizio del mandato, anche quest'anno ho partecipato, compatibilmente con l'esigenza primaria di prestare personalmente assistenza ai valdostani che si rivolgono all'Ufficio, alle riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome.

La Conferenza quest'anno si è concentrata in particolare sulla revisione del proprio regolamento istitutivo, avviata nel 2007, con l'obiettivo di rafforzare il proprio ruolo istituzionalizzando la presenza al suo interno dei Difensori civici locali, già attualmente rappresentati in via di fatto.

Nonostante gli sforzi compiuti e le diverse proposte formulate, non si è ancora pervenuti alla definizione di un testo condiviso, non essendovi unanimità o comunque larga condivisione sui criteri di rappresentanza, prima ancora che sul percorso istituzionale da intraprendere per giungere alla sua approvazione. Per parte mia, ho in particolare evidenziato che il nuovo regolamento dovrebbe tenere in adeguato conto la specificità della realtà valdostana, ovvero quella di una Regione, in cui, malgrado l'assenza di Difensori civici locali, la difesa civica locale è presente in maniera significativa e può anch'essa essere autonomamente rappresentata dal Difensore civico regionale, che eroga il servizio in convenzione a numerosi Comuni e Comunità montane, analogamente ad altri Uffici di difesa civica membri della Conferenza.

In una prospettiva di confronto internazionale, ho preso parte al VI seminario dei Difensori civici regionali, tenutosi a Berlino dal 2 al 4 novembre, di cui ho accennato nella prima parte della relazione, avente ad oggetto *Il ruolo delle denunce e delle petizioni nella protezione dei soggetti più vulnerabili della società*.

Capitolo 3

Tra le tematiche di comune interesse trattate, particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra difesa civica e autorità giudiziaria, alla problematica dell'indipendenza del Difensore civico e all'importanza di una comunicazione efficace e diretta, capace di raggiungere le fasce deboli della comunità di riferimento.

Quanto al primo punto, è proprio di tutti gli *Ombudsmen* presenti all'evento, compreso il Mediatore europeo, il divieto di intervenire nel settore dell'amministrazione della giustizia, rispetto alla quale la difesa civica si propone come servizio complementare e alternativo, ma non preclusivo, volto a risolvere, in un contesto non contenzioso, informale e non oneroso, una disfunzionalità amministrativa. Se il limite rispetto all'attività giudiziaria è, all'evidenza, il carattere non vincolante delle determinazioni assunte dagli *Ombudsmen*, questi ultimi agiscono, d'altra parte, nell'ambito di una sfera operativa più ampia, che può estendersi al merito delle decisioni e comprende il potere di proposta di miglioramenti normativi e amministrativi.

Circa l'indipendenza dell'*Ombudsman*, questa viene assicurata attraverso l'elezione, normalmente con maggioranze qualificate, da parte delle Assemblee rappresentative, che garantisce l'autonomia dell'Istituto dagli Organi di governo (peraltro con alcune rilevanti eccezioni – rappresentate in particolare dal *Médiateur de la République française*, nominato dall'Esecutivo, dal *Parliamentary Ombudsman* e dal *Local Government Ombudsmen* del Regno Unito, nominati dalla Regina su indicazione, rispettivamente, del Primo Ministro e del Ministro degli Interni – in rapporto alle quali a garanzia della neutralità sono previsti accorgimenti diversi); l'indipendenza risulta rafforzata se si svincola la durata del mandato da quella dell'Organo che lo ha eletto, limitando così i rischi di condizionamenti politici provenienti dagli Organi assembleari, come avviene ad esempio in Spagna.

Il confronto con i Difensori civici regionali d'Europa ha infine confermato l'opportunità di promuovere la conoscenza dell'Istituto soprattutto tra le categorie sociali più emarginate, che incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere i mezzi ordinari di tutela, attraverso un linguaggio semplice e diretto, nonché attraverso la collaborazione con ogni organismo, istituzionale e non, che, a vario titolo concorre a rappresentare i bisogni delle fasce in condizioni di debolezza e vulnerabilità.

Per assicurare una capillare conoscenza dell'Istituto, nel mese di giugno è stato inviato a tutte le famiglie residenti in Valle d'Aosta (le copie distribuite ammontano a 61.500) un semplice opuscolo informativo, che contiene le informazioni minime necessarie per comprendere le funzioni del Difensore civico e facilitare il contatto con l'Ufficio.

Il pieghevole si è rilevato uno strumento di sicura utilizzabilità da parte degli interessati, come dimostrano le statistiche sugli accessi, che immediatamente dopo la trasmissione hanno evidenziato un notevole incremento di affluenza di pubblico.

Capitolo 3

Per una platea più ristretta, ma in costante e progressivo aumento, sono state inserite alcune informazioni supplementari sulla sezione del sito Internet del Consiglio regionale dedicata al Difensore civico.

Al fine di illustrare più approfonditamente funzioni, ambito di competenza, poteri e modalità di intervento della difesa civica, ho inoltre avviato incontri con la popolazione, iniziando dai Comuni di Allein, Étroubles, Saint-Oyen e di Saint-Rhémy-en-Bosses.

In analoga prospettiva mirata è stato attivato, nel corso del mese di settembre, un progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche superiori con la finalità di diffondere tra gli studenti la conoscenza dell'Istituto e di accrescere la cultura e la coscienza civica delle nuove generazioni.

Tra le altre attività volte alla promozione della difesa civica mi limito a segnalare – rinviando, per il resto, all'allegato 6, che ne contiene una descrizione analitica – la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla conferenza *Quelles perspectives pour la médiation à l'échelon des pouvoirs locaux?*, organizzata dal *Médiateur de la Région wallonne*, nonché Vice Presidente dell'*Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie* (A.O.M.F.)⁴, a Marche-en-Famenne, dove ho illustrato le tipicità del modello valdostano in rapporto alla difesa civica locale, ed al convegno *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, organizzato in occasione del 60° anniversario della Rivista *Iustitia*, a Milano, dove ho avuto l'onore di presentare i punti di forza e le debolezze della difesa civica in un'assise incentrata sull'esame dei più significativi strumenti previsti nell'ordinamento italiano a servizio del cittadino.

Sul piano della diffusione della conoscenza delle possibilità offerte dall'Istituto al mondo dell'associazionismo, c'è ancora molto da fare. Sporadici sono stati infatti i rapporti con i soggetti che si occupano, a vario titolo, della tutela dei diritti dei cittadini, che auspico possano essere incrementati, dal momento che le associazioni di tutela e le organizzazioni del volontariato condividono molti obiettivi con la difesa civica, istituzionalmente chiamata a proteggere anche gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

Proficuo è stato il raccordo con il Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, figura analoga a quella del Difensore civico con competenza di tutela specializzata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con il quale si è convenuto, nel quadro di una più ampia collaborazione, volta anche a sviluppare reciprocamente la conoscenza degli Istituti, sull'opportunità che il Difensore Civico indirizzi a tale organismo i cittadini che incontrano problemi nei confronti degli Uffici finanziari periferici dello Stato, formalizzando una prassi già in uso e coerentemente con quanto avviene in altre Regioni.

⁴ Organismo associativo della difesa civica cui aderisce l'Ufficio regionale, che fa parte anche dell'*International Ombudsman Institute* (I.O.I.), e dell'*European Ombudsman Institute* (E.O.I.).

Capitolo 3**4.2. Le altre attività.**

Ho partecipato, essendone membro, alle riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

In questa sede ho avuto modo di rappresentare la necessità che la predetta Struttura si doti di un Regolamento interno, in conformità alla vigente normativa.

Ho inoltre sottoposto all'attenzione di tale organismo la questione sottopostami, in assenza di un Garante dei detenuti competente per territorio, da un cittadino ristretto, che lamentava la mancanza, all'interno dell'Istituto penitenziario, di alcuni servizi primari, in pregiudizio della salute fisica e mentale dei detenuti.

*Considerazioni conclusive***CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

A conclusione del compendio del lavoro svolto, è possibile formulare alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Nell'anno trascorso il numero dei cittadini che si sono rivolti all'Ufficio del Difensore civico regionale è sensibilmente aumentato.

In termini generali, l'aumento delle questioni trattate può prestarsi a differenti letture, non necessariamente di segno positivo.

Nel caso di specie si può affermare con una certa serenità, a mio parere, che l'incremento indica una più diffusa conoscenza dell'Istituto e delle sue funzioni da parte della popolazione — conoscenza che comunque deve essere continuamente alimentata — e una crescita della considerazione attribuita al medesimo dai Cittadini, ma anche dalle Amministrazioni, in particolare quelle locali, che, scegliendo di convenzionarsi per l'utilizzo del servizio fornito dall'Ufficio di difesa civica regionale, hanno creduto nella capacità della figura di sostenere la fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

Nella pratica si verifica di frequente che l'opera dell'Ufficio si esaurisca in una consulenza giuridico-amministrativa, volta ad illustrare dettagliatamente le ragioni per cui il comportamento o l'atto amministrativo che viene ritenuto ingiusto è in realtà immune da vizi.

In questo modo il Cittadino, rassicurato sulla correttezza dell'azione amministrativa, recupera fiducia nell'apparato pubblico, del cui operato ha dubitato.

Analogamente accade allorché, per effetto dell'intervento del Difensore civico nei confronti dell'Amministrazione di cui si assume la scorrettezza, risulta acclarato che la lamentata lesione non si è prodotta.

L'esperienza dimostra peraltro che non sempre gli Uffici pubblici hanno agito attenendosi a criteri di buona amministrazione.

Numerosi sono innanzitutto i casi in cui, a seguito dell'attività di tutela svolta da questo Ufficio, l'Amministrazione ha ritirato provvedimenti affetti da vizi di legittimità.

Il fenomeno si presta a valutazioni non univoche.

Da una parte, infatti, è motivo di soddisfazione, perché attraverso l'autotutela l'Amministrazione riconosce i propri errori e il ricorrente realizza la pretesa ingiustamente negata in precedenza, che talora non potrebbe ottenere riconoscimento neppure in via giurisdizionale, per il decorso dei termini di impugnativa o per i costi di una controversia giudiziale. Per altro verso, è fonte di preoccupazione: in primo luogo perché un ritardo, che

Considerazioni conclusive

rappresenta pur sempre un'ingiustizia, si è comunque verificato, ma soprattutto perché la possibilità di annullamento è fortemente limitata in presenza di controinteressati, specie nelle procedure concorsuali, dove l'interesse al ripristino della legalità violata dell'istante deve essere comparato con la necessità di salvaguardare le posizioni di altri soggetti, che vanno man mano consolidandosi.

È così avvenuto che le Amministrazioni, coscienti dei rischi connessi all'annullamento in autotutela, abbiano a volte sostenuto tesi difficilmente difendibili, pur di non rimettere in discussione l'assetto originato da provvedimenti di dubbia legittimità.

Per queste ragioni la maggiore efficacia della difesa civica si esplica nell'ambito del procedimento amministrativo, allorché la violazione dell'interesse non si è ancora prodotta: attraverso la consulenza del Difensore civico il cittadino ha talora potuto fattivamente partecipare al procedimento, indirizzando l'attività della Pubblica Amministrazione; con la mediazione del Difensore civico si è sovente addivenuti, più significativamente, a soluzioni che contemperano l'interesse di cui è portatore il cittadino con il rispetto dell'imparzialità e del buon andamento a cui l'attività amministrativa deve essere improntata.

All'intervento di questo Ufficio è seguita anche un'abbreviazione dei tempi di conclusione del procedimento, i cui termini troppo spesso vengono disattesi, non essendo la tardività motivo di illegittimità o causa di decadenza.

Parallelamente, le Amministrazioni hanno fornito risposte a esposti di cittadini rimasti precedentemente senza riscontro, cui non sono strettamente tenute, e hanno posto rimedio a difetti di funzionamento.

L'Ufficio del Difensore civico regionale ha portato il suo contributo, in definitiva, per maggiormente orientare i pubblici apparati alla buona amministrazione, che è nozione più ampia di quella di legalità, dal momento che comprende situazioni che non ricevono protezione giurisdizionale, concorrendo al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

Un contributo che auspico possa essere fornito, oggi che la funzione è estesa alla metà degli Enti locali, anche ai restanti Comuni e Comunità montane, che verranno ulteriormente sensibilizzati affinché tutti possano avere parità di accesso al servizio.

Concludo con l'augurio che la relazione possa costituire un'utile occasione di confronto e di stimolo per correggere le disfunzioni riscontrate, contribuendo, in ultima analisi, a migliorare il rapporto tra Cittadino e Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

*Appendice***APPENDICE**

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.....	91
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	101
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	109
ALLEGATO 4 – Elenco dei Comuni convenzionati.	121
ALLEGATO 5 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	123
ALLEGATO 6 – Elenco attività complementari.	124
ALLEGATO 7 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	127
ALLEGATO 8 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	138
ALLEGATO 9 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.	140
ALLEGATO 10 – Comuni convenzionati.	143
1 – Comune di Allein	143
2 – Comune di Aosta.....	143
3 – Comune di Arvier.....	147
4 – Comune di Avise.....	147
5 – Comune di Aymavilles.....	148
6 – Comune di Brusson	148
7 – Comune di Charvensod	148
8 – Comune di Châtillon	148
9 – Comune di Cogne.....	149
10 – Comune di Doues	149
11 – Comune di Étroubles	149
12 – Comune di Fénis.....	149
13 – Comune di Gaby.....	150
14 – Comune di Gressan	150
15 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	150
16 – Comune di Introd.....	151
17 – Comune di Issime.....	151
18 – Comune di Issogne	151
19 – Comune di Jovençon	151
20 – Comune di Perloz	151
21 – Comune di Pollein	152
22 – Comune di Pontey	152
23 – Comune di Quart	152
24 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	153
25 – Comune di Roisan	153
26 – Comune di Saint-Christophe	153
27 – Comune di Saint-Nicolas.....	154
28 – Comune di Saint-Oyen	154
29 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	154

Appendice

30 – Comune di Sarre.....	155
31 – Comune di Valgrisenche	155
32 – Comune di Valpelline.....	155
33 – Comune di Valsavarenche.....	155
34 – Comune di Valtournenche.....	156
35 – Comune di Verrès.....	156
36 – Comune di Villeneuve.....	157
ALLEGATO 11 – Comunità montane convenzionate.....	158
1 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	158
2 – Comunità montana Grand Paradis.....	158
3 – Comunità montana Grand Combin.....	158
4 – Comunità montana Mont Emilius	159
5 – Comunità montana Monte Cervino	159
6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	159
ALLEGATO 12 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	160
ALLEGATO 13 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	164
ALLEGATO 14 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	165
ALLEGATO 15 – Questioni tra privati.....	171

*Allegato 1***ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.**

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17. – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Art. 1***(Difensore civico)*

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2*(Principi dell'azione del Difensore civico)*

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Allegato 1**Art. 3***(Requisiti)*

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
 - f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4*(Procedimento per l'elezione)*

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Allegato I

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

Allegato 1

- 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8*(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)*

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

Allegato I

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

Allegato I

- a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12*(Modalità di intervento)*

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
- a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Allegato I

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Allegato I

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17*(Dotazione organica e uffici)*

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18*(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)*

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Allegato 1**Art. 22*****(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato 2**ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.****Costituzione delle Repubblica Italiana – estratto articolo 97.****Art. 97**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

L. 8 giugno 1990, n. 142. – Ordinamento delle autonomie locali – estratto articolo 8.**Art. 8*****Difensore civico***

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

L. 7 agosto 1990, n. 241. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – estratto articolo 25.**Art. 25*****Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi⁵***

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

⁵ Rubrica aggiunta dall'articolo 21, l. 11 febbraio 2005, n. 15.

Allegato 2

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione⁶.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative

⁶ Comma così sostituito prima dall'articolo 15, l. 24 novembre 2000, 340 e poi dall'articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'articolo 23 della stessa legge.

Allegato 2

all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo⁷.

- 5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente⁸.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti⁹.

L. 5 febbraio 1992, n. 104. – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – estratto articolo 36.

Art. 36*Aggravamento delle sanzioni penali.*

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà¹⁰.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

L. 15 maggio 1997, n. 127. – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – estratto articolo 16.

Art 16*Difensori civici delle regioni e delle province autonome.*

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

⁷ Comma così modificato prima dall'articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'articolo 3, comma 6-decies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁸ Comma aggiunto dall'articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15.

⁹ Comma così sostituito dall'articolo 17, l. 11 febbraio 2005, n. 15.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 17, l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

Allegato 2

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

L.r. 7 dicembre 1998, n. 54. – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – estratto articolo 42.

Art. 42*Difensore civico*

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – estratto articolo 11.

Art. 11*Difensore civico*

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – estratto articolo 73.

Art. 73*Altre finalità in ambito amministrativo e sociale*

Allegato 2

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;
 - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
 - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
 - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - j) dei difensori civici regionali e locali.

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195. – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – estratto articolo 7.

Art. 7**Tutela del diritto di accesso**

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25,

Allegato 2

commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184. – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – estratto articolo 12.

Art. 12*Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso*

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
 - b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga

Allegato 2

richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

L.r. 6 agosto 2007, n. 19. – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – estratto articolo 43.

Art. 43**(Modalità di esercizio)**

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.

Allegato 2

6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, GOZINorme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale*Presentata il 24 giugno 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea, anche dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

Allegato 3

Atti Parlamentari

- 2 -

Camera dei Deputati - 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l'applicazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso

di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 4 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPÌ GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

Allegato 3

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 8 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezioni, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 10 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 12 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

€ 0,35



162PM0913565

*Allegato 4***ALLEGATO 4 – Elenco dei Comuni convenzionati.**

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2012
2	Aosta	29.5.2007	28.5.2012
3	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
4	Avisè	3.7.2007	2.7.2012
5	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2012
6	Brusson	24.4.2007	23.4.2012
7	Charvensod	28.6.2007	27.6.2012
8	Châtillon	6.6.2007	5.6.2012
9	Cogne	30.10.2007	29.10.2012
10	Doues	21.1.2008	20.01.2013
11	Étroubles	11.10.2007	10.10.2010
12	Fénis	28.6.2007	27.6.2012
13	Gaby	29.5.2007	28.5.2012
14	Gressan	19.10.2007	18.10.2012
15	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2012
16	Introd	17.8.2007	16.8.2012
17	Issime	24.7.2007	23.7.2012
18	Issogne	7.8.2007	6.8.2012
19	Jovençon	11.12.2007	10.12.2012
20	Perloz	9.8.2007	8.8.2012
21	Pollein	8.6.2007	7.6.2012
22	Pontey	10.7.2007	9.7.2012
23	Quart	31.5.2007	30.5.2012
24	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013

Allegato 4

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Roisan	2.10.2007	1.10.2012
26	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2012
27	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2012
28	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2012
29	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2012
30	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2012
31	Sarre	14.1.2008	13.1.2013
32	Valpelline	3.7.2007	2.7.2012
33	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2012
34	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2012
35	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
36	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2012

*Allegato 5***ALLEGATO 5 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.**

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2012
2	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
3	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2012
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2012
5	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2012
6	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2012

Allegato 6**ALLEGATO 6 – Elenco attività complementari.****A – Comunicazione.**

- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2007* – Aosta, 9 aprile 2008;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di Radio International al Difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2007 – Aosta, 9 aprile 2008;
- Intervista di Radio Valle d'Aosta 101 al Difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2007, andata in onda lunedì 5 maggio alle ore 12.00 e alle ore 19.00, nonché il martedì 6 maggio alle ore 7.05 – Aosta, 28 aprile 2008;
- Intervista rilasciata al Capo Ufficio stampa del Comune di Aosta, pubblicata sulla rivista *Aosta Informa* del mese di aprile 2008 – Aosta, 7 maggio 2008;
- Conferenza stampa di presentazione del pieghevole di illustrazione delle competenze del Difensore civico valdostano – Aosta, 11 giugno 2008;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di Rete Saint-Vincent al Difensore civico, andata in onda, la prima, al TG 3 – RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta alle edizioni delle ore 14.00 e delle 19.30 – Aosta, 11 giugno 2008;
- Distribuzione di 61.500 copie del pieghevole sul Difensore civico regionale a tutti i capifamiglia della Valle d'Aosta – Aosta, 15-30 giugno 2008;
- Presentazione del *Progetto difesa civica e scuola 2008/2009* ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché al Sovrintendente agli Studi – Aosta, 18 settembre 2008;
- Comunicato stampa congiunto Difensore civico e Garante del Contribuente *Una sempre maggiore attenzione alla tutela del cittadino, nell'azione coordinata del Garante del Contribuente e del Difensore civico* – Aosta, 29 ottobre 2008.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione, in qualità di relatore sul tema *Médiation et collectivités locales en Vallée d'Aoste*, alla conferenza dal titolo *Quelles perspectives pour la médiation à l'échelon des pouvoirs locaux?*, organizzata, nel contesto della manifestazione

Allegato 6

Mandataires en Wallonie, dal Médiateur della Regione vallona del Belgio – *Marche-en-Famenne* (Belgio), 15 febbraio 2008;

- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 22 febbraio 2008;
- Partecipazione al convegno *Etica e diritto della Pubblica Amministrazione – Responsabilità Amministrativa e Penale* – Saint-Vincent, 29 febbraio e 1° marzo 2008;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso la Commissione tributaria regionale – Aosta, 7 marzo 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 3 aprile 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare del Comune di Aosta – Aosta, 7 aprile 2008;
- Incontro con la popolazione dei Comuni di Allein, Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses – Saint-Rhémy-en-Bosses, 13 giugno 2008;
- Partecipazione, in qualità di relatore, sul tema *Difensore civico*, al convegno *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, organizzato in occasione del 60° anniversario della Rivista *Iustitia* – Milano, 3-4 luglio 2008;
- Partecipazione al convegno *Pubblica Amministrazione, discrezionalità e controlli. Il ruolo del Difensore civico*, organizzato dal Difensore civico della Provincia di Milano – Milano, 15 settembre 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 3 e 24 ottobre 2008;
- Incontro con il Garante del Contribuente – Aosta, ottobre 2008;
- Partecipazione al VI seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione Europea dal tema *La protezione dei soggetti più vulnerabili della società. Il ruolo delle denunce e delle petizioni* – Berlino, 2-4 novembre 2008;
- Partecipazione alle seguenti riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 3 marzo 2008;
 - Roma, 6 ottobre 2008.

Allegato 6**C – Altre attività.**

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 9 aprile 2008;
 - Aosta, 5 dicembre 2008.

Allegato 7**ALLEGATO 7 – Regione autonoma Valle d'Aosta.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹¹	Regione Ministero dell'Interno ¹²	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
3 ¹³	Regione Aosta	Assistenza sociale	Politiche sociali	Correttezza delle modalità di accertamento per l'accesso ai contributi alternativi all'istituzionalizzazione
4 ¹⁴	Regione I.N.P.D.A.P.	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata considerazione ai fini pensionistici dell'anzianità utile agli effetti economici
5 ¹⁵	Regione I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Spettanza del diritto alla restituzione degli emolumenti pensionistici corrisposti in eccesso e trattenuti dai ratei di pensione
6 ¹⁶	Regione I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Computabilità ai fini pensionistici delle giornate di infortunio successive al licenziamento del lavoratore
9 ¹⁷	Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Verifica della possibilità di acquisizione da parte dell'Ente pubblico di beni privati gravati da servitù di passaggio e ripartizione degli oneri di manutenzione
11 ¹⁸	Regione Ministero dell'Interno ¹⁹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
13 ²⁰	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del rigetto di una domanda di contributi integrativi al minimo vitale
14 ²¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di inserimento sociale di ex detenuti
15 ²²	Regione Ministero dell'Interno ²³	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana

¹¹ Pratica non ancora conclusa.¹² Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.¹³ Pratica aperta nel 2007.¹⁴ *Idem.*¹⁵ *Idem.*¹⁶ *Idem.*¹⁷ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.¹⁸ Pratica aperta nel 2007.¹⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.²⁰ Pratica aperta nel 2007.²¹ *Idem.*²² *Idem.*²³ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
19 ²⁴	Regione Ministero dell'Interno ²⁵	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
20 ²⁶	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza nelle procedure di pagamento di una sanzione amministrativa
21 ²⁷	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza nella procedura di concessione di una borsa di studio
24	Regione Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di ricorso avverso verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada
28	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Correttezza delle modalità di gestione delle visite ai castelli regionali organizzate da guide turistiche
29	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle cause di esclusione dalla concessione di assegni di studio e per l'alloggio
33	Regione Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa comminata per non aver esposto all'interno dell'autoveicolo il tagliando di sosta
38	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Vizi della caldaia fornita ai conduttori di stabile di proprietà regionale
43	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Disguidi provocati a privati dalla ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve
47	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità del diniego di concessione contributi per l'acquisto di beni immobili destinati all'esercizio dell'azienda agricola
49	Regione	Sanzioni disciplinari	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti relativi alle modalità per presentare ricorso e ai vizi da dedurre nei confronti di provvedimento di allontanamento di studente dalla scuola

²⁴ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.²⁵ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.²⁶ Pratica aperta nel 2007.²⁷ *Idem.*

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
58	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ritardi nell'accertamento dell'invalidità civile ai fini dell'inserimento lavativo dei disabili
60	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti su modalità e condizioni per la restituzione della patente di guida cautelatamente sospesa
64	Regione Università della Valle d'Aosta	Abilitazione all'insegnamento	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità del principio dell'anonimato alle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
65	Regione	Bilancio e contabilità	Ordinamento	Possibilità di estinguere i titoli di spesa mediante pagamento in contanti a favore dei dipendenti che non dispongono di un conto corrente
72	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti sull'Ente competente in ordine alla procedura espropriativa
73 ²⁸	Regione Saint-Christophe	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di una strada comunale
78	Regione	Viabilità	Trasporti e viabilità	Omessa adozione di accorgimenti atti a garantire la sicurezza lungo un tratto di strada in prossimità di centro abitato
80	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in merito al rigetto di istanza di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
81	Regione	Tutela del consumatore	Attività economiche	Legittimità del provvedimento di recupero parziale del contributo liquidato ad un'associazione
86	Regione Università della Valle d'Aosta	Abilitazione all'insegnamento	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità del principio dell'anonimato alle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
92	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Correttezza della decisione della Commissione medica locale di II grado nell'accertamento dell'invalidità civile
93	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti sul termine per la presentazione della documentazione necessaria per l'attribuzione dell'indennità di frequenza scolastica a soggetto nei cui confronti è stato accertato lo stato di invalido civile

²⁸ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dal buono formativo concesso per mancato superamento della prova finale
98	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità del rigetto della domanda di concessione del contributo per il risparmio energetico
99	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Assistenza per l'inserimento in struttura socio-assistenziale
102	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Spettanza del trattamento economico previsto per le prestazioni di lavoro straordinario in caso di trasformazione tardiva di giornata di riposo in lavorativa
103	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al trattamento economico del dipendente distaccato presso altro Ente pubblico, con particolare riferimento alle spese necessarie a raggiungere la sede di lavoro
104	Regione Ministero dell'Interno ²⁹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana e chiarimenti in ordine alla legittimità del diniego per mancanza dei requisiti reddituali
105	Regione Ministero dell'Interno ³⁰	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dei requisiti morali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
107	Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica del mantenimento delle condizioni di validità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da cittadino straniero sposato con una cittadina italiana nel frattempo deceduta
108	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Ritardi in ordine a richiesta di chiarimenti relativi alla rimozione di cavi posti da gestore di servizi pubblici sulla facciata di un edificio
111	Regione Ministero dell'Interno ³¹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana

²⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

³⁰ *Idem.*

³¹ *Idem.*

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
112	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità nello svolgimento di prove orali di un concorso pubblico
114 ³²	Regione	Edilizia	Aassetto del territorio	Ritardi nel procedimento concessorio di mutuo regionale e conseguenze sulla detraibilità fiscale dei relativi interessi passivi
120	Regione	Emergenza abitativa Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti sui requisiti per accedere all'edilizia residenziale pubblica ed ai benefici per la casa
126	Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Legittimità del preavviso di rigetto e della conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana per mancanza del periodo di residenza legalmente previsto
128	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sugli effetti dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti in pendenza di ricorso giurisdizionale contro l'atto di indizione del corso speciale abilitante
129	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Chiarimenti in ordine alla nozione di edificio rilevante ai fini della concessione di agevolazioni in materia di utilizzo razionale dell'energia
130	Regione	Contingenti in esenzione fiscale	Ordinamento	Liceità della richiesta di restituzione del valore dell'esenzione fiscale relativa al prelievo di carburante effettuato a far data dal giorno della richiesta di trasferimento della residenza e della sanzione amministrativa correlata per recidiva
131	Regione	Microcomunità	Politiche sociali	Ritardi nell'evasione di richieste inerenti a informazioni e documenti relativi ad un ricovero in microcomunità
136	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Possibilità per il dipendente con rapporto di lavoro a part-time di concorrere a procedure di mobilità per posti di lavoro a tempo pieno
138	Regione Comunità montana Grand Paradis	Servizi sanitari	Sanità	Liceità dell'aumento delle rette per il ricovero in microcomunità successivo al ricovero stesso per mancanza della residenza in Valle d'Aosta per almeno cinque anni

³² Pratica non ancora conclusa.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
142	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Verifica delle condizioni, con particolare riferimento ai requisiti di età, per accedere ai lavori socialmente utili
144	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Verifica delle ragioni ostative alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
146	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti sul mancato assolvimento degli oneri che determinano l'esclusione dall'attribuzione della borsa di studio
148	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Ritardi nel procedimento concessorio di mutuo regionale e conseguenze sulla detraibilità fiscale dei relativi interessi passivi
149	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella procedura di mobilità di un dipendente ad Ente estraneo al Comparto unico
151 ³³	Regione A.G.E.A. ³⁴	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Assistenza nella procedura di erogazione premi relativi ai programmi di conversione e di abbandono della produzione lattiera
155	Regione	Presidi residenziali socio-assistenziali	Politiche sociali	Verifica della possibilità di ulteriore permanenza in struttura dedicata a donne sole con figli minori che si trovano in situazioni urgenti
161	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica dell'adozione di strumenti di sostegno a favore degli studenti in caso di disturbi specifici dell'apprendimento
168	Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti sulle modalità di erogazione dell'agevolazione concessa per la ricollocazione dell'abitazione secondaria e sul calcolo del contributo concesso
169	Regione	Acque pubbliche	Assetto del territorio	Regolarità di un procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale di un progetto di derivazione di acque a scopo idroelettrico
174	Regione	Comunicazione pubblica	Ordinamento	Ritardi nella risposta a richieste di informazioni da parte del Webmaster della Regione

³³ Pratica non ancora conclusa.³⁴ Nei confronti dell'A.G.E.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
180	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Verifica sull'iscrizione nelle liste per il collocamento e delle modalità per mantenerla
192	Regione	Documenti e atti	Ordinamento	Assistenza nella richiesta di traduzione in lingua francese del decreto di determinazione della modifica del nome
193	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in merito al rigetto della richiesta di contributo per interventi alternativi all'istituzionalizzazione
207	Regione	Contingenti in esenzione fiscale	Ordinamento	Liceità della richiesta di restituzione del valore del carburante in esenzione fiscale da parte di un veicolo radiato dalla circolazione
213	Regione	Provvidenze economiche	Organizzazione	Legittimità della richiesta di restituzione delle provvidenze economiche concesse e delle relative sanzioni a studente universitario in presenza di erronea comunicazione sulla composizione del nucleo familiare
216	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata attribuzione di punteggio ai fini della formazione delle graduatorie di avviamento a selezione della Pubblica Amministrazione per i figli conviventi nati da un precedente matrimonio
220 ³⁵	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica sulla gestione e sull'organizzazione delle anticipazioni dei moduli relativi ad un corso serale per il conferimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado
221	Regione (Istituzioni scolastiche)	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti relativi ai rimedi previsti nei confronti del diniego di accesso a documenti amministrativi
224 ³⁶	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria
225 ³⁷	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente educativo per l'accesso a posti nella scuola dell'infanzia

³⁵ Pratica non ancora conclusa.³⁶ *Idem.*³⁷ *Idem.*

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
230	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Decorrenza dell'attribuzione dell'indennità di frequenza scolastica
232	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito ai criteri di determinazione delle indennità espropriative e ai rimedi previsti per contestare l'indennità offerta, commisurata al valore dei terreni agricoli, per l'espropriazione di un bene asseritamente edificabile
243	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in merito all'accessibilità di documentazione detenuta dall'Istituzione scolastica di interesse dello studente e alle modalità di esercizio del diritto di accesso
253	Regione	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Segnalazione in merito a presunte discriminazioni nei confronti degli artigiani non tradizionali valdostani che non esercitano l'attività in modo professionale
256 ³⁸	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti sul collocamento fuori ruolo dei docenti delle scuole della Valle d'Aosta assegnati presso le Istituzioni scolastiche italiane in Paesi stranieri
264	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica sulla gestione delle anticipazioni dei moduli relativi ad un corso serale per il conferimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado
265	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'ammissione alle prove di un concorso previo accertamento della lingua francese di un candidato che aveva superato tale accertamento durante un concorso bandito dall'A.R.P.A.
268	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Legittimità della sospensione del servizio reso ad un disabile e assistenza ai fini del suo ripristino
269 ³⁹	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della sospensione dell'assegno di invalidità e ritardi nell'attribuzione, conseguente ad aggravamento, della pensione di invalidità civile

³⁸ Pratica non ancora conclusa.³⁹ *Idem.*

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
276	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in merito alla non ammissibilità a rimborso di spese inerenti al buono formativo concesso non supportate da regolare documentazione fiscale
281	Regione	Formazione professionale	Sanità	Correttezza del provvedimento di revoca della borsa di studio erogata ad un medico specialista per aver disatteso l'impegno a prestare servizio in Valle d'Aosta in caso di assunzione per un periodo non inferiore a quello previsto per legge e della richiesta di restituzione delle somme percepite comprensive di interessi legali
282 ⁴⁰	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità della procedura espropriativa in caso di mancanza di tempestive notifiche individuali al proprietario espropriando
284	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Cumulabilità dell'indennità di accompagnamento conseguente all'accertamento dell'invalidità civile e dell'indennità di comunicazione a favore di soggetti affetti da sordità
285	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del conferimento degli incarichi dirigenziali in occasione della nuova legislatura
291	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai criteri di valutazione delle offerte relative ad appalti da aggiudicare ad offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riferimento alla contraddittorietà tra quanto previsto nel bando e in altra documentazione di gara
292	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti relativi ai rimedi previsti nei confronti del diniego di accesso a documenti amministrativi negli appalti di opere pubbliche
302	Regione	Agevolazioni tariffarie a favore degli studenti	Istruzione, cultura e formazione professionale	Escludibilità dai rimborsi delle spese sostenute da studenti universitari per raggiungere la sede di frequenza effettiva non precedentemente indicata come tale
304	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Ritardi nel rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

⁴⁰ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
307 ⁴¹	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza delle modalità di scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico
308	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'accoglienza urgente e temporanea in struttura regionale di soggetto in condizioni di emergenza abitativa
309	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Ritardi nella procedura relativa alla domanda di emergenza abitativa con particolare riferimento alla predisposizione della relazione sociale
313	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti relativi ai rimedi previsti nei confronti del diniego di accesso a documenti amministrativi
319	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del diritto di precedenza in graduatoria per coloro che hanno esperienza lavorativa presso la Pubblica Amministrazione nella stessa figura professionale in caso di chiamata pubblica
324 ⁴²	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità della soppressione di linea specifica per studenti e disservizi relativi al funzionamento della linea ordinaria
325	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Richiesta di verifica della correttezza dell'impiego delle risorse pubbliche nell'ambito della Saison culturelle 2008/2009
330 ⁴³	Regione Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
334	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
344	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Disservizi e irregolarità in ordine all'accertamento dell'invalidità civile
345 ⁴⁴	Regione	Sanità veterinaria e zootecnia	Sanità	Correttezza delle procedure inerenti alla revoca della qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne e al risanamento del bestiame

⁴¹ Pratica non ancora conclusa.⁴² *Idem.*⁴³ *Idem.*⁴⁴ *Idem.*

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
346	Regione Saint-Vincent	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dei requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con particolare riferimento alla attestazione di non disponibilità di un alloggio adeguato
348	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della mancata erogazione di una borsa di ricerca
350	Regione	Lavoro subordinato Invalidità civile	Attività economiche Politiche sociali	Chiarimenti sulla normativa in materia di collocamento obbligatorio, con particolare riferimento alla chiamata numerica, ed ai requisiti per ottenere l'aggravamento dell'invalidità civile accertata
353 ⁴⁵	Regione	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Mancato riscontro alla richiesta di poter fruire di strutture destinate all'esposizione di opere artistiche
354	Regione	Invalidità civile	Politiche sociali	Legittimità dell'attribuzione agli eredi dell'indennità di accompagnamento conseguentemente ad accertamento riferito a soggetto nel frattempo deceduto
359	Regione	Invalidità civile	Politiche sociali	Legittimità della mancata attribuzione dell'indennità di accompagnamento in assenza della carta di soggiorno
360	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Mancata erogazione dei contributi inerenti al verde agricolo
370 ⁴⁶	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente educativo per l'accesso a posti nella scuola dell'infanzia
377 ⁴⁷	Regione	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata risposta in materia di accesso agli atti amministrativi
385	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi contro il licenziamento disciplinare e alle relative procedure

⁴⁵ Pratica non ancora conclusa.⁴⁶ *Idem.*⁴⁷ *Idem.*

Allegato 8**ALLEGATO 8 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
31	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Possibilità per l'Ente proprietario di uno stabile adibito a edilizia residenziale pubblica di cedere in locazione locali destinati a uso comune senza esperire procedure di evidenza pubblica
45	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Liceità dell'aumento del canone di locazione non preceduto da specifica richiesta
54	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Applicabilità dei vincoli inerenti all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica già acquistati in caso di successione
64	Università della Valle d'Aosta Regione	Abilitazione all'insegnamento	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità del principio dell'anonimato alle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
86	Università della Valle d'Aosta Regione	Abilitazione all'insegnamento	Istruzione, cultura e formazione professionale	Applicabilità del principio dell'anonimato alle prove scritte dell'esame finale dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
90	Casa di riposo G.B. Festaz	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alle quote a carico dei familiari per il pagamento della retta per l'ospitalità nella struttura
175	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla cancellazione d'ufficio di una società sciolta dal Registro delle imprese e alla debenza dei diritti di iscrizione per gli anni precedenti alla cancellazione
190	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Tributi	Ordinamento	Correttezza dell'applicazione di sanzione amministrativa per mancata presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale ad entrambi i legali rappresentanti di società in nome collettivo
199	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Evasione della richiesta di cambio di abitazione di edilizia residenziale pubblica inadeguato al nucleo familiare
204	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Tributi	Ordinamento	Correttezza della richiesta di pagamento di diritti camerali a società che ha cessato l'attività non ancora cancellata dal Registro delle imprese

Allegato 8

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
262	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza della consegna all'assegnatario di un appartamento di edilizia residenziale pubblica in mancanza di collaudo dell'ascensore
318	Casa di riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in merito alle ragioni che impediscono la stabilizzazione dei cittadini stranieri extracomunitari
355	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Tributi	Ordinamento	Correttezza della richiesta di pagamento di diritti camerali a società che ha cessato l'attività

Allegato 9**ALLEGATO 9 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ⁴⁸	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sul trasferimento dei collaboratori professionali esperti
8 ⁴⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Riconoscibilità agli operatori di soccorso di indennità connesse a particolari condizioni di lavoro
12 ⁵⁰	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza del pagamento del ticket sanitario per prestazioni non richieste
25	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti sull'attribuzione del medico di medicina generale a cittadino non residente iscritto all'Anagrafe italiana Residenti all'Esteri (A.I.R.E.)
56	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Stabilizzazione lavorativa anche in assenza di una costituzione formale del rapporto lavorativo
59	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza della certificazione di non presenza di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
66	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza nella procedura di accogliimento di disabile psichico in comunità terapeutica semi-residenziale
68	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>malum</i> per mancata disdetta in termini della prenotazione all'Ufficio competente
77	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Assistenza nella contestazione ai contenuti della risposta ad un reclamo
100	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da un concorso per l'assunzione di operatori tecnici specializzati per mancanza dell'attestato di qualifica
101	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Riconoscibilità agli infermieri assegnati all'U.B. 118 di indennità connesse a particolari condizioni di lavoro

⁴⁸ Pratica aperta nel 2007.⁴⁹ *Idem.*⁵⁰ *Idem.*

Allegato 9

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
109	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego di rimborso per un intervento chirurgico urgente eseguito in struttura ubicata al di fuori del territorio valdostano
127	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla debenza del pagamento del ticket sanitario per prestazioni qualificate non urgenti
149	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza nella procedura di mobilità di un dipendente ad Ente estraneo al Comparto unico
229	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza delle modalità di richiesta di pagamento del ticket per prestazioni di pronto soccorso qualificate non urgenti
261 ⁵¹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Disservizio consistente nel mancato impiego di superfici antidecubito a supporto di paziente ricoverato in struttura ospedaliera
266	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza delle modalità di richiesta di pagamento del ticket per prestazioni di pronto soccorso qualificate non urgenti
286	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Correttezza del giudizio di non idoneità reso in primo e secondo grado a qualsiasi patente di guida per riduzione del campo visivo
293	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sugli obblighi del datore di lavoro in relazione ai comportamenti dei dipendenti
297	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di stabilizzazione lavorativa
314	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in merito a certificazione di non incapacità di deambulazione sensibilmente ridotta ostativa al rilascio di nuova autorizzazione in deroga alla circolazione e alla sosta dei veicoli
332	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Ammissibilità della stabilizzazione di dipendente precario straniero extracomunitario in procinto di ottenere la concessione della cittadinanza italiana

⁵¹ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 9

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
357	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Ordine dei medici	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Impedimento all'esercizio del diritto di accesso riferito a documentazione ine- rente all'attività libero-professionale dei dipendenti medici
358	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Regolarità del procedimento di accerta- mento di idoneità alla patente di guida
381	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'assegnazione ad altra se- de lavorativa

*Allegato 10***ALLEGATO 10 – Comuni convenzionati.*****1 – Comune di Allein***

Nessun caso

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁵²	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Indennizzabilità di pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
3 ⁵³	Aosta Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Correttezza delle modalità di accertamento per l'accesso ai contributi alternativi all'istituzionalizzazione
18 ⁵⁴	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Correttezza del diniego di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per l'allacciamento al servizio di distribuzione del gas metano
24	Aosta Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di ricorso avverso verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada
32	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti ai fini della presentazione di ricorso avverso verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada per sosta in spazi riservati a fermata autobus
33	Aosta (A.P.S. S.p.A.) Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa comminata per non aver esposto all'interno dell'autoveicolo il tagliando di sosta
42	Aosta	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine a procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

⁵² Pratica aperta nel 2006 e non ancora conclusa.⁵³ Pratica aperta nel 2007.⁵⁴ *Idem.*

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
48	Aosta	Attività ricreativa e sportiva	Turismo e sport	Denegabilità del rimborso dello skipass regionale acquistato direttamente dagli iscritti a corsi di avviamento allo sci
55	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente in pendenza del giudizio sulla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto
57	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti relativi alla spettanza degli oneri di manutenzione ordinaria al conduttore di alloggio di edilizia residenziale pubblica
70	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti relativi ai termini entro i quali debbono essere notificate le contestazioni per violazioni al Codice della strada
83	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Possibilità di rilasciare l'abitabilità in assenza della dichiarazione di conformità delle opere idrauliche realizzate
116	Aosta Comunità montana Mont Emilius	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Mancata risposta alla richiesta di ripristino di terreni privati a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici
121	Aosta	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti sugli obblighi del concedente relativi al servizio di rimozione e custodia veicoli
137	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della determinazione della T.A.R.S.U. sulla base della superficie effettiva dell'immobile anziché su una percentuale della superficie catastale
139	Aosta	Concorsi pubblici impieghi	Organizzazione	Legittimità delle modalità di svolgimento delle prove scritte dell'esame di accertamento linguistico
141	Aosta	Concorsi pubblici impieghi	Organizzazione	Legittimità delle modalità di svolgimento delle prove scritte dell'esame di accertamento linguistico
162	Aosta	Elezioni	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di rilascio del certificato elettorale in caso di trasferimento di residenza
167	Aosta	Concorsi pubblici impieghi	Organizzazione	Legittimità di un bando, con particolare riferimento all'attribuzione di rilevanza, tra i titoli, al servizio prestato nella categoria di appartenenza e non nello specifico profilo

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
176	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Carenza di aree di parcheggio per persone invalide non deambulanti
177	Aosta	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Legittimità dell'esclusione da una procedura di fornitura di beni in economia per aver presentato offerte plurime
194 ⁵⁵	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza nel procedimento di assegnazione in locazione di un alloggio di emergenza abitativa
195	Aosta Gignod Quart Saint-Christophe Saint-Marcel	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alle autorizzazioni all'effettuazione di attività di pensione per animali domestici nelle zone destinate dal P.R.G.C. all'agricoltura
201	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti sui requisiti per ottenere la residenza e sui relativi accertamenti
202	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità per portare all'attenzione delle autorità competenti la carenza di parcheggi
212	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti sulla residenza dei familiari
215	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Annullabilità della sanzione amministrativa per sosta in zona a pagamento in difetto di una corretta attivazione del dispositivo prescritto dal Codice della strada
217	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Verifica in ordine all'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di immobile asseritamente pericolante
235	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza del rigetto della richiesta di mutamento di alloggio di edilizia residenziale pubblica per essere quello assegnato adeguato ai sensi della normativa vigente in materia
236	Aosta	Edilizia convenzionata	Edilizia residenziale pubblica	Esame degli obblighi e dei diritti del Comune e dei privati in caso di vendita di un immobile realizzato in regime di edilizia residenziale convenzionata
241	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Segnalazione di episodi di circolazione sui marciapiedi di veicoli non autorizzati

⁵⁵ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
260	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulla normativa che regola la distribuzione dei parcheggi sul territorio comunale
267	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità dell'accertamento d'ufficio con contestuale irrogazione di sanzioni per mancata dichiarazione e omesso pagamento dell'imposta relativa all'utilizzo di impianti pubblicitari
279	Aosta	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Mancato riscontro alla richiesta di prendere in esame la possibilità di spostare banchi del mercato assegnati che ostacolano l'accesso alle autorimesse di un immobile
298	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai presupposti ed alle modalità per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del manto stradale sconnesso
305	Aosta	Commercio	Attività economiche	Verifica della possibilità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una sala giochi in centro storico
309	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Ritardi nella procedura relativa alla domanda di emergenza abitativa con particolare riferimento alla predisposizione della relazione sociale
328	Aosta	Diritti reali	Ordinamento	Chiarimenti in merito agli oneri che incombono al proprietario della strada
330 ⁵⁶	Aosta Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa
331 ⁵⁷	Aosta	Locazione assistita	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'accesso al Fondo comunale sfrattati
339	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del sequestro di ciclomotore non provvisto di assicurazione e chiarimenti in ordine alle modalità per ottenerne il dissequestro
356	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla collocabilità di una tenda esterna a servizio di pubblico esercizio nel centro storico
369	Aosta	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al regime giuridico dei beni espropriati

⁵⁶ Pratica non ancora conclusa.⁵⁷ *Idem.*

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
371	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato della richiesta di cambio di abitazione
373	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento ridotto della T.A.R.S.U. e della sanzione per omessa denuncia riguardo ad alloggio non abitato
379	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo alla richiesta di alloggio in emergenza abitativa e delle condizioni per accedervi
380 ⁵⁸	Aosta	Locazione assistita	Edilizia residenziale pubblica	Verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla locazione assistita in caso di domanda di emergenza abitativa accolta e non ancora soddisfatta
384	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sui tempi di notifica dei verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada

3 – Comune di Arvier

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
203 ⁵⁹	Arvier	Espropriazioni	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla partecipazione degli interessati al relativo procedimento
271 ⁶⁰	Arvier	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Informazioni sulla contrattualistica pubblica con particolare riferimento agli obblighi di evidenza pubblica e alle forniture di servizi in economia

4 – Comune di Avise

Nessun caso

⁵⁸ Pratica non ancora conclusa.⁵⁹ Caso trattato anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.⁶⁰ *Idem*.

Allegato 10**5 – Comune di Aymavilles**

Nessun caso

6 – Comune di Brusson

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
340 ⁶¹	Brusson	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale

7 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
17 ⁶²	Charvensod	Edilizia	Assetto del territorio	Prorogabilità dell'efficacia della D.I.A.
362	Charvensod	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento dell'I.C.I. fondata sui dati catastali, divergenti dalla situazione reale dell'immobile soggetto a tributo

8 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
159	Châtillon	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sull'istituto della reperibilità e modalità della relativa retribuzione
185	Châtillon	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del diniego dell'assegno di maternità per l'intempestiva presentazione della carta di soggiorno
250	Châtillon	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti sull'edificabilità di un terreno inserito in un piano urbanistici di dettaglio dal P.R.G.C.

⁶¹ Pratica non ancora conclusa.⁶² Pratica aperta nel 2007.

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
251	Châtillon	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti sulla debenza dell'I.C.I. riguardo a terreno situato in zona edificabile nel P.R.G.C. inserito in un piano urbanistico di dettaglio

9 – Comune di Cogne

Nessun caso

10 – Comune di Doues

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
349	Doues	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza nella presentazione della domanda di assegnazione in locazione di un alloggio di emergenza abitativa

11 – Comune di Étroubles

Nessun caso

12 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
51	Fénis	Servizi pubblici	Ordinamento	Ritardi nel ripristino del servizio di acqua potabile
52	Fénis	Servizi pubblici	Ordinamento	Liceità dell'esenzione soltanto parziale dei pagamenti per il servizio di fornitura di acqua potabile in caso di mancata fruizione del servizio

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
95	Fénis	Espropriazioni	Assetto del territorio	Applicabilità della nuova disciplina più favorevole in materia di indennità di espropriazione intervenuta prima dell'adozione del decreto di esproprio e successivamente all'accettazione dell'indennità offerta
110	Fénis	Beni pubblici	Ordinamento	Verifica della possibilità di esonero del privato dal pagamento dei canoni di concessione per tubatura di allacciamento all'acquedotto attraversante la strada

13 – Comune di Gaby

Nessun caso

14 – Comune di Gressan

Nessun caso

15 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
208	Gressoney-Saint-Jean	Difesa e uso del suolo	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle competenze comunali in materia di corretto utilizzo del territorio
209	Gressoney-Saint-Jean	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alle competenze comunali in materia di chiusura di strade
295 ⁶³	Gressoney-Saint-Jean	Urbanistica	Assetto del territorio	Innammissibilità di interventi edilizi che comportino una modifica sostanziale dell'opera nelle zone qualificate a rischio di frane o di inondazioni

⁶³ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 10**16 – Comune di Introd**

Nessun caso

17 – Comune di Issime

Nessun caso

18 – Comune di Issogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
39	Issogne	Servizi pubblici	Ordinamento	Liceità dell'accollo all'utente degli oneri relativi alla sostituzione del contatore dell'acqua potabile

19 – Comune di Jovençon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
163	Jovençon	Tributi locali	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di edifici concessi in comodato a parenti
164	Jovençon	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale

20 – Comune di Perloz

Nessun caso

Allegato 10**21 – Comune di Pollein**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
312	Pollein	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alla rilevanza di un accordo orale modificativo di una convenzione relativa alla riqualificazione di area ubicata nel territorio comunale comprensiva di beni privati

22 – Comune di Pontey

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
88	Pontey	Impiego pubblico	Organizzazione	Informazioni ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione per la valutazione del dipendente
96	Pontey	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione per la valutazione del dipendente
179 ⁶⁴	Pontey	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel corso del procedimento di variante al P.R.G.C. finalizzata all'espropriazione

23 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
195	Quart Aosta Gignod Saint-Christophe Saint-Marcel	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alle autorizzazioni all'effettuazione di attività di pensione per animali domestici nelle zone destinate dal P.R.G.C. all'agricoltura
242 ⁶⁵	Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

⁶⁴ Pratica non ancora conclusa.⁶⁵ *Idem.*

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
347	Quart	Risparmio energetico	Ambiente	Chiarimenti in ordine ai presupposti necessari per realizzare opere difformi da quelle oggetto di D.I.A.

24 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
299 ⁶⁶	Rhêmes-Notre-Dame	Urbanistica	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine ai presupposti ed alle modalità per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una erronea certificazione di destinazione urbanistica
351 ⁶⁷	Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Saint-Georges Ente Parco Grand-Paradis	Beni pubblici	Ordinamento	Indicazioni in ordine alle responsabilità del proprietario del sentiero per incidenti occorsi agli escursionisti
352 ⁶⁸	Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Saint-Georges Ente Parco Grand-Paradis	Beni pubblici	Ordinamento	Indicazioni in ordine alle responsabilità del proprietario del sentiero per incidenti occorsi agli escursionisti

25 – Comune di Roisan

Nessun caso

26 – Comune di Saint-Christophe

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
41	Saint-Christophe	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Verifica sulla possibilità di eseguire opere sulla proprietà privata danneggiata

⁶⁶ Caso trattato anteriormente alla sottoscrizione della convenzione.⁶⁷ *Idem.*⁶⁸ *Idem.*

Allegato 10

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
73 ⁶⁹	Saint-Christophe Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di una strada comunale
195	Saint-Christophe Aosta Gignod Quart Saint-Marcel	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alle autorizzazioni all'effettuazione di attività di pensione per animali domestici nelle zone destinate dal P.R.G.C. all'agricoltura

27 – Comune di Saint-Nicolas

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
34	Saint-Nicolas	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti sulle osservazioni dei privati interessati al procedimento espropriativo

28 – Comune di Saint-Oyen

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
255	Saint-Oyen	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della richiesta di pagamento dell'I.C.I. riferita a terreno inserito nel P.R.G.C. in zona edificabile e accatastato come corte

29 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
289 ⁷⁰	Saint-Rhémy-en-Bosses	Diritti reali	Ordinamento	Mancata evasione alla richiesta in merito alla titolarità di una strada ubicata nel territorio comunale e ai conseguenti obblighi del proprietario

⁶⁹ Pratica non ancora conclusa.⁷⁰ *Idem.*

Allegato 10**30 – Comune di Sarre**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
87	Sarre	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nelle procedure e nei pagamenti delle indennità di espropriazione relativi all'allargamento di una strada comunale
153	Sarre	Tributi locali	Ordinamento	Verifica delle condizioni per ottenere le agevolazioni in materia di I.C.I. in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti, con particolare riferimento alla presentazione di apposita autocertificazione

31 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

32 – Comune di Valpelline

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
152 ⁷¹	Valpelline	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Liceità della realizzazione di una rampa di accesso alla strada da terreno agricolo a distanza di un metro e mezzo dal confine di altra proprietà

33 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 10**34 – Comune di Valtournenche**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
35	Valtournenche	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di ricorso avverso le cartelle di pagamento e i verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada
36	Valtournenche	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Disservizi nell'esecuzione del servizio di sgombero neve
44	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai requisiti dei progetti di ristrutturazione con annesso cambio di destinazione
46	Valtournenche	Danni	Ordinamento	Chiarimenti circa la risarcibilità del danno subito a causa della mancata segnalazione di presenza di ghiaccio su bene pubblico
189	Valtournenche	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Invasione di una nota relativa alla richiesta di messa in opera di opere stradali
258	Valtournenche	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti sulle modalità di esercizio di un diritto di passaggio
274	Valtournenche	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla risarcibilità di danni ulteriori a quelli liquidati in sede di infortunio sul lavoro nei confronti del proprietario del mezzo asseritamente difettoso

35 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
245	Verrès	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in merito ai rimedi utilizzabili in caso di immissioni intollerabili
263 ⁷²	Verrès	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della rimozione di un cancello posto a presidio di proprietà privata su strada apparentemente pubblica

⁷² Pratica non ancora conclusa.

*Allegato 10***36 – Comune di Villeneuve**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
62	Villeneuve	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla risoluzione per inadempimento del contratto di gestione di impianto sportivo comunale

Allegato 11**ALLEGATO 11 – Comunità montane convenzionate.*****1 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc***

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
8 ⁷³	Comunità montana Valdigne – Mont Blanc	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Riconoscibilità di indennizzi per diminuzione del valore di una proprietà privata non espropriata causati dalla realizzazione di un'opera pubblica

2 – Comunità montana Grand Paradis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
138	Comunità montana Grand Paradis Regione	Servizi sanitari	Sanità	Liceità dell'aumento delle rette per il ricovero in microcomunità successivo al ricovero stesso per man-canza della residenza in Valle d'Aosta per almeno cinque anni
317	Comunità montana Grand Paradis	Servizi pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla correttezza degli oneri documentali imposti per i fruitori del servizio di trasporto scolastico ai fini della determinazione della quota parte del costo del servizio a carico degli utenti

3 – Comunità montana Grand Combin

Nessun caso

⁷³ Pratica iniziata nel 2007 e non ancora conclusa.

*Allegato 11***4 – Comunità montana Mont Emilius**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
116	Comunità montana Mont Emilius Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Mancata risposta alla richiesta di ripristino di terreni privati a seguito dell'esecuzione di lavori pubblici
275	Comunità montana Mont Emilius Nus	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti e indicazioni sugli strumenti diretti a ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione di una strada comunale

5 – Comunità montana Monte Cervino

Nessun caso

6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

Nessun caso

Allegato 12**ALLEGATO 12 – Amministrazioni periferiche dello Stato.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ⁷⁴	I.N.P.D.A.P. Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata considerazione ai fini pensionistici dell'anzianità utile agli effetti economici
5 ⁷⁵	I.N.P.D.A.P. Regione	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Spettanza del diritto alla restituzione degli emolumenti pensionistici corrisposti in eccesso e trattenuti dai ratei di pensione
6 ⁷⁶	I.N.P.D.A.P. Regione	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Computabilità ai fini pensionistici delle giornate di infortunio successive al licenziamento del lavoratore
16 ⁷⁷	Poste italiane S.p.A.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti sulle modalità di pagamento dei ratei di pensione
37	I.N.A.I.L.	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti sui doveri dei sovraordinati
50	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Assistenza nel procedimento per ottenere un'anticipazione dell'assegno ordinario di invalidità attribuito
63	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
91	P.R.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza nella procedura di acquisizione della dichiarazione di perdita della titolarità di un motoveicolo
94	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
122 ⁷⁸	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Correttezza della definizione di una pratica di infortunio sul lavoro
140	I.N.P.D.A.P.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Verifica della possibilità di contestare ulteriormente il provvedimento di ricupero dell'indebito disposto a seguito di liquidazione della pensione definitiva dopo la sentenza definitiva che ha respinto il ricorso

⁷⁴ Pratica aperta nel 2007.⁷⁵ *Idem.*⁷⁶ *Idem.*⁷⁷ *Idem.*⁷⁸ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 12

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
172	Agenzia delle Entrate	Risparmio energetico	Ambiente	Chiarimenti in ordine alle procedure per ottenere l'applicazione dell'I.V.A. ridotta per l'installazione di pannelli solari
181	I.N.P.S.	Indennità di disoccupazione	Previdenza ed assistenza	Verifica della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per il settore edile e della correttezza della sua attribuzione
197	Agenzia del Territorio	Trascrizione	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla trascrizione degli atti immobiliari
205	I.N.P.S.	Famiglia, tutela dell'infanzia	Politiche sociali	Applicabilità a coniugi dotati di doppia cittadinanza degli istituti normativi previsti a tutela della maternità in caso di adozione internazionale perfezionata in uno Stato estero
210	I.N.P.D.A.P.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in merito ai ricorsi avverso il rigetto della domanda di pensione privilegiata
222	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti sulla riscossione coattiva dei crediti tributari e sugli istituti non giurisdizionali specializzati nella tutela del contribuente
227	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Liceità della richiesta di pagamento della tassa di possesso dell'autovettura posseduta nonostante l'erroneo pagamento per altro veicolo non più posseduto
228	I.N.P.S.	Indennità di disoccupazione	Previdenza ed assistenza	Legittimità della mancata corresponsione dell'indennità di disoccupazione per mancanza dei requisiti per l'accesso al trattamento di disoccupazione per lavoratori agricoli ed al trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti ridotti
237	Direzione regionale del Lavoro	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle decadenze derivanti dallo spirare dei termini previsti per contestare un'ordinanza di ingiunzione per violazione delle norme sull'assunzione di lavoratori dipendenti
239	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Correttezza della mancata attribuzione dell'assegno di invalidità civile a soggetto percipiente l'assegno di invalidità erogato dall'I.N.P.S.
246	I.N.P.S.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica delle cause del mancato pagamento dell'assegno per i nuclei con almeno tre figli concesso dal Comune

Allegato 12

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
272	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in merito alla debenza dell'imposta e della relativa sanzione per omessa registrazione della risoluzione di un contratto di locazione
278	Agenzia delle Entrate Equitalia Nomos S.p.A.	Tributi	Ordinamento	Liceità della richiesta di pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi a fronte dell'inadempimento degli obblighi assunti a seguito della concessione della rateizzazione del debito
280	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di presentazione di ricorso avverso al verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada
287	Motorizzazione civile	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al rilascio del patentino per ciclomotore a soggetto non idoneo alla patente di guida
290	I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione dell'istanza del mutuo per la prima casa
301	I.N.P.S.	Indennità di disoccupazione	Previdenza ed assistenza	Assistenza nel ripristino dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione sospesa nelle more dell'acquisizione di documentazione relativa a fatti provvisoriamente autocertificati
306	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'attribuzione della pensione ordinaria di inabilità con particolare riferimento all'impossibilità di svolgere attività lavorativa in modo permanente
322 ⁷⁹	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dei verbali di contestazione per eccesso di velocità elevati nella medesima giornata a distanza di pochi chilometri
333	I.N.P.D.A.P.	Pensioni	Previdenza ed assistenza	Esame della correttezza del recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio decorso il termine per l'emanazione del provvedimento definitivo
343	I.N.P.S.	Contributi previdenziali	Previdenza ed assistenza	Legittimità della cartella di pagamento in assenza di decisione espressa sul ricorso avverso il verbale di contestazione relativo ad omessi versamenti contributivi

⁷⁹ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 12

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
364	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Assistenza ai fini della redazione di osservazioni da opporre al preavviso di rigetto relativo al rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza dei requisiti reddituali
375 ⁸⁰	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza ed assistenza	Verifica dei tempi del procedimento di attribuzione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria in favore dei lavoratori del settore agricolo

⁸⁰ Pratica non ancora conclusa.

Allegato 13**ALLEGATO 13 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
22	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documenti relativi alla procedura di assegnazione di un posto di lavoro
219	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso alla documentazione relativa agli impianti tecnologici a servizio di un fabbricato locato
257	Regione	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso alla documentazione clinica e medica di un parente deceduto già ospitato in microcomunità
310	Regione (Istituzioni scolastiche)	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego tacito di accesso ai propri elaborati ed al regolamento del corso serale per il conferimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado

Allegato 14**ALLEGATO 14 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁸¹	Ministero dell'Interno ⁸² Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
11 ⁸³	Ministero dell'Interno ⁸⁴ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
15 ⁸⁵	Ministero dell'Interno ⁸⁶ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
19 ⁸⁷	Ministero dell'Interno ⁸⁸ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
26	Università degli studi di Torino	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Ritardi nell'espletamento delle pratiche relative al trasferimento di sede universitaria
27	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
40	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
53	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Informazioni circa una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di una strada comunale
61	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
67	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
71	Nus	Urbanistica	Assetto del territorio	Informazioni in ordine al regime di impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica
85	Camera di commercio di Prato	Tributi e tariffe	Ordinamento	/

⁸¹ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.⁸² Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁸³ Pratica aperta nel 2007.⁸⁴ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁸⁵ Pratica aperta nel 2007.⁸⁶ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁸⁷ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.⁸⁸ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
89	Agente riscossione Provincia di Savona	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
104	Ministero dell'Interno ⁸⁹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana e chiarimenti in ordine alla legittimità del diniego per mancanza dei requisiti reddituali
105 ⁹⁰	Ministero dell'Interno ⁹¹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Verifica dell'esistenza dei requisiti morali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
111	Ministero dell'Interno ⁹² Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
113	Ministero degli Esteri	Immigrazione	Ordinamento	Legittimità della mancanza di motivazione del rigetto del visto di ingresso in territorio italiano per motivi turistici di cittadino extracomunitario
117	I.N.A.I.L. Sede centrale di Roma	Impiego pubblico	Organizzazione	/
118	I.N.A.I.L. Sede centrale di Roma	Impiego pubblico	Organizzazione	/
119	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
123	Comune di Fiumicino ⁹³	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza nella procedura di sgravio e nel conseguente abbandono della riscossione coattiva relativa ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada
124	Émarèse	Beni pubblici	Ordinamento	Informazioni in ordine agli indici di riconoscimento della titolarità pubblica della strada e sugli oneri incombenti all'Ente proprietario
132	Morgex	Edilizia	Assetto del territorio	Informazioni sui rimedi utilizzabili in caso di violazione del diritto di proprietà
133	Prefettura di Napoli	Circolazione stradale	Ordinamento	/

⁸⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁹⁰ Pratica non ancora conclusa.⁹¹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁹² *Idem.*⁹³ Nei confronti del Comune di Fiumicino l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
135	Non precisato	Impiego pubblico	Organizzazione	/
145	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
151 ⁹⁴	A.G.E.A. ⁹⁵ Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Assistenza nella procedura di erogazione di premi relativi ai programmi di conversione e di abbandono della produzione lattiera
154	Nus	Tributi locali	Ordinamento	Informazioni circa le modalità attraverso cui deve essere portato a conoscenza della popolazione il procedimento di variante al P.R.G.C.
156	Courmayeur	Fiere, mostre e mercati	Attività economiche	Informazioni in ordine alla necessità di concludere il procedimento amministrativo per la partecipazione a fiere e di portarne a conoscenza gli interessati
157	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
158	Polizia stradale di Alessandria	Circolazione stradale	Ordinamento	/
182	Saint-Marcel	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Indicazioni in merito al rinnovo di una concessione perpetua di colombaro
183	Pont-Saint-Martin ⁹⁶	Servizi antincendi	Assetto del territorio	Mancata risposta a richiesta di spostamento di colonnina antincendio
184	Montjovet	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opera comunale
187	Lillianes	Inquinamento acustico	Ambiente	Indicazioni in merito ai rimedi utilizzabili in caso di immissioni intollerabili
188	Champdepraz	Tributi locali	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di edifici concessi in comodato a parenti
195	Gignod Saint-Marcel Aosta Quart Saint-Christophe	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in merito alle autorizzazioni all'effettuazione di attività di pensione per animali domestici nelle zone destinate dal P.R.G.C. all'agricoltura
196	Comune di Milano	Circolazione stradale	Ordinamento	/

⁹⁴ Pratica non ancora conclusa.⁹⁵ Nei confronti dell'A.G.E.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.⁹⁶ Nei confronti del Comune di Pont-Saint-Martin l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
200	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
211	Saint-Vincent	Viabilità	Trasporti e viabilità	Legittimità del divieto di accesso oltre l'orario di carico e scarico delle merci in una zona a traffico limitato
214	Saint-Pierre	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Informazioni in merito al trasferimento di salma da altro Comune
218	Saint-Vincent	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine agli obblighi di manutenzione del proprietario della strada
231	Comune di Pizzo Calabro	Tributi locali	Ordinamento	/
233	Comune di Borghetto Santo Spirito	Edilizia	Assetto del territorio	/
234	Fontainemore ⁹⁷	Edilizia	Assetto del territorio	Assistenza ai fini dell'evasione di una segnalazione non riscontrata
247	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
248	Challand-Saint-Victor	Edilizia	Assetto del territorio	Indicazioni per ottenere l'adempimento dell'obbligo di restituzione di oneri di urbanizzazione versati in eccesso
249	Challand-Saint-Victor	Appalti di forniture di beni e servizi	Ordinamento	Informazioni sulla contrattualistica pubblica con particolare riferimento agli obblighi di evidenza pubblica e alle forniture di servizi in economia
259	Challand-Saint-Victor	Tributi locali	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di edifici concessi in comodato a parenti
273	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
275	Nus Comunità montana Mont Emilius	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti e indicazioni sugli strumenti diretti a ottenere il risarcimento del danno causato dalla realizzazione di una strada comunale
277	Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta	Enti pubblici	Ordinamento	/
288	Champdepraz	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nel pagamento dell'indennità di espropriazione

⁹⁷ Nei confronti del Comune di Fontainemore l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
296	Consolato francese di Milano	Documenti e atti	Ordinamento	/
303	Università di Bologna	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
315	Donnas	Tributi	Ordinamento	Assoggettabilità all'I.C.I. di porzioni di edifici concessi in comodato a parenti
316	Donnas	Tributi	Ordinamento	Indicazioni su condizioni e modalità delle richieste di rimborso dell'I.C.I. versata in eccesso nell'eventualità della modifica dei dati catastali dell'immobile soggetto a tributo
326	Brissogne	Edilizia	Assetto del Territorio	Indicazioni in merito all'istituto del condono edilizio e alla concessione edilizia in sanatoria
327	Comune di Torino	Circolazione stradale	Ordinamento	/
335	Ministero delle Finanze	Tributi	Ordinamento	/
336	Polizia penitenziaria	Giurisdizione	Ordinamento	/
337	Comune Di Catania	Circolazione stradale	Ordinamento	/
338	Comune di Taormina	Circolazione stradale	Ordinamento	/
341	Università degli Studi del Piemonte Orientale	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	/
342	Comune di Genova	Circolazione stradale	Ordinamento	/
346	Saint-Vincent Regione	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dei requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con particolare riferimento alla attestazione di non disponibilità di un alloggio adeguato
351	Rhêmes-Saint-Georges Ente Parco Grand-Paradis Rhêmes-Notre-Dame	Beni pubblici	Ordinamento	Indicazioni in ordine alle responsabilità del proprietario del sentiero per incidenti occorsi agli escursionisti

Allegato 14

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
352	Rhêmes-Saint-Georges Ente Parco Grand-Paradis Rhêmes-Notre-Dame	Beni pubblici	Ordinamento	Indicazioni in ordine alle responsabilità del proprietario del sentiero per incidenti occorsi agli escursionisti
357	Ordine dei medici Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Impedimento all'esercizio del diritto di accesso riferito a documentazione inerente all'attività libero-professionale dei dipendenti medici
367	Comune di Roma	Circolazione stradale	Ordinamento	/
372	Gignod	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della reiezione della richiesta di restituzione dell'I.C.I. accertata sulla base di dati catastali
374	Saint-Pierre	Tributi locali	Ordinamento	Indicazioni in merito alla assoggettabilità a tassazione dell'indennità di espropriazione erogata a persone fisiche
378	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
382	I.N.P.S. di Lamezia Terme	Pensione sociale	Previdenza ed assistenza	/

*Allegato n. 15***ALLEGATO 15 – Questioni tra privati.**

Caso n.	Materia
23	Obbligazioni e contratti
30	Obbligazioni e contratti
69	Proprietà – Condominio
74	Responsabilità civile
75	Lavoro subordinato
76	Diritti reali
79	Proprietà – Condominio
82	Proprietà – Condominio
84	Contratto d'opera professionale
106	Proprietà
115	Diritto di famiglia
125	Obbligazioni e contratti
134	Obbligazioni e contratti
143	Obbligazioni e contratti
147	Proprietà – Condominio
150	Obbligazioni e contratti
160	Diritti della persona
165	Obbligazioni e contratti
166	Proprietà – Condominio
170	Lavoro subordinato
171	Minaccia
173	Lavoro subordinato
178	Lavoro subordinato
186	Diritti della persona
191	Obbligazioni e contratti
198	Patrocinio legale
206	Obbligazioni e contratti
223	Consorti irrigui

Allegato 15

Caso n.	Materia
226	Rapporti di vicinato
238	Responsabilità contrattuale
240	Diritti reali
244	Consorti irrigui
252	Consorti irrigui
254	Diritto successorio
270	Diritti reali
283	Contratto di affitto di fondi rustici
294	Obbligazioni e contratti
300	Obbligazioni e contratti
311	Consorti irrigui
320	Obbligazioni e contratti
321	Diritti della persona
323	Obbligazioni e contratti
329	Obbligazioni e contratti
361	Patrocinio legale
363	Proprietà – Condominio
365	Obbligazioni e contratti
366	Diritti della persona
368	Diritto successorio
376	Contratti bancari
383	Proprietà – Condominio